

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI  
FEDERICO II**

**FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA**



**DOTTORATO DI RICERCA  
in  
DIRITTO COMUNE PATRIMONIALE  
CICLO xxv**

**TESI**

**ACCETTAZIONE TACITA DELLA EREDITA'**

**Relatore  
ch.mo Prof. Rolando Quadri**

**Candidata  
Giuseppina Esposito**

**ANNO ACCADEMICO 2012/2013**

## Indice generale

Capitolo 1.....	3
Cenni storici.....	3
1 L'accettazione dell'eredità nel diritto romano.....	3
2 Dal diritto romano al codice del 1942.....	10
3 Acquisto della qualità di erede nell'attuale sistema legislativo.....	17
Il codice civile 1942 non ha introdotto sostanziali innovazioni in materia di successioni, mantenendo inalterate le linee fondamentali di derivazione romanistica. Tuttavia non sono mancate modifiche apportate a singoli istituti.....	17
Capitolo 2.....	26
L'accettazione tacita: caratteri generali e problematiche di natura esegetica .....	26
1 Vocazione, delazione e accettazione dell'eredità.....	26
2 Ricostruzione sistematica e natura giuridica della accettazione tacita della eredità.....	34
3.1 Accettazione tacita e fattispecie disciplinate: gli articoli 477 e 478 cod. civ.....	42
3.2 Segue: l'art. 485 cod. civ.....	50
3.3 Segue: l'art. 527 cod. civ.....	59
4 Accettazione di eredità che costituisce revoca della precedente rinuncia .....	61
5 Accettazione tacita della eredità e capacità del delato.....	68
Capitolo 3.....	81
Le controverse ipotesi di accettazione tacita dell'eredità.....	81
1 Poteri del chiamato prima dell'accettazione: l'art. 460 cod. civ.....	81
2.1 Denuncia di successione e voltura catastale - la problematica.....	85
2.2 Segue: l'irrilevanza della natura giuridica dell'accettazione tacita ai fini della risoluzione della problematica in esame.....	94
3 Voltura di titoli abilitativi a costruire.....	100
4.1 Esercizio del diritto di voto nelle delibere assembleari.....	103
4.2 Accettazione tacita e delibera di scissione.....	110
Capitolo 4.....	116
La trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità.....	116
1 Funzione della trascrizione degli acquisti a causa di morte.....	116
2 Effetti della trascrizione degli acquisti a causa di morte.....	122
3 La trascrizione degli acquisti derivanti da accettazione tacita della eredità .....	131
4 Fattispecie problematiche di accettazione tacita e spunti di riflessione.....	134
Indice bibliografico.....	139
Indice cronologico delle decisioni.....	145

## CAPITOLO 1

### CENNI STORICI

**SOMMARIO: 1 L'ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ NEL DIRITTO ROMANO - 2 DAL DIRITTO ROMANO AL CODICE DEL 1942 - 3 ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI EREDE NELL'ATTUALE SISTEMA LEGISLATIVO**

#### **1 L'accettazione dell'eredità nel diritto romano**

I sistemi adottati dalle varie legislazioni susseguitesesi nel tempo, in base ai quali l'eredità può essere acquistata possono essere così schematizzati: quello dell'acquisto *ipso iure*, determinato dalla stessa apertura della successione e senza bisogno che occorra una manifestazione di volontà da parte del chiamato (salvo ovviamente il caso di una eventuale rinuncia), quello dell'acquisto mediante accettazione a seguito di una manifestazione di volontà da parte dell'erede e, infine, quello dell'acquisto mediante pronunzia giudiziaria in virtù di un decreto del magistrato che immetta l'erede nel possesso dei beni.

Il *ius privatum* romano provvide, sin dai tempi più antichi<sup>1</sup>, a predisporre un regolamento volto ad impedire che, in seguito alla morte di un soggetto, vi fosse la dissoluzione del patrimonio facente capo allo stesso e ad assicurarne la devoluzione, nella sua totalità o in singoli cespiti, ad altri soggetti giuridici. In un primo momento furono poste regole elementari, che consentissero di distribuire i discendenti agnatici

<sup>1</sup> Cfr. A. GUARINO, *Diritto Privato Romano*, Napoli, 1997, 449 ss., secondo il quale "il problema della successione *mortis causa* si pose ai romani almeno a partire dalla fase etrusca del periodo arcaico, cioè dal momento storico in cui si venne formando la loro economia tipicamente individualistica, a carattere di autarchia familiare".

del defunto in nuove famiglie potestative ed a ripartire tra queste i beni facenti parte del suo patrimonio. Nei secoli successivi dette regole divennero sempre più complesse e minuziose, anche e soprattutto a causa del ricchissimo contributo giurisprudenziale.

Il termine che, sin da tempi risalenti del periodo arcaico, stette ad indicare, nel loro complesso i cespiti patrimoniali di un soggetto defunto fu quello di *hereditas*<sup>2</sup> (eredità), vennero corrispondentemente denominati *heres* o *heredes* (eredi) coloro che avessero acquistato in tutto o in parte la titolarità del patrimonio. È il caso, tuttavia, di precisare che non tutti i diritti facenti capo al defunto potevano essere devoluti ai successibili. Alcuni diritti del defunto<sup>3</sup>, infatti, a causa del loro carattere strettamente personale, furono, comunque considerati sempre intrasmissibili con successione a causa di morte.

La giurisprudenza preclassica e classica inquadrarono il fenomeno ereditario entro il più ampio concetto della *successio in (universum) ius*<sup>4</sup> ossia la successione nella situazione giuridica del defunto. Con tale espressione si voleva evidenziare che essa dava luogo ad una ipotesi di subingresso di un soggetto giuridico (*successor*) cioè di un precedente titolare antecessore (*antecessor*) nel complesso delle situazioni giuridiche attive e passive, se ed in quanto trasmissibili, facenti capo allo stesso. Per designare l'*antecessor* si usò anche l'espressione ellittica *de cuius*<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> Si veda G. IMPALLOMENI, in *Noviss. Digesto it. voce: Successioni (Diritto Romano)*, Torino, 1971, 706 ss. Per il quale "*hereditas* è intesa, come rivela Africano in D, 50, 16, 208 in due sensi: sia come *universitas iuris*; sia come diritto soggettivo spettante all'erede, e avente ad oggetto l'*hereditas* intesa nel primo senso, cioè come *universitas*. Tale diritto soggettivo è acquistato *ipso iure*, all'atto stesso della delazione, dai cosiddetti eredi necessari in senso formale; mediante adizione dagli eredi volontari.

<sup>3</sup> Cfr. A. GUARINO, *Diritto Privato Romano*, Napoli, 1997, 445 ss., in cui si legge che intrasmissibili sono, tra gli altri, il diritto *ususfructus*, quello di *usus*, i crediti da *mandatum*.

<sup>4</sup> G. IMPALLOMENI, in *Noviss. Digesto it. voce Successioni (Diritto Romano)*, Torino, 1971, 706, secondo il quale "le espressioni *successio* (succedere), *successio in locum et ius* (successione nell'intero patrimonio), sembrano indicare la mera sostituzione di un soggetto ad un altro in una determinata posizione; ciò si manifesta per una serie di istituti, diversi per presupposti ed effetti. Se ne conclude che le suddette denominazioni, nel linguaggio giuridico romano, non hanno un significato tecnico; piuttosto esse servono a descrivere una certa fenomenologia generale".

<sup>5</sup> L'espressione per intero è: "*is de cuius hereditate agitur*".

L'acquisto del patrimonio del *de cuius* da parte del *successor* realizzava la *successio in ius*. Sebbene il momento acquisitivo venisse, di regola, fatto coincidere con la morte dell'antecessore, in realtà, non sempre ciò si attuava in una sola volta e *ipso iure*.

Poteva, infatti, accadere che fossero necessari, ai fini dell'acquisto altri fatti o atti giuridici perfezionativi. Occorre, pertanto, in diritto romano, così come nell'ordinamento vigente, tenere distinti i due momenti, della apertura della successione e dell'acquisto dell'eredità da parte del chiamato.

L'apertura della successione si identificava dal punto di vista logico e cronologico, con la morte del *de cuius* e implicava la trasformazione dell'astratta chiamata in delazione, cioè nella concreta messa a disposizione del patrimonio successorio al chiamato. Il periodo di tempo eventualmente necessario per l'accertamento della *vocatio* applicabile e l'individuazione del chiamato alla successione veniva considerato come non trascorso, pertanto, la delazione si riteneva verificata retroattivamente, fin dalla morte del *de cuius*.

Detto acquisto poteva avvenire o *ipso iure*, senza necessità, quindi, di alcun atto giuridico posto in essere dal chiamato e, in tal caso, l'apertura della successione finiva inevitabilmente per coincidere con la delazione, o, talvolta, a seguito di accettazione (*aditio*) dell'eredità da parte del soggetto delato.

L'acquisizione *ipso iure* del patrimonio successorio poteva aversi in due casi: allorquando vi fosse la *delatio hereditatis (ex testamento o ab intestato)* a favore di un discendente che fosse *in potestate del de cuius (heres suus)* al momento della di lui morte, oppure la *delatio hereditatis ex testamento* (sicuramente non *ab intestato* mancandone il presupposto soggettivo) a favore di un *servus cum libertate heres*

*institutus*, cioè ad uno schiavo che fosse stato dichiarato libero ed erede. L'*heres suus* e il *servus cum libertate institutus*, in quanto costretti ad acquistare l'eredità anche contro la loro volontà, venivano denominati *heredes necessari* (*rectius necessitati*)<sup>6</sup>.

L'acquisto del patrimonio mediante accettazione, invece, poteva aversi quando, mancando *heredes necessari*, l'eredità fosse devoluta a successori *extranei* alla famiglia del defunto<sup>7</sup> o, anche, in caso di *bonorum possessio*. In virtù del fatto che gli *heredes extranei* acquistavano il patrimonio ereditario solo se lo avessero voluto, erano anche detti eredi volontari (*heredes voluntarii*), così come *voluntarii* erano anche i *bonorum possessores*.

Le forme di accettazione previste erano la *cretio*, ossia l'accettazione solenne della eredità, per la quale la forma era vincolata, la *pro herede gestio*, cioè il comportamento concreto di chi intendesse accettare l'eredità devolutagli, che si concretizzava con il compimento di atti conclusivi<sup>8</sup> e, infine, l'*aditio bonorum possessionis*, cioè il riconoscimento e quindi l'accettazione, della *bonorum possessionis* offerta dal magistrato<sup>9</sup>.

Durante il periodo postclassico le regole sull'*aditio hereditatis* e sulla *bonorum*

---

<sup>6</sup> Più precisamente, il primo veniva qualificato "*heres suus et necessarius*" (erede domestico e necessitato), il secondo era indicato più brevemente come mero "*heres necessarius*", si veda, in tal senso, G. IMPALLOMENI, in *Noviss. Digesto it.* voce: *Successioni (Diritto Romano)*, Torino, 1971, 707.

<sup>7</sup> E quindi a soggetti *liberi non in potestate, adgnatus proximus, gentiles*, altre persone istituite dal *de cuius* tra i parenti e tra i non parenti.

<sup>8</sup> A titolo meramente esemplificativo A. GUARINO, *Diritto Privato Romano*, Napoli, 1997, 449 ss., che riporta l'impossessamento di beni ereditari, il pagamento dei debiti del *de cuius*.

<sup>9</sup> Si veda, G. IMPALLOMENI, in *Noviss. Digesto it.* voce: *Successioni (Diritto Romano)*, Torino, 1971, 707, secondo il quale "accanto al sistema civile esiste il sistema successorio della *bonorum possessio* intesa come attribuzione a determinati soggetti del patrimonio del *de cuius*. Anche a proposito della *bonorum possessio* il D. 50,16, 208, mette in risalto i due significati attribuiti alla eredità: cioè quello oggettivo di *universitas* e quello di facoltà a pretendere tale *universitas*, spettante al chiamato pretorio." Detto atto era peraltro privo, ovviamente, di ogni efficacia, se non interveniva a realizzare una concreta *datio pretoris* (concessione pretoria).

*possessio* subirono una notevole evoluzione. Si finì per parlare, in ogni caso, di *aditio*, anzi, ponendo da parte il formalismo tipico della *cretio*, si sviluppò un orientamento decisamente favorevole all'ammissione, accanto alla *pro herede gestio*, di una accettazione informale (cosiddetta *aditio nuda voluntate*).

Anche la *pro herede gestio* finì col riportare, nel tempo, una evoluzione a seguito di interventi giurisprudenziali. Inizialmente, infatti, il concetto di *pro herede gestio* ricomprendeva solo atti di disposizione di cose ereditarie. Successivamente si finì per includere in detta fattispecie, prima qualsiasi negozio gestito *animo heredis* nell'interesse della *hereditas* e poi, anche la semplice manifestazione della volontà di divenire erede, a prescindere dal compimento di eventuali negozi ereditari.

Il concetto di *pro herede gestio* si è ampliato sempre di più, fino a considerare tale la disposizione, *animo heredis*, di cosa propria del delato o del terzo laddove vi fosse stata l'erronea convinzione che il bene oggetto dell'atto dispositivo rientrasse nell'asse ereditario<sup>10</sup>.

Le fattispecie di perfezionamento dell'acquisto a causa di morte presentavano delle peculiarità precise sulle quali è opportuno soffermarsi brevemente.

L'adizione costituiva un atto personale del delato, da questa premessa di base discendevano conseguenze di ordine logico nonché l'utilità di norme di carattere speciale.

In primo luogo l'incapace di intendere e di volere non avrebbe potuto accettare, né personalmente né tramite un rappresentante<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Era discusso in dottrina, invece, se l'adempimento della condizione potestativa, cui era subordinata la *heredis institutio*, costituisse *pro herede gestio*. Secondo la tesi negativa, sostenuta da Labeone l'avveramento della condizione serve solo ad aprire la delazione; di conseguenza l'adizione non può che essere un fatto diverso e successivo all'avveramento della condizione medesima, per quanto potestativa. La tesi contraria, che nell'adempimento della condizione vedeva già una *pro herede gestio* si direbbe non prevalsa (D.29, 2,21,1)

<sup>11</sup> Così non adisce nè l'infante nè il furioso.

Al sottoposto, invece, era consentita l'adizione ove fosse intervenuto valido *iussum*<sup>12</sup> da parte di colui che ne avesse potestà; qualora, poi, quest'ultimo fosse stato furioso e ad essere delato fosse stato il figlio, l'adizione dell'eredità devolutagli gli era comunque consentita<sup>13</sup>.

La *petitio bonorum possessionis*, istituto tipico dell'ordinamento pretorio, a differenza dell'adizione civile, non era considerato atto necessariamente personale. Da tale presupposto derivava, in primo luogo, che la *bonorum possessio* avrebbe potuto essere richiesta a mezzo di un rappresentante. Ove questi fosse stato privo di poteri, sarebbe stata possibile una ratifica intervenuta successivamente. A favore del furioso, la *bonorum possessio* decretale e forse solo temporanea, poteva essere richiesta dal curatore; il punto però era discusso. A favore del pupillo infante la richiesta avrebbe potuto essere esercitata dal tutore. Analogamente all'avente potestà sarebbe stato consentito di chiedere ed ottenere la *bonorum possessio* decretale in nome e per conto del delato sottoposto, sia che fosse infante sia che fosse furioso.

Infine, riconosciuta validità alla cosiddetta *rati habitio*<sup>14</sup>, venne considerata ammissibile la richiesta della *bonorum possessio*, da parte del sottoposto chiamato alla successione, pur in mancanza dello *iussum* dell'anteposto, a condizione che quest'ultimo avesse successivamente provveduto a ratificare.

In tema di *bonorum possessio* vigeva il cosiddetto *edictum successorium*. In base ad esso ogni delato disponeva, per richiederla, di un tempo determinato computato

---

<sup>12</sup> Detto *iussum* non richiedeva forme particolari e doveva, di regola, essere preventivo. Poteva, tuttavia, accadere che fosse successivo ove si trattasse di successione legittima da madre a figlio, in analogia con le regole in tema di *spatium ad deliberandum*.

<sup>13</sup> Giusta una costituzione di Antonino Pio.

<sup>14</sup> *Rati habitio constituet tuum negotium quod ab initio tuum non erat, sed tua contemplatione gestum.*

utilmente, trascorso il quale la delazione sarebbe stata devoluta al chiamato successivo.

Secondo il diritto civile il testatore avrebbe potuto apporre alla delazione un termine. Qualora questi non avesse previsto detto termine, tuttavia, la delazione avrebbe dovuto essere considerata perpetua. Si fece sempre più pressante, allora, per gli inconvenienti che inevitabilmente avrebbe comportato una delazione perpetua, la necessità di offrire uno strumento che assicurasse certezza ad eventuali terzi. Dal diritto onorario, così, venne concessa ai creditori ereditari, la facoltà di interrogare il delato sul se volesse o meno accettare l'eredità a lui devoluta. Costui si trovava, pertanto, obbligato a scegliere se adire o piuttosto ripudiare l'eredità. Il delato avrebbe potuto anche tacere e, in tal caso, sarebbe stato considerato rinunciante ai meri effetti pretori.

All'interrogatorio veniva concessa la possibilità di richiedere uno *spatium ad deliberandum* che poteva essere fissato di volta in volta dal pretore per una durata minima di cento giorni, termine entro il quale il delato aveva l'onere di adire. In caso di mancata accettazione il delato sarebbe stato considerato rinunciante<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> La rinuncia agli effetti pretori comportava la *denegatio* dalle azioni ereditarie a danno del rinunciante, che avesse voluto fare valere successivamente il titolo di erede civile. Agli eventuali chiamati ulteriori, che avessero adito, sarebbero spettate azioni pretorie, presumibilmente fittizie, come se fossero eredi a tutti gli effetti. Con Giustiniano il *tempus ad deliberandum* fu, poi, portato ordinariamente a nove mesi ma avrebbe potuto essere anche elevato fino ad un anno ove fosse stato concesso dall'imperatore. Inoltre, rispetto al classico, il diritto giustiniano invertiva gli effetti dell'istituto per quanto attiene il periodo di meditazione: con Giustiniano durante questo periodo il delato poteva rinunciare, ma se lo avesse lasciato trascorrere senza pronunciarsi, si considerava accettante. La richiesta del *tempus ad deliberandum* era incompatibile con il *beneficium inventarii*, introdotto da Giustiniano. Qualora ci fosse stata l'accettazione dopo la richiesta del *tempus* avrebbe continuato a sussistere per l'erede la responsabilità *ultra vires*.

## 2 Dal diritto romano al codice del 1942

In Italia il diritto ereditario romano continuò ad avere vigore anche dopo la conquista da parte dei longobardi della penisola.

Costituì una novità nel diritto successorio dell'alto medioevo non tanto la persistenza delle leggi romane, bensì l'assorbimento del diritto germanico, a sua volta caratterizzato da sostanziali differenze.

Fondamentale risulta, allora, ai fini del presente lavoro esaminare in modo distinto dai successivi l'Editto di Rotari, di gran lunga il più importante e l'unico che abbia avuto esclusiva applicazione nel nostro paese. L'Editto di Rotari costituì, a poco meno di cento anni dall'invasione della penisola, l'inizio dell'attività legislativa dei longobardi e presentò gli istituti di diritto privato più rispondenti allo spirito e alla civiltà germanica.

In primo luogo va sottolineato e notato che nel diritto ereditario longobardo mancò la previsione di una successione testamentaria<sup>16</sup>.

Per i longobardi l'eredità poteva essere devoluta solo nell'ambito del nucleo familiare. Il vincolo di sangue costituiva, dunque, la base del sistema successorio. Questo sistema chiamava i parenti alla successione. Essi venivano distinti secondo le linee o le generazioni e i gradi, non andando oltre il settimo.

Secondo l'Editto di Rotari (a.643)<sup>17</sup> unica fonte della successione ereditaria era la

<sup>16</sup> Quel che agli inizi del secondo secolo d.c., aveva osservato lo storico Tacito sui germani era ancora vivo ed attuale nei primi secoli del medioevo per le genti longobarde, come per le stirpi germaniche: il testamento era ignorato.

<sup>17</sup> Si vedano, ASTUTI, *Lezioni di storia del diritto Romano, Le fonti. Età romano – barbarica, seconda edizione*, Padova, 1968, 86 ss.; Sulla continuità dell'ordinamento giuridico dei Longobardi prima della conquista dei territori italiani e dopo: BOGNETTI, *Longobardi e Romani, (studi di storia e diritto in onore di E. Besta, IV*, Milano, 1939, ora in *L'età longobarda*, I, Milano, 1966, 83 ss.).

legge. L'erede era già tale per il solo fatto che sussistesse il vincolo di sangue e, pertanto, non poteva mai essere designato per testamento secondo la volontà del *de cuius*, il quale era privato di ogni facoltà dispositiva del patrimonio familiare, che veniva attribuito sempre ai soli membri della famiglia.

Il passaggio dei beni dal defunto ai successibili non dipendeva dalla volontà individuale, né del *de cuius* né dell'erede. La struttura familiare indicava già il successore che veniva designato per legge. Era inammissibile parlare di rinuncia alla eredità per l'Editto di Rotari e ugualmente inconcepibile per lo stesso erano gli istituti del beneficio di inventario e della separazione del patrimonio dell'erede da quello del morto. Detti istituti urtavano con i principi accolti dal primo legislatore longobardo.

Nel diritto successorio rotariano costituiva un principio fondamentale quello secondo il quale, neppure era consentito al *de cuius* donare o alienare in vita i beni facenti parte del patrimonio. Ciò al fine di trasmettere ai successori il patrimonio familiare intatto, così come questo era stato recepito dagli avi.

Per quanto fin qui detto, la dottrina individuò nel capo famiglia della *gens* germanica, più che un proprietario - secondo la nozione che di tale istituto si ha nell'ordinamento vigente -, un amministratore a vita del patrimonio ereditario per conto della comunità familiare e degli eredi.

La *ratio* di tale impostazione, con tutta probabilità, era quella di preservare la perpetuità di consorzi e comunioni familiari, considerati necessari per preservare e mantenere un benessere comune visto e considerato che esso era dato dal lavoro collettivo della famiglia. Non vi era alcun distinguo tra eredi e successori a titolo particolare in quanto tutti coloro a cui perveniva una parte dell'asse del *de cuius* erano semplicemente considerati eredi.

Pertanto l'erede, deceduto il *de cuius*, non aveva bisogno di ricorrere all'adizione. Quel che nel diritto romano era un'eccezione introdotta per gli *heredes sui et necessarii*, ossia la devoluzione *ipso iure* del patrimonio ereditario, costituì, invece, la regola nel diritto germanico. Non vi era, dunque, alcuna distinzione fra delazione e acquisto della eredità. Entrambi gli atti erano compresi nella devoluzione che si completava per il solo fatto dell'apertura la successione. Alla morte del *de cuius* gli eredi non acquistavano soltanto *ipso iure* la proprietà, ma anche il possesso dei beni ereditari, pur non avendone la materiale disponibilità. Gli eredi, già immessi nel possesso, dunque, ove necessario, avrebbero potuto esperire anche le azioni possessorie.

Non essendovi discontinuità o interruzione nel rapporto di pertinenza dell'eredità ai longobardi era ovviamente sconosciuto l'istituto dell'eredità giacente.

L'Editto di Rotari, come si è già detto, costituisce il primo intervento legislativo in Italia dell'invasione dei longobardi, tuttavia, è necessario estendere l'analisi all'ampio arco di tempo che comprende più di mezzo millennio di storia e ha visto l'evoluzione di una serie di istituti: così il testamento, come si è già detto, scomparve quasi completamente e, ove continuò ad esistere, subì importanti trasformazioni; la successione legittima longobarda dominò incontrastata il campo del diritto ereditario e differentemente dal diritto romano, venne data assoluta preferenza alla successione in linea maschile; il *de cuius*<sup>18</sup> fu privato giuridicamente di ogni libertà di disporre delle proprie sostanze ai fini successori, fuorchè nel raro caso dell'adozione, in quanto il suo patrimonio era destinato alla sua morte a pervenire intatto agli eredi designati per legge.

---

<sup>18</sup> Il quale, soltanto da Liutprando in poi, ebbe una facoltà limitatissima di disporre delle proprie cose nell'indirizzo obbligato della destinazione *pro anima*.

Lo stesso Editto di Rotari offrì al *de cuius* la facoltà di disporre di beni facenti parte del suo patrimonio strumenti giuridici caratterizzati dai requisiti della bilateralità e della irrevocabilità, dando origine alla cosiddetta successione contrattuale, la quale venne a concorrere con la successione legittima. La prima, tuttavia, servì esclusivamente a destinare *pro anima* la semplice quota disponibile a tale scopo e la seconda, cioè quella legittima, ebbe il compito di assegnare il resto del patrimonio agli eredi; contemporaneamente alle donazioni *pro anima* sorse l'istituto della riserva, che poneva un limite alla facoltà di disporre del *de cuius* per non deludere le aspettative ereditarie degli eredi e cominciarono a fare la loro comparsa *erogatores*, *dispensatores*, *fidecommissari*, i quali dovevano dare esecuzione alla volontà espressa dal disponente negli atti di donazione, ed infine ignorando l'istituto romano dell'adizione dell'eredità, il diritto longobardo stabilì l'immissione *ipso iure* dell'erede nel possesso del patrimonio ereditario.

All'inizio della nuova età del Rinascimento giuridico nel momento, cioè, in cui maestri di diritto si accingevano ad interpretare testi canonici e giustinianeî e, insieme a loro, innumerevoli giuristi operavano sulla base degli usi locali, per far in modo che ogni centro cittadino avesse un testo ordinato e completo di leggi, così si presentava il diritto successorio dell'alto medioevo. I giuristi del tempo non poterono non tener conto della situazione che si era determinata sia per non comprimere il sentimento religioso dei fedeli desiderosi di destinare parte dei propri beni per la salvezza dell'anima, sia per non sovvertire il sistema della successione legittima ormai profondamente radicato nella coscienza sociale. Per questi motivi, con sottile acume critico gli interpreti del *Corpus Iuris* cercarono di giustificare, con l'ausilio delle leggi romane, una realtà giuridica che di queste medesime leggi era spesso totale negazione;

si sforzavano, alla luce di esse, di non far apparire come deviazioni le novità che gli Editti Longobardi e la prassi avevano apportate rispetto al diritto romano.

Per tali ragioni, il diritto codificato negli statuti comunali e nelle leggi provinciali risultò molto diverso dal diritto ereditario della compilazione giustiniana. Da un lato si recepirono fedelmente gli usi giuridici osservati in una pratica plurisecolare, imperneata sulla successione legittima e sulla successione contrattuale, e dall'altro si accolse, con pesanti modifiche e limitazioni, la successione testamentaria romana.

La legislazione statutaria continuò a non accogliere il principio romano secondo il quale la trasmissione ereditaria si realizzasse attraverso l'atto dell'adizione. Questo orientamento è il segno rivelatore della tenace persistenza, anche dopo il XI secolo e per un lungo periodo di tempo ancora, dei caratteri altomedievali della proprietà e della famiglia, per cui gli eredi non acquistavano alla morte del *de cuius* un patrimonio che fosse loro estraneo. La giustificazione pratica del mancato recepimento dell'istituto dell'adizione è appunto data dal fatto che i beni rimanevano quasi sempre nell'ambito della famiglia.

La reintroduzione del testamento non creò stravolgimenti in quanto, a tale atto di ultima volontà, si faceva ricorso solamente, come alla successione contrattuale nell'alto medioevo, per distribuire *pro anima* una piccola parte del patrimonio, mentre il resto dei beni era lasciato alle norme dettate per la successione legittima.

La dizione che i beni passano all'erede *etiam si non fuerit apprehensa*, che si incontra in moltissimi statuti e che tanto ha imbarazzato la dottrina deve indurre a scorgere la piena consapevolezza del legislatore comunale di porre una eccezione all'istituto della adizione.

Anche per il diritto romano non tutti gli eredi avevano bisogno di compiere

l'adizione<sup>19</sup>, ma gli statuti estesero l'eccezione, alcuni genericamente a tutti gli eredi, altri, invece, soltanto agli ascendenti e discendenti diretti.

Talmente pregnante fu il principio della devoluzione dell'eredità *ipso iure* che anche laddove si accolse l'istituto dell'adizione, si diede comunque largo spazio alle presunzioni di accettazione. Con presunzioni si considerò accettata l'eredità per effetto di ogni atto di intromissione nel patrimonio del *de cuius*; e soprattutto si volle che tale accettazione avesse effetto retroattivo al tempo della apertura della successione a prescindere dal possesso materiale dei beni del *de cuius*.

Una diretta conseguenza di tale presupposto fu che il patrimonio del *de cuius*, anche quando l'erede fosse morto prima di averne preso possesso, ugualmente si trasmetteva al di lui erede, a differenza del diritto romano, secondo il quale non era ammissibile che si trasferisse agli eredi del chiamato all'eredità se da quest'ultimo non già acquistata.

Il codice Napoleonico all'articolo 724 ammise l'acquisto *ipso iure* della eredità soltanto per l'erede legittimo, mentre gli altri potenziali successibili ossia il coniuge, i parenti naturali e lo stato, per ottenere l'immissione nel possesso avrebbero dovuto presentare una domanda giudiziale. Il principio del diritto francese è stato trasfuso nel codice italiano senza che fosse effettuato alcuna distinzione di categoria di successori. Infatti l'art. 925 del codice civile del 1865 disponeva che il possesso dei beni del defunto si trasmette di diritto nella persona dell'erede senza bisogno di materiale apprensione. Detta norma, alla luce di quanto finora detto, non costituì certamente una novità per l'ordinamento italiano.

Secondo l'attuale disciplina data dall'art. 459 del cod. civ., l'eredità si acquista con

---

<sup>19</sup> Come già si è avuto modo di notare erano infatti esclusi dall'obbligo di adire gli *heredes sui* e gli *heredes necessari* rispettivamente i *fili familias* e gli schiavi manomessi ed istituiti eredi.

l'accettazione e gli effetti retroagiscono al momento nel quale si è aperta la successione. Si è così ritornati al concetto romano dell'*aditio*, ma si è ugualmente riconosciuto in virtù dell'art. 460 cod. civ., al chiamato il diritto di esperire le azioni possessorie sia contro i terzi che contro gli altri successibili al fine di consentire la conservazione e l'amministrazione dell'eredità, come meglio si vedrà nel prosieguo del presente lavoro.

### 3 Acquisto della qualità di erede nell'attuale sistema legislativo

Il codice civile 1942 non ha introdotto sostanziali innovazioni in materia di successioni, mantenendo inalterate le linee fondamentali di derivazione romanistica. Tuttavia non sono mancate modifiche apportate a singoli istituti.

Il legislatore nel sistema del nuovo codice ha, in primo luogo, cambiato la collocazione del libro delle successioni. Il codice abrogato inseriva le successioni nel titolo II del libro III, che era rubricato "dei modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose" ma tale collocazione è stata considerata non opportuna in quanto la successione non comporta sempre un trasferimento. Il legislatore della riforma ha scelto, invece, di dare collocazione autonoma al libro delle successioni e di inserirlo subito dopo quello delle persone e della famiglia, col quale il libro delle successioni ha un legame maggiore rispetto a quello delle obbligazioni.

È importante sottolineare, poi, in tema di principi generali, l'esplicita scelta legislativa, sulla quale ci si soffermerà nei successivi capitoli, in ordine alla necessità dell'accettazione, espressa o tacita, ai fini dell'acquisto dell'eredità.

L'art. 459 cod. civ., infatti, ha accolto il principio fondato sulla tradizione romanistica, secondo il quale l'eredità si trasmette al chiamato soltanto a seguito della sua accettazione, abbandonando così l'opposta soluzione, di derivazione franco germanica della cosiddetta *saisine iuris*, accolta, invece, nel vigore del codice civile abrogato, da un certo orientamento<sup>20</sup>. Ponendo in essere un atto avente valore di

<sup>20</sup> Il tal senso cfr. PACIFICI MAZZONI, *Istituzioni di diritto civile italiano*, II, seconda edizione, Torino, 1927, 58 ss.; NICOLÒ, *La vocazione ereditaria diretta e indiretta*, Messina, 1934, 32 ss.; DEGNI, *Lezioni di diritto civile*, Padova, 1935, 46 ss.. Opinione intermedia era poi quella che, partendo da un'analisi dell'art. 925 del codice del 1865 (il quale a differenza dell'art. corrispondente del c. Francese parlava del passaggio del possesso dei beni non anche dei diritti e di azioni), sosteneva che l'acquisto sebbene avvenga *ipso iure* è subordinato alla condizione sospensiva dell'accettazione; N. COVIELLO, *Delle successioni, Parte generale*, quarta edizione, interamente rifatta da L. COVIELLO, Napoli, 1935, 94 ss.. Soltanto in tal modo, si affermava, si sarebbe giustificato l'immediato passaggio del possesso di diritto dei beni all'erede sancito dall'art. 925 perchè non sarebbe mancato nell'acquirente condizionale l'*animus possidendi*, necessario ad integrare la fattispecie

accettazione non si acquista un bene giuridico determinato (o una definita quota di patrimonio) ma si passa dalla condizione di chiamato a quella di successore universale del defunto. Il chiamato acquista, cioè, la qualità di erede e subentra *in universum ius*, nella totalità delle situazioni giuridiche facenti capo al *de cuius*. Tale qualità deve essere considerata in modo unitario ed indivisibile e non consente all'interessato di selezionare, su un piano qualitativo o quantitativo, quali beni o diritti rientranti nell'asse fare propri.

Il patrimonio ereditario, quale complesso di situazioni differenziate e pur teoricamente divisibili, non può essere, quindi, scomposto dal chiamato, tanto meno egli ha la facoltà di subordinare l'accettazione ad un evento futuro ed incerto, non si ammette, dunque, una acquisizione parziale o condizionata. Neppure, nel rispetto del principio di derivazione romanistica *semel heres, semper heres*, il potenziale erede può sottoporre l'accettazione a termine iniziale o finale (art. 475 secondo comma cod. civ.); ove apposti, sia il termine che la condizione rendono nulla l'intera dichiarazione.

---

possessoria, e che avrebbe dovuto escludersi se il chiamato non si fosse dovuto considerare neanche acquirente (erede) condizionale. E si sarebbe spiegato ancora la facoltà di esperire mezzi conservativi dell'eredità, concessa al chiamato, come ad ogni altro titolare di diritti condizionali. La suprema corte ha sostenuto con sent. 9 dicembre 1936, in *Rep. Foro it.*, 1936, voce *Successioni* n. 172-173 che, per il nostro diritto non si era eredi contro la propria volontà e che quindi nessuno potesse essere costretto ad accettare una eredità quando non volesse. A giudizio della cassazione, il principio di cui all'art. 925 cod. civ. 1865, si riferiva soltanto al trapasso del possesso ma non importava attribuzione della qualità dell'erede indipendentemente dall'accettazione espressa o tacita. Doveva dedursi, quindi, che il successibile, fino a quando non avesse accettato non diventava erede, non aveva diritti ed obblighi nei confronti della eredità e non aveva veste per essere convenuto quale erede; e che incombesse al creditore della eredità il quale avesse chiamato i successibili in giudizio, di fornire la prova non soltanto della vocazione ereditaria, per legge o per testamento, ma anche della loro accettazione. E' bene chiarire però, che stesso parte della dottrina francese durante il periodo del codice napoleonico, dichiarava che fosse tutt'altro che certo il significato dell'art. 724, sicchè tentanto di conciliare gli artt. 724 e 725 il dubbio portava ad una diversa conclusione: quello secondo la quale l'eredità doveva "bensì intendersi passata *ipso iure*" dal defunto all'erede al momento dell'apertura della successione, ma non in modo definitivo; l'accettazione avrebbe confermato l'acquisto già verificatosi mentre una eventuale rinuncia avrebbe funzionato da condizione risolutiva dello stesso. L'accettazione in sostanza avrebbe avuto non una funzione positiva bensì semplicemente negativa, perchè avrebbe avuto l'effetto di escludere ogni possibilità di rinuncia. Una semplice importante conseguenza di questa affermazione era che il chiamato sarebbe stato senz'altro tenuto al pagamento dei debiti del *de cuius* salvo che avesse dimostrato di aver formalmente e validamente rinunciato mentre il creditore del *de cuius*, che avesse agito contro il chiamato si sarebbe dovuto limitare a provare la vocazione ereditaria". Si veda anche U. NATOLI, L'amministrazione dei beni ereditari, I,13 ss. e E. BETTI, *Diritto di successione parte generale*, 192 ss.

L'accettazione di eredità è, infatti, un negozio puro o *actus legitimus* conseguentemente il chiamato all'eredità ha solo la facoltà di decidere se accettare o rinunciare.

Il problema relativo al momento in cui si verifica l'acquisto dell'eredità da parte del chiamato può dirsi ormai risolto per il tramite dell'esplicita enunciazione che l'eredità si acquista con l'accettazione. Si conclude così legislativamente la disputa, vivace sotto il cod. del 1865, che vedeva assolutamente maggioritaria la dottrina secondo la quale al chiamato passava *ipso iure e in die mortis* il solo possesso dei beni, mentre la proprietà si acquistava a seguito dell'accettazione<sup>21</sup>.

Strettamente connesso con il problema dell'acquisto dell'eredità si presenta, poi, quello relativo al passaggio del possesso dei beni ereditari nel chiamato con la conseguenza che questi ha diritto di esercitare le azioni a difesa del possesso medesimo. Anche sulle dispute, cui esso aveva dato origine, il nuovo codice ha posto fine, accordando, con norma esplicita, al chiamato la facoltà autonoma, perché svincolata dai presupposti e della continuazione del possesso e dell'acquisto

---

<sup>21</sup> Si veda GORGONI, *La circolazione traslativa del possesso*, Napoli, 2007, 42, secondo la quale “le origini dell'art.1146 cod. civ. riconducibili a due previsioni del codice del 1865 art 693 1 comma e l'art. 925 sono da rintracciarsi nell'antico istituto della *Gewere*. A differenza del diritto romano per il quale non era possibile in alcun caso la successione nel possesso per quello germanico penetrato con i franchi nelle *coutumes* quindi nel codice napoleonico fino ad arrivare passando attraverso i codici preunitari al codice italiano la *gewer* era trasmissibile agli eredi. Questo singolare istituto diede vita ad altrettanto discussa *saisine* che inizialmente circoscritta ai beni costituenti comunità familiare divenne col tempo possesso garantito contro i terzi tanto che per effetto della stessa sembra che il possesso del *de cuius* si trasferisse all'erede: *saisine nihil aliud est quam continuatio possessionis a moriente in heredem*. Il codificatore italiano posto di fronte ai due sistemi alternativi - quello francese appena descritto e quello austriaco prussiano il cui paragrafo 797 stabiliva che l'erede non potesse di autorità propria prendere possesso dei beni ereditari dovendo domandare al giudice l'aggiudicazione dell'eredità e l'immissione nel legale possesso - optò per le ragioni che al codice civile cercò di chiarire per il sistema francese fondato sulla trasmissione del possesso: il sistema francese risponde meglio al concetto della personalità giuridica del defunto negli eredi che lo rappresentano e si mostra più conforme al costume della maggioranza dei cittadini. Ripugna che un figlio sia tenuto a chiedere al magistrato il possesso dei beni devolutigli per successione, quel possesso che nella maggior parte dei casi egli già ritiene di fatto”.

dell'eredità di esercitare una serie di atti cautelativi e conservativi dei beni ereditari.

Il legislatore del codice civile del 1865 all'articolo 934, in maniera alquanto sintetica, disponeva che l'accettazione è espressa quando il chiamato abbia assunto il titolo o la qualità di erede in un atto pubblico o in una scrittura privata ed è tacita quando l'erede compia un atto che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede e che presuppone necessariamente la sua volontà far propria l'eredità. Nel codice civile vigente il legislatore ha disciplinato separatamente in due articoli le diverse fattispecie.

Per una corretta prospettazione della questione va preliminarmente osservato che, nel concetto di accettazione di eredità sono ricomprese varie fattispecie, tra loro eterogenee, che non implicano tutte una consapevole decisione del chiamato. Ne appare pertanto opportuna una trattazione separata.

Con maggiore accuratezza e precisione rispetto all'art. 934 del codice civile abrogato, l'art. 475 fornisce la nozione di accettazione espressa della eredità.

L'accettazione espressa può essere pura e semplice ovvero col beneficio di inventario. Mentre in quest'ultimo caso l'accettazione deve essere attuata con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere, secondo le rigide prescrizioni e modalità dettate dall'art. 484 cod. civ., l'accettazione pura e semplice può essere contenuta in un atto pubblico o anche in una scrittura privata, laddove il chiamato dichiara di accettare ovvero assuma il titolo di erede.

In proposito va sottolineato che a norma dell'articolo 473 cod. civ. l'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche, le associazioni, fondazioni e agli enti non riconosciuti, fatta eccezione per le società commerciali, non può farsi che col

beneficio di inventario<sup>22</sup>: cosicché l'accettazione pura e semplice si configura come atto che deve far capo necessariamente ad una persona fisica oppure ad una società.

Ciò premesso, il contenuto dell'atto deve implicare, sia pure attraverso un'ampia libertà di formulazione, la manifestazione di una scelta consapevole da parte del chiamato, volta all'acquisto della eredità: è pertanto da escludere, a titolo esemplificativo, che abbiano valore di accettazione la mera espressione dell'opinione di essere già divenuto erede, oppure l'erronea affermazione della impossibilità di rinunciare alla eredità.

Benché non recettizia la dichiarazione di accettazione, per avere rilevanza giuridica, deve essere stata emessa, ciò in quanto è di fondamentale importanza che sia realizzato quanto occorre per assicurare la conoscibilità della scelta dell'accettante da parte dell'ambiente sociale in cui l'atto è destinato a spiegare i suoi effetti.

L'accettazione tacita, ai sensi dell'art. 476 cod. civ., si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

In proposito occorre subito chiarire che, in realtà, la legge non configura, nel nostro caso, una manifestazione tacita di volontà nello stesso senso in cui si parla, in generale, della possibilità di attuare con un comportamento concludente una scelta negoziale. Difatti, rilevante non è una volontà di accettare desumibile, anziché da una dichiarazione espressa, *rebus ipsis et factis*.

Per convincersene è sufficiente considerare innanzitutto che una volontà di accettare

---

<sup>22</sup> Ma si confronti sul punto anche l'opinione espressa nello studio Consiglio Nazionale del Notariato, *L'«acquisto puro e semplice della eredità devolute agli enti. Una rilettura degli artt. 473, 485, 487, 488, 493, 527 cod. civ.*, approvato dalla commissione studi civilistici del 30 ottobre 2008, a cura di G.Perlingieri, di cui meglio infra.

espressa verbalmente è del tutto irrilevante. Apparirebbe allora incoerente se il legislatore avesse consentito l'attribuzione di un valore maggiore ad una dichiarazione indiretta piuttosto che ad una specifica manifestazione, sia pure soltanto orale.

In secondo luogo certamente non qualsiasi comportamento tenuto dal chiamato può costituire accettazione tacita di eredità. L'art. 476 cod. civ., infatti, richiede per la *pro herede gestio* un atto che il chiamato non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

Presupposto fondamentale ed indispensabile è stata giustamente ritenuta la consapevolezza, da parte del chiamato dell'esistenza di una delazione in suo favore: altrimenti il valore attribuito agli atti di gestione del patrimonio ereditario diverrebbe privo di idonea giustificazione. Diretta conseguenza del presupposto appena esaminato sono gli articoli 477 e 478 cod. civ..

Nell'attuale sistema normativo, come in quello previgente, non esisterebbero, secondo parte della dottrina, altre forme di accettazione dovendosi ricondurre alla nozione di accettazione tacita le cosiddette ipotesi di accettazione presunta e quelle dichiarate dalla legge.<sup>23</sup>

Tuttavia, per altri autori<sup>24</sup>, si potrebbe configurare anche l'accettazione presunta nelle ipotesi, tassativamente individuate, in cui il legislatore ricollega l'acquisto della eredità alla mera omissione di specifici comportamenti (rinuncia alla eredità, dismissione del possesso, compimento dell'inventario, dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario).

Va sottolineato tuttavia, come sempre quando si invocano pretese presunzioni *iuris*

---

<sup>23</sup> GIANNATTASIO, *Delle successioni. Disposizioni generali - Successioni legittime*, I, in *Commentario del codice civile*, I, Torino, 1959, 96.

<sup>24</sup> G. IMPALLOMENI, in *Noviss. Digesto it. voce Successioni (Diritto Romano)*, Torino, 1971, 706.

*et de iure*, che, in realtà, l'acquisto dell'eredità non si ricollega ad una presunzione della volontà di accettare, considerata di per sé del tutto irrilevante, ma ad una fattispecie legale tipizzata, al cui perfezionarsi si determina *ipso iure* l'effetto previsto dalla legge.

Resta, in ogni caso, la necessità di consapevolezza del chiamato della appartenenza dei beni posseduti al compendio ereditario.





## CAPITOLO 2

### L'ACCETTAZIONE TACITA: CARATTERI GENERALI E PROBLEMATICHE DI NATURA ESEGETICA

**SOMMARIO: 1 VOCAZIONE, DELAZIONE E ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - 2 RICOSTRUZIONE SISTEMATICA E NATURA GIURIDICA DELLA ACCETTAZIONE TACITA DELLA EREDITÀ - 3.1 ACCETTAZIONE TACITA E FATTISPECIE DISCIPLINATE: GLI ARTICOLI 477 E 478 COD. CIV. - 3.2 SEGUE: L'ART. 485 COD. CIV. - 4 ACCETTAZIONE DI EREDITÀ CHE COSTITUISCE REVOCA DELLA PRECEDENTE RINUNCIA - 5 ACCETTAZIONE TACITA DELLA EREDITÀ E CAPACITÀ DEL DELATO**

#### **1 Vocazione, delazione e accettazione dell'eredità**

Il procedimento successorio è un fenomeno complesso che si articola in fasi logicamente e cronologicamente successive. La prima delle tre fasi è l'apertura della successione che, a norma dell'art. 456 cod. civ., si verifica al momento della morte e nel luogo dell'ultimo domicilio del *de cuius*. L'articolo in esame, quindi, innanzitutto individua nella morte l'evento produttivo della apertura della successione. Esso, poi, comprende due elementi di particolare importanza: la determinazione temporale<sup>25</sup> (momento di inizio del fenomeno

<sup>25</sup> Si veda, tra gli altri CICU, *Successioni per causa di morte. Parte Generale. Delazione e acquisto della eredità*, in *Tratt. Cicu Messineo*, Milano, 1961, 37, secondo il quale "è al momento della morte che si ha riguardo per determinare le persone che, chiamate a succedere, possono effettivamente succedere; e ad esso si risale sempre. In virtù del principio della retroattività di tutti gli effetti al momento della apertura della successione, in coerenza del principio della continuità dei rapporti giuridici che con la figura dell'erede si vuol conseguire. Soltanto la morte determina l'apertura della successione. Il nostro diritto non conosce l'istituto della morte

successorio) e la determinazione spaziale (sede del fenomeno successorio). In particolare, ai fini della individuazione del luogo di apertura della successione si ha esclusivo riguardo all'ultimo domicilio del defunto, ossia a quello in cui aveva stabilito il centro principale dei propri affari e interessi, sia materiali ed economici sia morali, sociali e familiari<sup>26</sup>. Non hanno alcun rilievo, allora, nè il luogo della morte, nè la dimora nè la residenza del *de cuius*. A quest'ultima tuttavia si fa riferimento, nell'ambito del fenomeno successorio, in alcune ipotesi sia pure eccezionali<sup>27</sup>.

Si ha poi la seconda fase costituita dalla vocazione, ossia, la designazione fatta per legge o per testamento di coloro i quali dovranno succedere.

Bisogna subito evidenziare che questa definizione non coincide con quella codicistica: laddove all'art. 460 cod. civ. si parla di chiamato, infatti il legislatore in realtà fa riferimento a colui il quale è già delato. I poteri di cui gode il soggetto, che sia soltanto chiamato alla eredità, sono differenti rispetto a colui in quale è già delato<sup>28</sup>. La qualifica di vocato alla eredità non è

---

civile che in altre legislazioni consegue alla condanna all'ergastolo. Nonostante le gravissime limitazioni alla capacità che questa condanna comporta nel nostro diritto, non annienta la qualità di soggetto di diritti. (...) Data l'importanza che per molti riflessi, non solo ereditari, ha il fatto della morte, la legge vuole che esso sia pubblicamente accertato. Ciò avviene mediante la formazione dell'atto di morte inserito nei registri dello stato civile. Come per gli atti di stato civile, ad esso bisogna far capo quando si vuol provare il fatto della morte. Non si possono quindi far valere diritti conseguenti alla morte di una persona se non producendo l'atto di morte: ove questo non sia stato redatto, o contenga erronee indicazioni, chi vi ha interesse dovrà anzi tutto ottenere sentenza di rettificazione dell'atto. Ma non nel momento in cui si forma l'atto, o esso è trascritto nei registri, si apre la successione. L'atto di morte deve indicare, oltre il luogo ed il giorno, anche l'ora della morte. Il momento preciso della morte può avere molta importanza agli effetti ereditari in caso di morte quasi contemporane di due o più persone che abbiano titolo a ricevere reciprocamente l'una dall'altra".

<sup>26</sup> Cfr. Cass., 29 marzo 1996, n. 2875, in *Ced. Cass. r.v.* 205566 e Cass., 20 luglio 1999, n. 7750, in *Giust. Civ. Mass.* 1999.

<sup>27</sup> A titolo esemplificativo, si fa riferimento alla residenza ai fini tributari per l'individuazione dell'Ufficio della Amministrazione finanziaria presso il quale va consegnata la dichiarazione di successione. In tal senso, si veda, anche, ALBANESE, *Il tempo e il luogo di apertura della successione*, in *Vita not.*, 2008, 379 ss.

<sup>28</sup> Cfr. CARIOTA-FERRARA, *Le successioni a causa di morte, Parte generale*, Napoli, 1995, 97 ss. e MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, III, 2, Milano, 1959, 36. I principali tra questi poteri sono: la richiesta di apposizione di sigilli e la richiesta di rimozione degli stessi, rispettivamente disciplinate dagli artt. 753, n. 2 c.p.c. e 763, comma primo c.p.c.; la richiesta di formazione di inventario di cui all'art. 769 comma primo c.p.c.; la richiesta di nomina di un curatore della eredità giacente disciplinata dall'art. 528 cod. civ. inoltre, gli istituiti sotto condizione e i rappresentanti dei nascituri possono chiedere provvedimenti

irrilevante per l'ordinamento giuridico. Ai soggetti in questione, ossia a coloro i quali siano solo chiamati, spettano poteri, sia pure minori rispetto al delato, idonei a tutelare la loro aspettativa di delazione<sup>29</sup>.

Il termine "delazione" dell'eredità, come già si è avuto modo di esporre nel capitolo precedente, risale al diritto romano<sup>30</sup> e vuol significare l'offerta del patrimonio ereditario ad un soggetto il quale ha, di conseguenza, il diritto di acquistarlo attraverso un atto di accettazione, o di rinunciarvi.

La delazione consiste precisamente nel prodursi dell'effetto specifico del titolo legale o testamentario in favore del designato.

In realtà è necessario sottolineare che la distinzione tra le due nozioni rispettivamente, di vocazione e delazione non è pacifica in dottrina, in quanto la distinzione tra delazione e vocazione non troverebbe alcun riscontro normativo e, in definitiva, potrebbe anche finire per duplicare lo stesso concetto.

Secondo un'opinione<sup>31</sup>, infatti, la vocazione e la delazione rappresenterebbero lo stesso fenomeno visto da due punti di vista diversi, oggettivo il primo e

---

cautelari alla autorità giudiziaria nei confronti delle persone a cui spetta l'amministrazione e i chiamati ulteriori possono chiedere la fissazione di un termine per l'accettazione, ai sensi dell'art. 481 cod. civ.

<sup>29</sup> È opportuno riportare anche altra opinione sostenuta da una non recente sentenza, CASS., 16 agosto 1993, n. 8737, in *Mass.* 1993, che si è pronunciata nel senso di attribuire al soggetto in aspettativa di delazione il diritto di accettare l'eredità immediatamente, ma con efficacia subordinata al venir meno del diritto di accettare dei primi chiamati. La tesi è seguita in dottrina da L.FERRI, *Successioni in generale*, artt. 456- 511, 139. Così anche SAPORITO, *L'accettazione dell'eredità*, in *Successioni e donazioni* a cura di P. Rescigno, I, Padova, 1994, 191 e REGINE, *Chiamati ulteriori e accettazione dell'eredità*, in *Nuova giur. Civ. Comm.*, 1994, I, 438 ss. i quali però negano che al soggetto per cui la delazione è differita competano gli stessi poteri spettanti al chiamato (rectius: delato), quali ad esempio, quelli di esercitare le azioni possessorie e di compiere gli altri atti conservativi previsti dall'art. 460 cod. civ.. *Contra* CARIOTA-FERRARA, *Le successioni a causa di morte, Parte generale*, Napoli, 1995, 251 ss., nonché RANDO, *Delazione simultanea e accettazione dei chiamati in subordine*, in *Giust. Civ.* 1994, I, 3241 ss., i quali ritengono inammissibile un'accettazione condizionata per la semplice ragione che prima del verificarsi della condizione manca l'attualità della delazione, la sola che consenta l'accettazione. Parte della dottrina ritiene invece proprio invalido l'eventuale atto di accettazione compiuto prima che la delazione sia divenuta attuale.

<sup>30</sup> Si legge nel pr. 151, Dig. 50, 16: "*delata hereditas intelligitur quam quis possit adeundo consequi*". Si aveva delazione in quanto e quando vi fosse possibilità di adire l'eredità.

<sup>31</sup> Così BURDESE in GROSSO E BURDESE, *Le successioni, Parte generale*, in *Trattato Vassalli*, XII-1, Torino, 1977, 68.

soggettivo il secondo. Sotto il primo profilo si intende il complesso dei rapporti giuridici, facenti capo al *de cuius*, tutelato al fine di essere attribuito all'erede; sotto il profilo soggettivo si intende, invece, la chiamata per legge o per testamento, diretta a prendere il posto del soggetto estinto.

Per altra ricostruzione, ancora, la vocazione rappresenterebbe il titolo in forza del quale avviene la delazione<sup>32</sup>.

In particolare, qualora la disposizione testamentaria fosse sottoposta a condizione sospensiva la delazione non sarebbe attuale e l'attribuzione del diritto di successione risulterebbe produttiva di effetti solo al verificarsi dell'evento dedotto in condizione: in questa fase, l'eredità o il legato rimarrebbero vincolati a favore del beneficiario. La delazione sarebbe sospesa anche nei casi di disposizione testamentaria a favore di nascituro non concepito e di ente giuridico da costituire<sup>33</sup>: in tale ipotesi, la *condicio*

---

<sup>32</sup> In tal senso TRABUCCHI-RASI CALDOGNO, *Le successioni (dir. civ.): Successione legittima*, in *Novissimo Digesto*, 765; Secondo ANDREOLI, *La vocazione ereditaria*, in *Studi Senesi*, LIV, Siena, 1940, 189 ss., la delazione sarebbe una conseguenza della vocazione, costituendo questa il titolo a succedere, e cioè propriamente la giustificazione del futuro acquisto ereditario: essa sarebbe un *præius* della delazione.

<sup>33</sup> È il caso di precisare che la dottrina non è concorde sulla natura giuridica della capacità a succedere dei nascituri. Alcuni autori, per tutti si veda CICU, *Successioni per causa di morte. Parte Generale. Delazione e acquisto della eredità*, in *Tratt. Cicu Messineo*, Milano, 1961, 70 ss., basandosi soprattutto sul testo dell'art. 462 cod. civ. ravvisano nell'ipotesi dei nascituri una capacità giuridica anticipata rispetto al momento della nascita. Sempre nel quadro di una sia pur peculiare capacità provvisoria, che diventa definitiva se il concepito viene ad esistenza si veda C.M. BIANCA, *La famiglia- Le successioni*, II, Milano, 2001 203; di una capacità esistente ma parziale, perchè limitata ai soli diritti espressamente riconosciuti dalla legge PELOSI, *La patria potestà*, Milano, 1965, 215; di una capacità quiescente o condizionata, invece, parlano CARIOTA – FERRARA, *Le successioni a causa di morte, Parte generale*, Napoli, 1995, 154 e TORRENTE, *La donazione*, Milano, 2006, 362. Altri autori distinguono tra nascituri concepiti e non concepiti, attribuendo soltanto ai primi la capacità di succedere perchè è la stessa legge ad equiparare il concepimento alla nascita, non solo nel primo comma dell'art. 462 cod. civ., ma anche nel secondo comma dell'art. 643 cod. civ. che attribuisce ai genitori l'amministrazione dei beni lasciati al concepito, a differenza dei beni lasciati ai non concepiti, in tal senso si veda SANTORO – PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, nona edizione, Napoli, 1976, 747. Altri autori ancora giungono praticamente alle stesse conclusioni attraverso la teoria della finzione: Dopo aver rilevato che una capacità a succedere anticipata è un assurdo logico, osservano che appare più semplice ritenere che il legislatore abbia operato attraverso lo strumento tradizionale della finzione: il nascituro succederebbe solo perchè, in virtù di una finzione legale, la sua nascita si considera già avvenuta al tempo della apertura della successione. L'allargamento della capacità è, secondo questa teoria, ottenuto grazie all'ampliamento del concetto di esistenza che può valere solo sul piano della realtà giuridica, non certo sul piano della realtà fisica, così L. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, in *Commentario del cod.civ.* a cura di Scialoja Branca, libro secondo, Delle successioni e donazioni (artt. 456- 511), terza edizione, Bologna - Roma, 1997, 147.

potrebbe ritenersi legale e riguarderebbe la venuta ad esistenza del beneficiario stesso.

La possibilità che la delazione non si realizzi al momento della apertura della successione e, cioè, che il successibile possa conseguire non già l'eredità ma proprio il diritto di accettare o meno quanto a lui devoluto dal *de cuius* solo in un tempo posteriore, costituirebbe la conferma, secondo l'opinione di autorevole dottrina, della tesi che vede distinte le nozioni di delazione e vocazione o chiamata alla successione<sup>34</sup>.

La delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria da parte del chiamato anche l'accettazione (o mediante *aditio* ovvero per effetto di *pro herede gestio* oppure ancora per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ.)<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> In tal senso si veda PIRAS, *Successione per causa di morte. Parte generale. Successione necessaria*, Milano, 1965, 68.

<sup>35</sup> In tal senso, CASS., 6 maggio 2002, n. 6479, in *Giust. Civ., Mass.* 2002, 769: "La delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante *aditio* oppure per effetto di *pro herede gestio* oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ. Pertanto, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del *de cuius*, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede"; nello stesso senso TRIB.BARI 8 febbraio 2011 n. 426 in *Riv. Not.* 2004, 1, 226: "La delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria da parte del chiamato anche l'accettazione mediante "*aditio*" oppure per effetto di "*pro herede gestio*" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ. Pertanto, spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del "*de cuius*", l'onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 cod. civ., l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede". Come ribadiscono anche le pronunzie di CASS., 12 marzo 2003, n. 3696 in *Mass.* 2003 e CASS., 6 maggio 2002, n.6479, in *Rep. Foro it.*, 2002, voce *Successione ereditaria*, n. 48., CASS., 30 ottobre 1991, n. 11634, in *MGI*, 991, a fronte di una nuova sentenza contraria della giurisprudenza di merito con nota di G. Musolino; si veda anche BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2006, 80 ss., il quale evidenzia come si tratti di un'applicazione del principio per cui non si ha acquisto di diritti e assunzioe di obblighi senza il consenso del soggetto interessato: il chiamato potrebbe avere ragioni

Al soggetto delato e non al chiamato spettano, prima della accettazione, particolari prerogative e, precisamente, il diritto di accettare l'eredità e l'esercizio di una serie di atti conservativi come previsto dall'art. 460 cod. civ.<sup>36</sup>. La delazione può avere titolo solo nella legge o nel testamento, in quanto nel nostro ordinamento è vietata la delazione pattizia, vale a dire il patto successorio istitutivo, stante l'espresso divieto contenuto nell'art. 458 cod. civ.<sup>37</sup>.

Con la delazione si offre al chiamato il diritto di accettare l'eredità, laddove per l'acquisto della qualità di erede, sia nell'ipotesi di successione legittima che in quella di successione testamentaria, è necessaria, anche da parte dello stesso, l'accettazione, secondo quanto chiaramente prescritto dall'art. 459 cod. civ..

In senso lato si può dire che l'accettazione dell'eredità è l'atto giuridico che consente al chiamato di diventare erede con efficacia retroattiva, operando in maniera che non si verifichi soluzione di continuità con il *de cuius*<sup>38</sup>. La qualità di erede, dunque, può conseguire alternativamente all'accettazione espressa, che si configura come un negozio unilaterale non recettizio<sup>39</sup>, o tacita, che si configura quale comportamento concludente del chiamato

---

economiche e morali per non divenire erede.

<sup>36</sup> Così PALAZZO in, *Le successioni in trattato di diritto privato*, a cura di Iudica- Zatti, Giuffrè, 1996, 190.

<sup>37</sup> In tal senso si veda anche GIANNATTASIO, *Delle successioni. Disposizioni generali - Successioni legittime*, I, in *Commentario del codice civile*, I, Torino, 1959, 16, secondo il quale neppure costituisce un *tertium genus* la successione necessaria delle persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti perchè essa non rappresenta altro che un limite legale alla libertà di disporre per testamento, che deve rispettare i diritti dei legittimari.

<sup>38</sup> Sull'inderogabilità (da parte del testatore o dell'erede) dell'effetto retroattivo dell'accettazione, in quanto conseguenza del concetto di successione universale quale successione *in locum et ius defuncti*, cfr. BONILINI, *Manuale del diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2006, 81 ss., il quale osserva come altresì tale carattere inderogabile trovi conferma anche nelle disposizioni di cui agli artt. 475 comma secondo e 637 cod.civ.

<sup>39</sup> Per parte della dottrina è negozio di adesione. In tal senso L.FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, Libro II, Delle successioni e donazioni (art. 456 -511) in *Comm. cod. civ.* Scialoja-Branca, terza edizione, Bologna-Roma, 1997, 237; AZZARITI, *L'accettazione dell'eredità*, in *Tratt. dir. priv.* diretto da Rescigno, vol. 5, Torino, 1982, 112; secondo SANTORÒ PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, 9 ed., Napoli, 1976, 217, appartiene al genere dei negozi complementari come si illustrerà meglio *infra*.

all'eredità<sup>40</sup>.

Si definisce "espresa" l'accettazione quando avviene mediante *aditio*, cioè attraverso dichiarazione esplicita di volontà, con cui si accetta l'eredità oppure si assume il titolo di erede, in un atto pubblico o in una scrittura privata. In tale fattispecie, si tratta di un negozio formale *ad essentialiam*.

Più frequente nella pratica è, però, la fattispecie di accettazione in forma "tacita", effetto di *pro herede gestio*, cioè del compimento da parte del chiamato di atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che questi non potrebbe compiere se non nella qualità di erede (art. 476 cod. civ.).

In ambedue i casi, la semplice delazione non è che la situazione in base alla quale i beni ereditari sono oggettivamente a disposizione dei chiamati<sup>41</sup>, il cui diritto di accettare l'eredità si prescrive nel termine di dieci anni dal giorno di apertura della successione<sup>42</sup>.

I soggetti che vi hanno interesse possono, comunque, domandare all'autorità giudiziaria di fissare un termine più breve entro cui il chiamato dichiarare se intende accettare o meno, trascorso inutilmente il quale il chiamato perde il diritto di accettare (art. 481 cod. civ.). Anche un coerede può essere soggetto interessato a far fissare un termine entro il quale un altro coerede dichiarare se accettare o meno<sup>43</sup>.

---

<sup>40</sup> Cfr. CASS., 21 ottobre 2011, n. 21902, in *Giust. civ. Mass.* 2011,10 ,1495.

<sup>41</sup> Cfr. in proposito, AZZARITI, *L'accettazione dell'eredità*, cit., 38.

<sup>42</sup> Cfr. CICU, *Successioni per causa di morte. Parte Generale. Delazione e acquisto della eredità*, in *Tratt. Cicu Messineo*, Milano, 1961, p.53, il quale così si esprime: "Parliamo di prescrizione perchè di essa parla l'art. 480 e dalla Rel alla comm. Reale risulta che lo si volle termine di prescrizione e non di decadenza perchè si parlò di diritto e non di facoltà. Ma se si tratta di diritto potestativo, come comunemente si ritiene, non dovrebbe esservi difficoltà ad ammettere decadenza, il che giustificerebbe meglio la contemporaneità della delazione.

<sup>43</sup> Cfr. TRIB. CAGLIARI, 23 dicembre 2000, in *Riv. giur. sarda*, 2001, 805.

Data la relativa non equiparabilità ad una sentenza, il provvedimento *inaudita altera parte* emesso dal presidente del tribunale, con cui si dichiara un chiamato a succedere decaduto dal diritto di accettare l'eredità per decorso del termine di cui all'art. 481 cod. civ. (cosiddetta *actio interrogatoria*), non è soggetto a trascrizione<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> Cfr. TRIB. ROMA, 19 gennaio 2000, in *Arch. civ.*, 2001, 345, con nota di Santasiere, *Diritto di accettazione dell'eredità. Decreto di decadenza inaudita altera parte. Trascrizione con riserva.*

## 2 Ricostruzione sistematica e natura giuridica della accettazione tacita della eredità

L'orientamento ormai prevalente in dottrina<sup>45</sup> tende oggi ad ammettere che il silenzio possa, alle condizioni che di seguito si illustreranno, costituire mezzo di manifestazione della volontà tanto per gli atti unilaterali recettizi quanto per quelli non recettizi, risultando così superate le obiezioni che riguardo ai primi erano state sollevate sotto la vigenza degli abrogati codici civile e di commercio in relazione alla operatività del principio di cognizione. Ovviamente, intanto, sarà possibile una simile manifestazione di volontà in quanto non siano legislativamente richiesti specifici requisiti formali per l'atto stesso, quali la forma scritta o, quanto meno, espressa<sup>46</sup>.

È stato al riguardo rilevato, secondo l'opinione che si ritiene di poter condividere come, sebbene il silenzio possa rientrare tra i *facta concludentia*, esso tuttavia rimanga estraneo all'indagine giuridica allorquando, per la valida esistenza di un atto, la legge, pur ammettendo un'alternativa alla forma scritta, indichi come via obbligatoria un comportamento dalle modalità ben precise e non fungibili. Ne sarebbero esempi: l'accettazione tacita dell'eredità; la conclusione del contratto, che può talora realizzarsi senza la risposta dell'accettante; la convalida del contratto, che può avvenire mediante volontaria esecuzione. Per ciascuno di questi casi, la legge consente che in

---

<sup>45</sup> Per una ricostruzione più ampia si vedano, SCHLESINGER, *Dichiarazione (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, XXV, Milano, 477;

<sup>46</sup> Ciò avviene ad esempio nelle ipotesi di cui agli articoli 1350, 1284 comma 3, 1341 comma 2, ove la forma scritta è richiesta a pena di nullità, o della inefficacia dell'atto per la fideiussione, ove è disposto che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa, così come in relazione alla dichiarazione del creditore di liberare il debitore originario nelle operazioni di assunzione del debito altrui: delegazione, espromissione e accollo. Gli articoli 1268 comma 1, 1272 comma 1, 1273 comma 2, dispongono, infatti, che l'effetto privativo dell'assunzione, consistente nella liberazione del debitore originario, possa esclusivamente discendere da una dichiarazione espressa del creditore in tal senso.

luogo della forma espressa propria dell'atto, operi un contegno equipollente, del quale però descrive con esattezza le modalità necessarie: il silenzio, quindi, non varrebbe nè a surrogare la forma espressa nè ad integrare il contegno equipollente, essendo inidoneo nel primo caso ed irrilevante nel secondo.

L'accettazione è "tacita" quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. La norma riproduce, con modificazioni di nessun conto, quella contenuta nell'art. 934 del codice previgente, la quale aveva dato luogo all'alternativa esegetica, vale a dire se dovessero concorrere ambedue i requisiti, oppure fosse sufficiente l'uno o l'altro di essi. Vi era chi riteneva che essi si riducessero sostanzialmente ad uno solo<sup>47</sup>, osservandosi che non può esservi atto che solo l'erede possa compiere il cui compimento non presupponga la volontà di accettare, con conseguente proposta di sopprimere il secondo requisito, proprio perchè considerato superfluo e ridondante. Tuttavia dalla relazione al progetto definitivo, si deduce che non lo si ritenne pleonastico. Ciò vuol significare proprio quanto scritto nella stessa relazione al codice, ossia "*che per aversi accettazione tacita non basta compiere un atto con la volontà di accettare, ma occorre che l'atto stesso sia tale che non possa essere compiuto se non da chi ... erede*".

La dottrina ha ricostruito la natura giuridica della accettazione tacita della eredità in maniera non univoca; anzi, la discussione sul punto non può dirsi ancora sopita. La questione non ha rilievo puramente teorico, come potrebbe sembrare *prima facie*. Ritenere preferibile l'una piuttosto che l'altra delle

---

<sup>47</sup> Così N. COVIELLO, *Delle successioni, parte generale*, quarta edizione, interamente rifatta da L. COVIELLO, Napoli, 1935, 160.

opinioni che si stanno per esporre finisce per avere risvolti pratici rilevanti.

Occorre inevitabilmente, dunque, al fine di analizzare la problematica in esame, partire dal riferimento normativo, offerto dall'articolo 476 cod. civ..

Secondo un orientamento autorevolmente sostenuto, non si potrebbe prescindere dalla volontà del chiamato perchè vi sia accettazione, pur tacita, dell'eredità<sup>48</sup>. In particolare, per aversi accettazione tacita ai sensi dell'art. 476 cod. civ., sarebbe necessario che il chiamato assuma un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. *animus*), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere<sup>49</sup>. Il più rilevante degli elementi in questione risulterebbe, secondo una simile ricostruzione, proprio quello della volontà, per cui sarebbe più importante guardare all'*animus* del chiamato che all'atto materialmente posto in essere dallo stesso. Detta volontà non dovrebbe concernere solo l'atto compiuto, ma

---

<sup>48</sup> L'idea che anche l'accettazione tacita debba intendersi sorretta dalla volontà di accettare era propria, del resto, anche del legislatore del 1942, il quale, nella relazione al progetto definitivo del codice, nel passo che si trova riportato in CICU, *Successioni per causa di morte. Parte Generale. Delazione e acquisto della eredità*, in *Tratt. Cicu Messineo*, Milano 1954, 168, così scriveva: "per aversi accettazione tacita non basta compiere un atto con la volontà di accettare". Si vedano inoltre CASS., 19 ottobre 1998, n. 5688, in *Arch. Civ.* 1989, 172 che così si è pronunciata: "Nel solco di un consolidato indirizzo rileva questa corte che in tema di accettazione tacita di eredità si deve aver riguardo più all'*animus* dell'agente ed alla sua volontà, dalla quale l'atto procede, che all'atto stesso - trattandosi di interpretazione della volontà senza e contro la quale non si diventa eredi"; CASS., 21 ottobre 2011, n. 21902, in *Giust. civ. Mass.*, 2011, 10, 1495 così massimata: "In tema di successioni per causa di morte, la qualità di erede può conseguire esclusivamente all'accettazione espressa, che si configura come un negozio unilaterale non recettizio, o tacita, che si configura come un comportamento concludente del chiamato all'eredità. Ne consegue che tale qualità, per gli effetti che si determinano nella sfera del chiamato, deve necessariamente essere ricondotta alla volontà di quest'ultimo, non potendo scaturire da dichiarazioni di terzi"; in dottrina, per la natura negoziale dell'accettazione tacita, si veda anche L.FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni, Libro II, Delle successioni e donazioni (art. 456 -511)*, in *Comm. cod. civ.* Scialoja-Branca, terza edizione, Bologna-Roma, 1997, 271, che parla di negozio di attuazione; GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 1998, 426; GIANNATTASIO, *Delle successioni. Disposizioni generali - Successioni legittime*, I, in *Commentario del codice civile*, I, Torino, 1959, 112; L'atto di gestione, incompatibile con la volontà di rinunciare e non altrimenti giustificabile se non nella qualità di erede, deve essere valutato alla stregua della maniera comune di agire di una persona normale, avendo comunque riguardo anche all'*animus* dell'agente ed alla sua volontà (CASS. 5 novembre 1987, n. 8123, in *Rep. Foro it.*, 1987, voce *Successione ereditaria*, n. 47).

<sup>49</sup> Così, ad es., STRUPPA, *Dei requisiti della accettazione tacita di eredità*, in *Giur. it.*, I, 1, 1949, 239; GROSSO e BURDESE, *Le successioni- Parte generale in Trattato Vassalli*, XII-1, Torino, 1977, 291 ss.; SCHLESINGER, voce *cit.*, 748.

anche l'effetto che ne deriva e, quindi, l'assunzione della qualifica di erede. È chiaro, quindi, che la valutazione da compiere, in tale prospettiva, diventa quantomeno più complessa, poiché andrebbe verificato, di volta in volta, la sussistenza o meno dell'*animus*, come adesione cosciente alla *delatio hereditatis*, nonché l'elemento oggettivo dell'attività svolta, incompatibile con la volontà di non accettare. Emergerebbero, nella valutazione, circostanze quali i rapporti che prima della apertura della successione intercorrevano tra successibile e testatore, le modalità in cui l'atto è stato posto in essere e, in generale, tutti quegli elementi variabili che possono far luce sui motivi che hanno spinto il successibile ad agire e lo scopo che, agendo, si era prefisso, purché siano desumibili dall'atto stesso, sia pure indirettamente<sup>50</sup>. Occorre, poi, chiarire a fronte di quali elementi questa volontà, ai sensi dell'art. 476 cod. civ., possa darsi "necessariamente" per presupposta.

Secondo una opinione sostenuta in dottrina, si dovrebbe avere riguardo esclusivamente ad elementi soggettivi ritenendosi che "si ammette pacificamente che il chiamato deve essere a conoscenza della delazione aperta in suo favore, e deve rendersi conto di disporre di beni appartenenti alla massa ereditaria. A tale conclusione conduce indiscutibilmente la stessa norma, laddove fa riferimento all'atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare, indica che la legge richiede per il verificarsi dell'acquisto della eredità, la presenza di tutti quegli elementi soggettivi che costituiscono il

---

<sup>50</sup> Così, GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 1998, 451; GIANNATTASIO, *Delle successioni. Disposizioni generali - Successioni legittime*, I, in *Commentario del codice civile*, I, Torino, 1959, 101. In senso maggiormente critico per la considerazione dell'elemento della volontà, v. G. PERLINGIERI, *Atti dispositivi nulli e acquisto della eredità, contributo allo studio della gestione conservativa*, Napoli, 2002, 135, il quale sottolinea che "l'eccessiva importanza attribuita alla volontà può portare a conseguenze aberranti e insensate. Un atto di conservazione, pur se incompatibile con la volontà di rinunciare, non può valere quale *aditio tacita*".

necessario presupposto della intenzione di accettare"<sup>51</sup>.

In altre parole, una volta individuati, in accordo con quella che è stata intesa come una consolidata tradizione, nella conoscenza della delazione e nella consapevolezza di disporre di beni appartenenti alla massa ereditaria i presupposti soggettivi di una volontà di accettare, sempre a questi stessi presupposti si è ritenuto che si riferisse l'art. 476 cod. civ. nel momento in cui si riferisce ad un "atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare". Come a voler dire che se una volontà è ciò che viene necessariamente presupposto, solo ad elementi soggettivi si debba avere riguardo, quale unico genere di elementi idoneo a permettere d'inferire la sussistenza, appunto, di una volontà.

L'avverbio "necessariamente", utilizzato dal legislatore, ha fatto ipotizzare ad altra parte della dottrina<sup>52</sup> che l'accettazione tacita dell'eredità sia un atto giuridico in senso stretto e che, in quanto tale, prescindendo dalla volontà del soggetto. Non sarebbe rilevante, quindi, *l'animus* con cui il chiamato alla eredità ponga in essere l'atto, quanto l'obiettiva valenza dello stesso. Tutte le volte in cui, dunque, si esorbiti dal perimetro applicativo della attività meramente conservativa del *relictum*, ai sensi dell'art. 460 cod. civ., si avrebbe accettazione tacita della eredità. Dall'utilizzo del suddetto avverbio, infatti, si è ricavato che il legislatore intenda far riferimento ad una volontà di accettare non richiesta in concreto, bensì meramente presupposta in astratto sulla base di

---

<sup>51</sup> Si veda SEGNI, *Autonomia privata e valutazione legale tipica*, Padova, 1972, 234.

<sup>52</sup> SCHLESINGER, voce *cit.*, 748; L. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, Libro II, Delle successioni e donazioni (art. 456 -511) in *Comm. cod. civ.* Scialoja-Branca, terza edizione, Bologna-Roma, 1997, 284; GROSSO e BURDESE, *Le successioni - Parte generale*, in *Trattato Vassalli*, Torino, 1977, 276; CUFFARO, voce *Erede e eredità*, in *Enc. giur. Treccani*, XI, Roma, 1988, 7; CICU, *Successioni per causa di morte*. Parte generale, *cit.*, 178; CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, I, Milano, 1983, 163; BARBERO, *Sistema Istituzionale del diritto privato*, II, *cit.*, 813.

altri elementi. Si è ricavato, in altre parole, che dovrebbe intendersi non rilevante sotto il profilo di ritenere integrata un'accettazione tacita, la presenza o meno, in chi agisce, di una volontà di accettare.

In realtà, per questa tesi, non sembra poi così indiscutibile, che l'articolo 476 cod. civ., nel momento in cui nomina gli atti che "presuppongono necessariamente la volontà del chiamato di accettare", voglia intendere che, per potersi ritenere sussistenti gli atti di questo genere, si debba avere riguardo esclusivamente ad elementi di carattere soggettivo, e, così, ai due elementi appena menzionati.

Tanto è vero che vi è stato chi, ponendosi apertamente in contrasto con l'orientamento testè ricordato, ha scritto che "il legislatore sembra essersi voluto riferire alla volontà di accettare quale necessariamente presupposta dall'atto obiettivamente valutato nei suoi elementi esteriori e non a elementi soggettivi costituendo il necessario presupposto della volontà di accettare"<sup>53</sup>. Del resto, secondo tale orientamento, che l'art. 476 cod. civ. abbia riguardo ad elementi di carattere oggettivo potrebbe trarsi anche da altre considerazioni.

In primo luogo, "se l'atto deve essere tale da presupporre necessariamente la volontà di accettare, è già con ciò che viene detto che non è sufficiente che si possa da esso desumere una volontà tacita di accettazione: bisogna che per sua stessa natura l'atto presupponga l'acquisto. Pare, quindi, che si debba considerare anche il primo requisito, ossia la presenza di un atto che

---

<sup>53</sup> GROSSO e BURDESE, *Le successioni- Parte generale in Trattato Vassalli*, XII-1, Torino, 1977, 277 ss. Il quale rileva come: "...il requisito della consapevolezza della delazione possa fondarsi a fortiori sull'essere detto requisito richiesto dall'art. 485 cod. civ. In tema di acquisto di eredità, pur in assenza di accettazione, sul fondamento del possesso di beni ereditari e della mancata redazione dell'inventario entro tre mesi dal giorno della apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità, ove richiedere la consapevolezza della delazione da parte del possessore ai fini dell'acquisto non avrebbe senso se essa non fosse accompagnata pure dalla consapevolezza dell'appartenenza dei beni posseduti all'eredità in questione".

presupponga necessariamente la volontà di accettare come oggettivo, esclusa ogni indagine circa la concreta volontà di accettazione"<sup>54</sup>.

Inoltre, che la lettura secondo la quale la prima parte dell'art. 476 cod. civ. andrebbe riferita alla consapevolezza della delazione e alla coscienza di compiere atti che incidono su beni dell'eredità, in quanto elementi che tutti e da soli si troverebbero alla base della volontà di accettare, consentendo di indurre necessariamente la presenza di quest'ultima, non possa essere condivisa, risulterebbe anche dal fatto che, in realtà, questi due elementi soggettivi si trovano alla base non soltanto della volontà di accettare. Colui il quale sa di essere stato chiamato all'eredità e al tempo stesso è animato dalla volontà di compiere atti di disposizione dei beni ereditari ben potrebbe compiere questi atti, ad esempio ed in particolare, al fine di occultare e di sottrarli ad altri eredi o ai creditori. E detti atti di sottrazione o occultamento di beni ereditari, per loro natura, certamente non presuppongono una volontà di accettare l'eredità<sup>55</sup>.

Neppure si potrebbe probabilmente ritenere sostenibile che si riesca a superare questa obiezione osservando che "le caratteristiche oggettive della *pro herede gestio* sono precisate nell'inciso dove si stabilisce che deve trattarsi di atto che il chiamato non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede " in quanto in questo modo si viene sì a dire "che ogni comportamento sorretto dalla volizione descritta (e cioè non ogni comportamento tenuto con la

---

<sup>54</sup> L'accettazione tacita, dunque, non costituisce una forma di attuazione della volontà di acquistare l'eredità ed anzi prescinde completamente da un intento del chiamato di accettare l'eredità, operando perfino in presenza di un intento contrario.

<sup>55</sup> Si veda CUFFARO, *Rinuncia e accettazione dell'eredità: considerazioni sul disposto dell'art. 527 cod. civ.* in *Giur.it* 1986, I, I, c. 290 ss., secondo il quale "il nascondere o sottrarre beni ereditari piuttosto che presupporre la volontà di accettare denuncia l'intento di appropriarsi dei beni in pregiudizio degli altri chiamati o dei creditori".

consapevolezza della delazione e con la consapevolezza di incidere su beni ereditari) importa accettazione della eredità, ma solo quello che non può essere legittimamente compiuto se non nella veste di erede ", ma si lascia comunque fermo il dato di partenza, appena criticato, secondo cui per consentire di ritenere (necessariamente) presupposta la volontà di accettare, sarebbe sufficiente constatare la presenza delle due consapevolezze appena ricordate.

La conclusione dovrebbe essere, secondo tale orientamento, nel senso che anche se i due elementi soggettivi in parola sono necessari, perchè possa ritenersi integrata una accettazione tacita, ciononostante, ai sensi dell'art. 476 cod. civ., la volontà di accettare andrebbe ricavata da una valutazione obiettiva del contenuto del comportamento, esteriormente considerato.

In una differente prospettiva, ancora, la figura della accettazione tacita si porrebbe al confine tra atto giuridico in senso stretto e negozio giuridico. Proprio con riferimento alla accettazione tacita di eredità, infatti, si è fatto riferimento al concetto di negozio di attuazione. In tale negozio, la volontà non si esprimerebbe in modo diretto ma tramite un comportamento concludente<sup>56</sup>. Per cui l'accettazione della eredità sarebbe realizzazione di volontà, in quanto essa non è manifestata ma semplicemente attuata<sup>57</sup>.

Aderire all'uno piuttosto che all'altro orientamento di cui sopra<sup>58</sup> può

---

<sup>56</sup> SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1980, 217. Anche l'accettazione tramite un comportamento concludente (atto dispositivo o atto di gestione) si perfeziona senza necessità che venga portata a conoscenza di altri interessati. Si tratterebbe, infatti, di un negozio non recettizio (in proposito, cfr. CASS., 10 marzo 1987, n. 2489, in *Rep. Foro it.*, 1987, voce *Successione ereditaria*, n. 49). In ogni caso, nella valutazione dell'atto concludente si devono considerare diversi fattori, quali la natura, l'importanza, la finalità dell'atto stesso (sul punto, cfr. CASS. 20 marzo 1976, n. 1021, in *Mass. Foro it.*, 1976, c. 214; in argomento, si veda anche CASSISA, *Sui requisiti dell'accettazione tacita dell'eredità*, in *Giust. civ.*, 1965, I, p. 874).

<sup>57</sup> L. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, Libro II, Delle successioni e donazioni (art. 456 -511) in *Comm. cod. civ.* Scialoja-Branca, terza edizione, Bologna-Roma, 1997, 284.

<sup>58</sup> In realtà, anche la tesi del negozio di attuazione del Santoro Passarelli può essere considerata a favore della negoziabilità della accettazione tacita, piuttosto che a favore della tesi dell'atto giuridico in senso stretto.

indiscutibilmente avere, come già si è detto, notevoli risvolti pratici. Ecco, dunque, che, ove si ritenga che l'accettazione tacita sia da apprezzare quale atto giuridico in senso stretto, da cui si ricavi in modo univoco ed oggettivo la volontà del chiamato di accettare, sarebbe irrilevante la successiva dichiarazione, con la quale pure si manifestasse espressamente l'intenzione contraria di rinunciare (c.d. *protestatio contra factum*<sup>59</sup>), per il noto principio, radicato nel diritto romano, secondo cui *semel heres semper heres*. Se si optasse per ritenere più coerente l'altra ricostruzione<sup>60</sup>, cui pare potersi aderire, invece, non solo avrebbe rilevanza la diversa manifestazione espressa della volontà, ma avrebbero altresì piena rilevanza anche gli eventuali vizi nella formazione della stessa<sup>61</sup>.

### **3.1 Accettazione tacita e fattispecie disciplinate: gli articoli 477 e 478 cod. civ.**

Com'è noto, la legge individua taluni atti dai quali, implicitamente, consegue l'acquisto della qualità di erede e precisamente le fattispecie di cui agli articoli 477 e 478 cod. civ..

Si tratta, quindi, di ipotesi tipizzate di accettazione tacita<sup>62</sup>, che rappresentano la conseguenza logica del principio secondo cui non si può disporre della

---

<sup>59</sup> Sul tema si vedano altresì le considerazioni proposte da Giampetraglia, *Protestatio contra factum non valet*, Liguori, 2000.

<sup>60</sup> DE SIMONE, *L'accettazione tacita di eredità*, in *Vita not.*, 1984, 583.

<sup>61</sup> Peraltro, anche per la ricostruzione della accettazione come atto giuridico in senso stretto, la volontà e i vizi della stessa avrebbero rilievo, ma solo con riferimento all'atto in sé compiuto: andrebbero, cioè, distinte la volontà di compiere l'atto dalla volontà di accettare. Sul rapporto tra i vizi della volontà e atto giuridico in senso stretto, v., BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI e NATOLI, *Fatti e atti giuridici - il sistema giuridico italiano*, Torino, 1989, I, 451 ss..

<sup>62</sup> Così L.FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, Libro II, Delle successioni e donazioni (art. 456 -511) in *Comm. cod. civ.* Scialoja-Branca, terza edizione, Bologna-Roma, 1997, 284.

delazione senza divenire per ciò stesso erede<sup>63</sup>. La dottrina, infatti, ha sempre considerato le fattispecie previste dagli articoli in esame come ipotesi di accettazione tacita che il legislatore si è riservato di determinare direttamente onde evitare che ne venga travisata la portata e rimuovere possibili dubbi.

Va rilevato, tuttavia, che, secondo un diverso approccio<sup>64</sup>, invece, seguito anche da un certo indirizzo giurisprudenziale<sup>65</sup>, le fattispecie di cui agli artt. 477 e 478 cod. civ. rappresenterebbero figure non di accettazione tacita ma di accettazione cosiddetta presunta, che si distinguerebbe dalla prima perchè il giudice non sarebbe costretto, in ordine ad essa, a compiere l'indagine richiesta dall'art. 476 cod. civ., di cui già si è parlato approfonditamente nel precedente paragrafo. Tuttavia, alla tesi sopra esposta è stato obiettato che la presunzione, come anche ammesso in maniera esplicita dalla stessa sentenza richiamata in nota, sarebbe da qualificarsi *iuris et de iure* e, conseguentemente poichè tale figura non sarebbe altro che un mezzo tecnico di cui si serve il legislatore per incidere in realtà sul piano sostanziale e non su quello probatorio<sup>66</sup>, dovrebbe ritenersi più coerente ravvisare nelle norme in esame delle fattispecie legali di accettazione tacita. Si è detto inoltre che questi atti rientrano nella nozione di accettazione tacita poichè essi presuppongono necessariamente la qualità di erede e che quindi alla stregua della comune valutazione sociale significano

---

<sup>63</sup> Si sottolinea peraltro, come un atto dispositivo possa anche semplicemente essere posto in essere nell'ambito di una attività conservativa dell'asse ereditario ai sensi e per gli effetti dell'art 460 cod.civ.

<sup>64</sup> Cfr. BURDESE, in GROSSO-BURDESE, *Le successioni. Parte generale*, in *Trattato Vassalli*, XII-1, Torino, 1977, 284 ss. il quale nega che tali previsioni costituiscano mere esemplificazioni dell'articolo 476 cod. civ.. Così anche GIANNATTASIO, *Delle successioni. Disposizioni generali - Successioni legittime*, I, in *Commentario del codice civile*, I, Torino, 1959, 108, secondo il quale "gli artt. 477 e 478 cod civ regolano alcuni casi di accettazione presunta nei quali si presuppone che determinati atti compiuti dal chiamato all'eredità importano, in ogni caso, senza possibilità di prova contraria, accettazione dell'eredità".

<sup>65</sup> CASS. S.U., 14 febbraio 1973, n. 454, in *Giust civ.*, 1973, I, 731.

<sup>66</sup> In tal senso, si veda ANDRIOLI, voce *Prova*, in *Noviss. Dig.it*, Torino, 1971, 267.

che il chiamato intende avvalersi della sua posizione successoria<sup>67</sup>.

Sotto il profilo dell'esegesi della norma è interessante rilevare che sotto l'abrogato codice del 1865, che disciplinava la materia nell'art. 936, si discuteva se un negozio giuridico a carattere dispositivo importasse rinuncia o accettazione<sup>68</sup>. Sembrava prevalente l'opinione secondo la quale la cessione ad un coerede della quota ereditaria o dei diritti nascenti da una successione non comportasse rinuncia della qualità di erede, ma costituisse anzi implicita accettazione della stessa<sup>69</sup>.

Il codice vigente, dunque, ha accolto la prima tesi dell'accettazione, con la conseguenza, tra l'altro, che l'alienante, essendo accettante, risponde dei debiti del defunto.

È importante, a questo punto, analizzare le singole norme prese qui in considerazione. L'art. 477 cod. civ. stabilisce che la donazione, la vendita o la cessione che il chiamato alla eredità faccia dei suoi diritti successori ad un estraneo o ad altro dei chiamati all'eredità, importa accettazione dell'eredità. La disposizione comprende tutti i contratti bilaterali, a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito. Infatti, oltre ai negozi tipici della vendita e della donazione, si fa riferimento alla cessione, con ciò intendendosi ogni genere di negozio dispositivo, diverso dai precedenti.

---

<sup>67</sup> Così, C. M. BIANCA, *La famiglia- Le successioni*, II, Milano, 2001, 536.

<sup>68</sup> Durante il vigore del codice civile abrogato si faceva pure questione, ai fini dell'accettazione dell'eredità, se v'era stata una cessione perfetta o la promessa di cessione di beni ereditari. Si discuteva sull'univocità o sulla equivocità delle espressioni verbali adoperate, del differimento della stipulazione dell'atto pubblico al pagamento del prezzo, dell'immissione in possesso immediata o differita, ecc.

<sup>69</sup> CASS., 20 marzo 1936, n. 976 In *Foro it. Mass.*, 1936, c.197 e in *Nuova Riv. Appalti*, 1936, 43. In dottrina, v. per tutti, N. COVIELLO, *Delle successioni*, quarta edizione interamente rifatta da L. COVIELLO, Napoli, 1935, 94; ,160 e POLACCO, *Delle successioni*, II ed. a cura di Ascoli e Polacco, Milano- Roma, 1937, 92;

I contratti menzionati negli articoli in commento importano accettazione in quanto presuppongono necessariamente la volontà di accettare e sono tali che il chiamato non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, anche se sottoposti a condizione o a termine<sup>70</sup> e normalmente anche se invalidi, tranne che il vizio che inficia il negozio sia tale da pregiudicare l'univocità del contegno. Importano accettazione tacita anche i preliminari di donazione, vendita, etc<sup>71</sup>. Essi, se in rapporto alla efficacia traslativa della eredità, vengono in rilievo quali atti negoziali, considerati per il loro valore sintomatico, in relazione all'acquisto dell'eredità si collocano invece sul terreno dei fatti, con la conseguenza che in ordine alla prova del contegno non esistono i limiti fissati per i contratti e ai fini della data certa dell'atto non è necessaria la registrazione dello stesso.

La donazione, la vendita e la cessione possono avere per oggetto il complesso dei diritti ereditari o soltanto alcuni di questi esse possono essere fatte in favore di tutti o soltanto alcuni dei chiamati o anche di soggetti estranei alla delazione. Naturalmente la cessione del patrimonio o della quota ereditaria fatta dall'erede ad un terzo non importa il trasferimento della qualità di erede ma soltanto la cessione a titolo particolare del diritto sui beni che formano oggetto del patrimonio o della sua quota<sup>72</sup>. Ciò trova conferma nell'art. 1542

---

<sup>70</sup> L.FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, Libro II, Delle successioni e donazioni (art. 456 -511) in *Comm. cod. civ.* Scialoja-Branca, terza edizione, Bologna-Roma, 1997, 290;

<sup>71</sup> GIANNATTASIO, *Delle successioni. Disposizioni generali - Successioni legittime*, I, in *Commentario del codice civile*, I, Torino, 1959, 108: "Oggi, però, che il contratto preliminare fatto nelle forme dovute è suscettibile di esecuzione in forma specifica art. 2932 cod.civ., la promessa di cessione di beni ereditari è sicuramente parificata, ai fini dell'accettazione dell'eredità alla cessione perfetta, sempre che nel caso che si tratti di beni immobile l'atto di promessa di cessione sia fatto, sotto pena di nullità per atto pubblico o per scrittura privata (art. 1351 cod.civ)".

<sup>72</sup> Cass. 10 marzo 1955, n.919 in *Giust.civ.*, *Mass.*1955, 246; 15 maggio 1954, n. 1557, in *Giust. Civ.*, 1954, 1117; 16 giugno 1941, n. 1792, in *Foro it.*, *Mass.* 1941, c. 446; 14 maggio 1941, n. 1445 in *Foro rep.it.*, 1941 voce *Successione leg. o testamentaria*, n.170 bis; 21 febbraio 1938, n. 570 in *Foro it. Mass.*,1938, c.

cod. civ., in tema di vendita di eredità: se quest'ultima è compiuta senza specificarne gli oggetti, il venditore è tenuto a garantire solamente la propria qualità di erede<sup>73</sup>. Pertanto, l'alienante risponde dei debiti del defunto ed a lui e non all'acquirente dovranno indirizzarsi i creditori, salvo che vi sia stato acollo a norma dell'art. 1273 cod. civ.<sup>74</sup>.

Per lo stesso motivo della cosiddetta rinuncia traslativa, la donazione a favore di tutti gli altri chiamati si distingue dalla vera e propria rinuncia gratuita di cui all'art. 519 cod. civ.. Nel primo caso prospettato, infatti, la delazione si consuma in capo al donante<sup>75</sup>, dal quale ricevono gli altri chiamati; nel secondo caso questi succedono direttamente al *de cuius* per effetto di accrescimento della propria quota e salvo il caso in cui operi una sostituzione testamentaria o la rappresentazione. È irrilevante, poi, che la rinuncia sia effettuata al solo scopo di realizzare una donazione atipica in quanto il rinunciante non diviene comunque erede<sup>76</sup>.

---

114;

<sup>73</sup> Ciò è strettamente connesso, chiaramente, con l'oggetto della vendita della eredità di cui all'art. 1542 cod.civ. E' discusso, infatti, se la vendita di eredità costituisca una *universitas iuris* o un complesso di rapporti distinti. Una tesi minoritaria ritiene che la teoria della *universitas* non si concilia con la possibilità che venga eliminato del tutto, con patto contrario, il trasferimento dei debiti (art. 1546 cod. civ.) e neanche si concilia con l'inclusione nel trasferimento di oggetti pervenuti al venditore successivamente alla accettazione di eredità (frutti percepiti dopo, utilità derivanti dal pagamento fatto da un debitore dell'eredità, ecc.). In tal senso si veda, FEDELE, *La compravendita della eredità*, Torino, 1977, 170; è stato, quindi, affermato che fra l'oggetto della vendita di eredità e il complesso patrimoniale ereditario sussiste un nesso di semplice relatio a mezzo del quale si individua l'oggetto della prestazione del venditore; in altri termini, se non vi sono patti contrari, l'oggetto della vendita sarebbe formato per relationem da tutto ciò che l'erede venditore acquista per successione ereditaria. Si tratterebbe, in definitiva, di un complesso di rapporti distinti e non di universitas. Per altra ricostruzione, che sembrerebbe maggiormente diffusa oltre accolta anche dalla corte di cassazione, la vendita di eredità sarebbe una *universitas iuris*, ossia di quella stessa entità oggettiva che il venditore acquistò a causa di morte dal defunto, in tale ultimo senso si veda, SANTORO – PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, nona edizione, Napoli, 1976 85; RUBINO, *La compravendita*, Milano, 1962, 142; BARBERO, *Sistema Istituzionale del diritto privato*, II, Como- Milano, 1946;249; BIANCA, *La vendita e la permuta*, Torino, 1962, 199 ss.; CARPINO, *La vendita*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di Rescigno, XI, Torino, 1984, 351; TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 1988, 401.

<sup>74</sup> CASS. 14 maggio 1941, n. 1445, cit. (aggiungi la problematica della donazione di eredità e della necessità di specificare i beni oggetto dell'asse).

<sup>75</sup> Il quale ad esempio acquista il diritto agli alimenti e può revocare la donazione per ingratitudine.

<sup>76</sup> In tal senso, BURDESE, in GROSSO-BURDESE, *Le successioni. Parte generale*, in *Trattato Vassalli*, XII-1, TORINO, 1977, 287 ss.

L'articolo 478 cod. civ. stabilisce che la rinuncia ai diritti di successione, qualora questa sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione.

Volendo considerare l'evolversi della formulazione della norma in esame bisogna dire che nel progetto preliminare del codice, all'art. 23, era stato disposto che la rinuncia fatta a favore di tutti i coeredi e gratuitamente non importava accettazione dell'eredità. Questo concetto apparve però superfluo essendo ovvio che la rinuncia, che in tal caso non poteva non avere carattere abdicativo, non potesse importare accettazione. Si ritenne invece opportuno affermare l'eccezione alla regola e stabilire che una dichiarazione di rinuncia devolutiva, laddove accompagnata da determinate condizioni<sup>77</sup>, importasse accettazione. In sostanza, la dichiarazione in forma di rinuncia costituirà accettazione nei due casi in cui o la rinuncia sia fatta dietro corrispettivo, quali che siano le persone a cui favore viene fatta o sia pur senza corrispettivo a favore di uno o più chiamati alla eredità.<sup>78</sup>

La rinuncia dietro corrispettivo altro non è che l'alienazione di diritti ereditari già acquisiti.

Con riguardo, poi, alla rinuncia fatta in favore soltanto di alcuni dei chiamati, essa finisce col sostanzarsi in una vendita o in una donazione, a seconda che sia posta in essere a titolo oneroso oppure gratuito o liberale. Anche in questa

---

<sup>77</sup> Si intende, cioè, quando sia fatta a favore di altri chiamati all'eredità e non a titolo gratuito, ma dietro corrispettivo.

<sup>78</sup> Cfr. GIANNATTASIO, *Delle successioni. Disposizioni generali - Successioni legittime*, I, in *Commentario del codice civile*, I, Torino, 1959, 108, secondo il quale: " In tali casi, infatti, l'acquisto avviene non in virtù delle norme regolatrici della successione ma direttamente ed immediatamente in funzione ed in conformità della dichiarazione di volontà del rinunciante ed ha la sua causa economico - giuridica nel corrispettivo da lui percepito. Costituirà invece senz'altro rinuncia abdicativa la dichiarazione fatta senza corrispettivo a favore di tutti gli altri chiamati."

ipotesi, intanto è possibile che l'atto impropriamente chiamato rinuncia possa profittare a favore di alcuni chiamati determinati, in quanto il disponente abbia quantomeno da un punto di vista logico se non cronologico, acquisito, mediante accettazione tacita, l'eredità in forza dell'atto con il quale ne dispone.

Si tratta, in altri termini, di un negozio traslativo, regolato dalle norme sul contratto e posto in essere dal delato al fine di conseguire un vantaggio, nella prima ipotesi, ovvero di beneficiare soggetti determinati, nella seconda ipotesi. Pertanto, quello che si verifica è che il chiamato dispone della delazione divenendo per questo stesso fatto erede. Ciò a differenza di quanto accade nella cosiddetta rinuncia abdicativa allorchè il chiamato dismetta o comunque respinga la delazione non acquistando nè l'eredità nè la qualità di erede<sup>79</sup>.

Diversa dalla rinuncia che importa accettazione è la rinuncia collegata ad una convenzione tra i chiamati alla medesima eredità, diretta a limitare e perfino escludere l'efficacia della rinuncia nei rapporti interni: in tal caso, salvo il contrasto con norme imperative, il negozio tipico della rinuncia ed i suoi effetti legali vengono deviati ed utilizzati secondo lo schema e l'intento pratico predeterminato nella convenzione. La disciplina di siffatta ipotesi di collegamento negoziale deve essere desunta da un'attenta valutazione del profilo funzionale, cioè dallo scopo concretamente perseguito e dalla natura ed intensità del collegamento.

La cessione della propria quota ereditaria, fatta da un erede ad un terzo, o

---

<sup>79</sup> Cfr BARBERO, *Il sistema di diritto privato, cit.*, 202, il quale ritiene che più di parlare di rinuncia traslativa o di rinuncia impropria, in realtà l'espressione stessa "rinuncia" dovrebbe essere bandita, dal momento che si tratta di un atto contrario, ossia di una vera e propria accettazione, di un recepimento del diritto, seguito immediatamente da un atto di disposizione dell' stesso.

anche ad un coerede, oltre a non importare mai per il cedente la perdita della qualità di erede con tutti i diritti e gli obblighi ad essa inerenti, neppure trasforma la comunione ereditaria in comunione ordinaria, perdendosi la qualità di erede soltanto per rinuncia pura e semplice all'eredità nelle forme e con le modalità degli artt. 519 e ss. cod. civ.. Ne consegue che, nel giudizio di divisione ereditaria, la necessità del contraddittorio si estenderebbe a tutti i coeredi, compresi quelli che dopo l'accettazione dell'eredità abbiano ceduto i propri diritti o che abbiano fatto quella rinuncia che, a norma dell'articolo 478 cod. civ., importa accettazione, in quanto abbiano ceduto i propri diritti nell'eredità a favore di alcuni soltanto dei chiamati<sup>80</sup>. È il caso di precisare, per completezza di esposizione, che nell'ipotesi di rinuncia che valga accettazione, nelle fattispecie ricordate, di regola non si esige una forma particolare; tuttavia, se l'eredità cui si rinuncia verso corrispettivo è costituita di beni immobili o anche a beni mobili, il negozio giuridico bilaterale che consacra questa rinuncia è soggetto al rigore della forma scritta.

Altro problema posto dalla dottrina, è quello di distinguere le ipotesi di rinuncia, previste all'articolo 478 cod. civ., dalla vendita e dalla donazione dei diritti di successione contemplate dall'art. 477 cod. civ.. Si osserva infatti come la rinuncia dietro corrispettivo, o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, assuma in tali ipotesi una struttura di negozio bilaterale, giacchè qui la rinuncia viene utilizzata al fine di conseguire un vantaggio o di beneficiare

---

<sup>80</sup> CASS., 23 gennaio 1959, n. 158, in *Giust. civ.* 1959, I, 219; CASS., 10 marzo 1955, n. 919, *Giust.civ., Mass.* 1955, 246; CASS., 15 maggio 1954, n.1557, *Giust. Civ.*, 1954, 1117. In dottrina, *contra*: PAVANINI, *Il litisconsorzio nei giudizi divisorii*, Milano, 1948, 36, 40, 72 ss. Il difetto di integrità del contraddittorio non è solo rilevabile nell'interesse che possa avere il cessionario alla valida esistenza della divisione, ma è rilevabile d'ufficio anche per l'interesse che hanno tutti i dividendi ad attuare una divisione *utiliter data*.

determinati soggetti, in deroga ai principi della devoluzione di eredità in caso di rinuncia.

Si è detto che in tal modo il chiamato non si limita a dismettere, ma in realtà dispone della delazione e quindi della eredità<sup>81</sup>. Elemento di differenziazione fra le ipotesi previste alle due norme sarebbe, pertanto, solo il fatto che, nei casi di rinuncia traslativa, beneficiari sono altri chiamati (tutti o alcuni), mentre nei casi di cui all'art. 477 cod. civ. si tratterebbe anche di terzi estranei alla successione. Il criterio discretivo è stato invece ravvisato, da altri autori<sup>82</sup>, nella riferibilità delle conseguenze di cui all'articolo 478 cod. civ. anche al negozio unilaterale di rinuncia idoneo a valere come semplice proposta contrattuale suscettibile di accettazione, ovvero come atto di adempimento di un precedente obbligo contrattuale<sup>83</sup>. Dalla natura contrattuale della rinuncia deriva la non applicabilità ad essa dell'art. 526 cod.civ., ma l'applicabilità dei principi relativi ai contratti.

### **3.2 Segue: l'art. 485 cod. civ.**

L'accettazione tacita dell'eredità, a voler condividere o meno la teoria che ne afferma la natura negoziale, è pur sempre basata sulla volontà del chiamato, effettiva o presupposta<sup>84</sup>.

---

<sup>81</sup> L.FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, Libro II, Delle successioni e donazioni (art. 456 -511) in *Comm. cod. civ.* Scialoja-Branca, terza edizione, Bologna-Roma, 1997, 288.

<sup>82</sup> Per tutti si veda BURDESE, in GROSSO-BURDESE, *Le successioni. Parte generale*, in *Trattato Vassalli*, XII-1, TORINO, 1977, 289.

<sup>83</sup> In tal senso si veda la sentenza TRIB. BENEVENTO 14 settembre 1954, con nota di AURICCHIO, *La rinuncia senza corrispettivo nell'art. 478 cod. civ.*, in *Temi*, 1956, 176; *contra* BURDESE, in GROSSO-BURDESE, *Le successioni. Parte generale*, in *Trattato Vassalli*, XII-1, Torino, 1977, 289 ss.; DONISI, *Il problema dei negozi giurici unilaterali*, Napoli, 1972, 417.

<sup>84</sup> Cfr., sul punto, CICU, *Successioni per causa di morte. Parte Generale. Delazione e acquisto della eredità*, in *Tratt. Cicu Messineo*, Milano, 1961, 37, secondo il quale "all'acquisto si può pervenire anche indipendentemente da una qualsiasi manifestazione di volontà, effettiva o presupposta."; BARBERO, *Il sistema*

Nel nostro ordinamento, oltre alle fattispecie normative già esposte, vi sono ipotesi nelle quali il legislatore ha inteso prescindere completamente, ai fini dell'acquisto dell'eredità, non solo dalla concreta volontà del chiamato, ma anche da un suo comportamento concludente.

É dunque opportuno, ancora una volta, procedere ad un esame ordinato delle singole disposizioni.

L'art. 485 cod. civ. così dispone: "Il chiamato alla eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso dei beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno della apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato, ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga<sup>85</sup>, che salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso detto termine senza che l'inventario sia compiuto, il chiamato alla eredità è considerato come erede puro e semplice".

L'articolo in oggetto impone, dunque, al chiamato, che si trovi nel possesso dei beni ereditari, termini rigorosi<sup>86</sup> per compilare l'inventario e per deliberare in merito all'accettazione o rinuncia. Sebbene l'inventario sia richiesto al fine di ottenere il beneficio della limitazione della responsabilità per i debiti, la

---

*di diritto privato*, cit. 202, secondo il quale: " vi sono dei casi in cui l'eredità si acquista indipendentemente dall'accettazione, per mancanza o perdita del diritto di rinunciare. Per mancanza del diritto di rinunciare, l'eredità si acquista senza bisogno di accettazione, quando la delazione avviene in favore dello Stato, nella successione ab intestato, per mancanza di altri successibili".

<sup>85</sup> In materia, si confronti CASS., 14 ottobre 1998, n. 10174, in *Riv. not.*, II, 1999, 1530 secondo la quale: "Il termine per la redazione dell'inventario a norma dell'art. 485 c.c. è termine ordinatorio alla cui mancata osservanza non è collegato alcun effetto preclusivo. Tuttavia, ai sensi dell'art. 154 c.p.c. i termini ordinatori possono essere prorogati dal giudice che li ha emessi solo a condizione ch'essi non siano ancora scaduti e che la proroga non superi la durata del termine originario, mentre una eventuale ulteriore proroga è subordinata a che ricorrano motivi particolarmente gravi adeguatamente evidenziati nel provvedimento con il quale venga concessa".

<sup>86</sup> In tal senso si vedano CASS., 22 giugno 1995, n. 7076, in *Mass. Foro it.*, 1995, c. 825; CASS. 3 febbraio 1993, n. 1325, in *Giur. it.*, 1994, I, 1, c. 1875.

relativa omissione entro il termine prescritto non solo preclude quel beneficio, ma determina anche l'acquisto dell'eredità. È quindi sufficiente essere nel possesso di beni ereditari per acquistare *ipso iure* la qualità di erede puro e semplice, come effetto di una situazione giuridica obiettivamente considerata<sup>87</sup>.

Nell'ipotesi di cui all'art. 485 cod. civ., pertanto, secondo una ricostruzione dottrinale che ha trovato seguito anche in un orientamento giurisprudenziale, non si può parlare di accettazione legale dell'eredità ma, più propriamente, di acquisto dell'eredità, a seguito del verificarsi di meri fatti giuridici<sup>88</sup>.

Per altra opinione, invece, si tratterebbe di un vero e proprio acquisto della eredità *ope legis*, tale da operare, appunto, anche contro la volontà del chiamato<sup>89</sup>.

L'onere di redazione dell'inventario stabilito dall'art. 485 cod. civ. per il chiamato all'eredità, che si trovi nella posizione di possessore di beni ereditari, condiziona, quindi, non solo la facoltà del chiamato di accettare l'eredità con il beneficio di inventario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 484 cod. civ., ma anche

---

<sup>87</sup> Cfr. sul punto MAESTRONI, *Possesso dei beni ereditari, acquisto ex lege e rinuncia all'eredità*, in *Riv. not.*, 1996, 757.

<sup>88</sup> Cfr., in tal senso, CASS., 27 giugno 1967, n.1590, in *Foro it.*, 1967, I, 2373; si veda anche SCHLESINGER, voce, *Successioni (Diritto civile). Parte generale*, in *Noviss. Dig. It.*, Torino, 1976, 748.

<sup>89</sup> Ma si veda invece L.FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, Libro II, Delle successioni e donazioni (art. 456 -511) in *Comm. cod. civ.* Scialoja-Branca, terza edizione, Bologna-Roma, 1997, 290, il quale parla di accettazione presunta. Secondo altra dottrina, (così BURDESE, in GROSSO-BURDESE, *Le successioni. Parte generale*, in *Trattato Vassalli*, XII-1, Torino, 1977, 309), si tratterebbe comunque di un atto giuridico (anche se non di accettazione) con conseguente applicabilità dell'art. 428 cod. civ. e delle norme in tema di violenza. In tal senso anche C.M. BIANCA, *La famiglia- Le successioni*, II, Milano, 2001, 536, per il quale “un'accettazione legale dell'eredità, che prescinde dalla volontà del chiamato, può invece ravvisarsi nell'ipotesi in cui il chiamato all'eredità in possesso dei beni ereditari non procede all'inventario entro il termine stabilito. La legge, precisamente, pone a carico del chiamato in possesso dei beni ereditari l'onere di farne eseguire l'inventario entro tre mesi dalla apertura della successione o dalla notizia della delazione. Il termine può essere prorogato dal giudice per consentire il completamento dell'inventario già iniziato. Il chiamato che non esegue tale onere entro il termine legale o quello giudizialmente prorogato diviene per ciò stesso erede senza beneficio di inventario”.

quella di rinunciare all'eredità, ai sensi dell'art. 519 cod. civ., in maniera efficace nei confronti dei creditori del *de cuius*<sup>90</sup>.

Il chiamato può evitare l'acquisto se, prima della scadenza del termine per compiere l'inventario, rinuncia alla eredità, ancorché resti nel possesso dei beni ereditari<sup>91</sup>. Secondo alcuni sarebbe sufficiente ad evitare l'acquisto dell'eredità la dismissione del possesso dei beni ereditari<sup>92</sup>. Naturalmente può nel frattempo verificarsi, comunque, l'acquisto prima ancora che scada il termine, per accettazione espressa o tacita.

Va evidenziato che alcuni codici riportano impropriamente, come rubrica della norma, "chiamato all'eredità che è nel possesso *dei* beni". Ciò è inesatto e induce in errore l'operatore di diritto in quanto la rubrica è "chiamato che è nel possesso *di* beni". Sarebbe sufficiente, cioè, che sussista il possesso di uno qualsiasi dei beni appartenenti all'intero compendio ereditario per rendere applicabile la norma in esame<sup>93</sup>.

Parte della dottrina ha comunque ritenuto opportuno precisare che debba trattarsi di un bene di un qualche rilievo economico<sup>94</sup>. Anche per la operatività della norma in esame è necessario che il chiamato sappia che si tratti di un bene ereditario e abbia conoscenza della vocazione in suo favore<sup>95</sup>. La

---

<sup>90</sup> cfr. CASS. 22 giugno 1995, n. 7076, cit.

<sup>91</sup> In senso parzialmente difforme, L. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, Libro II, Delle successioni e donazioni (art. 456 -511) in *Comm. cod. civ.* Scialoja-Branca, terza edizione, Bologna-Roma, 1997, 290, secondo il quale è irrilevante che il rinunciante sia rimasto dopo la rinuncia in possesso dei beni ereditari salvo che tale contegno non possa essere interpretato come accettazione tacita.

<sup>92</sup> Si veda *contra* CASS., 24 febbraio 1984, n.1317, in *MGI*, 1984, secondo la quale basta che il chiamato abbia posseduto anche per un solo giorno i beni ereditari.

<sup>93</sup> In tal senso, CASS. 5 giugno 1979, n. 3175 in *Foro it.*, 1979, I, 2003.

<sup>94</sup> Si veda in tal senso BURDESE, in GROSSO-BURDESE, *Le successioni. Parte generale*, in *Trattato Vassalli*, XII-1, Torino, 1977, 309.

<sup>95</sup> La Relazione al re, esclude ogni dubbio in merito alla eventualità che la disposizione in esame si applichi solo a chi possieda consapevolmente beni che fanno parte dell'eredità al momento della apertura della

disciplina si applica anche quando il chiamato sia entrato in possesso di un bene ereditario<sup>96</sup> in un momento successivo rispetto alla apertura della successione<sup>97</sup>. In tal caso il termine comincia a decorrere da quando il possesso ha avuto inizio<sup>98</sup>. Il possesso dei beni ereditari, di cui qui è fatta parola, può aversi "a qualsiasi titolo".

Il possesso, nella fattispecie, deve intendersi come reale, cioè quale forma di apprensione materiale. Sussiste il possesso anche nel caso di compossesso nel patrimonio ereditario indiviso<sup>99</sup>.

---

successione.

<sup>96</sup> In tal senso CICU, *Successioni per causa di morte. Parte Generale. Delazione e acquisto della eredità*, in *Tratt. Cicu Messineo*, Milano, 1961, 37, secondo il quale "si è visto che il possesso anche di un solo bene ereditario impedisce che si possa addivenire alla nomina di un curatore dell'eredità come giacente: art. 528 cod. civ.. Ciò anche se il chiamato possedeva il bene, già prima dell'apertura della successione, ad altro titolo per le ragioni dette. Se in questo caso egli continua nel possesso senza avere notizia della apertura della successione, la nomina sarebbe possibile. Ma poichè al possesso ed amministrazione il chiamato ha diritto, e la nomina di un curatore presuppone che egli non possa o non voglia esercitare tale diritto, ritengo che la nomina non abbia effetto se, avuta notizia della delazione, il chiamato voglia restare in possesso".

<sup>97</sup> Si veda CICU, *Successioni per causa di morte. Parte Generale. Delazione e acquisto della eredità*, in *Tratt. Cicu Messineo*, Milano, 1961, 37, per il quale "sorge il dubbio se il termine dei tre mesi debba decorrere sempre dal giorno della apertura della successione o della notizia della devoluta eredità come si legge nell'art. 485 cod. civ. oppure dal giorno del conseguimento del possesso. A risolvere la questione giova tenere presente la condizione fatta dalla legge al chiamato che non è nel possesso dei beni ereditari: art. 487 cod. civ. Egli può, o fare dichiarazione di accettazione, nel qual caso se vuole godere del beneficio di inventario deve farlo entro tre mesi dalla dichiarazione; oppure fare l'inventario, nel qual caso deve fare la dichiarazione entro quaranta giorni dal compimento dell'inventario. Il chiamato, quindi, che dopo aperta la successione, non prenda per oltre tre mesi possesso dei beni ereditari si trova nella situazione prevista da detto articolo: può accettare quando crede, può iniziare l'inventario quando crede e come si vedrà, non ha il termine di tre mesi per compierlo. Ora, se dopo i tre mesi dall'apertura della successione, prende possesso dei beni ereditari, non è possibile che per questo solo fatto perda il beneficio di inventario diventando immediatamente e automaticamente erede puro e semplice. È quindi gioco forza ammettere che l'effetto della presa di possesso sia quello stesso che si ha quando il chiamato si trovi in possesso al momento della apertura della successione: egli diventa acquirente ed erede puro e semplice se entro tre mesi non fa l'inventario. La decorrenza di cui nell'art. 485 cod. civ. è fissata nel presupposto che sia in possesso nel momento dell'apertura della successione."

<sup>98</sup> L.FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, Libro II, Delle successioni e donazioni (art. 456 -511) in *Comm. cod. civ.* Scialoja-Branca, terza edizione, Bologna-Roma, 1997, 290, per il quale lo stesso vale per la conoscenza della chiamata.

<sup>99</sup> Si veda BARBERO, *Il sistema di diritto privato*, cit., 202, per il quale per possesso "certamente non deve intendersi quel possesso senza bisogno di materiale apprensione, che abbiamo visto attribuito al chiamato alla eredità per effetto dell'art. 460 cod. civ. A tal proposito è da rilevare che l'art. 30 del libro separato delle successioni in luogo dell'attuale possesso conteneva l'espressione possesso reale: con ciò si voleva dire che deve aversi riguardo non al possesso di diritto ma al possesso effettivo, sia tenuto direttamente, con la materiale apprensione, sia tenuto indirettamente, a mezzo di altri che ne abbia la detenzione. L'appellativo di reale è stato tolto dal testo del codice unificato, non per mutare questo concetto ma perché, spiega la relazione 244, l'art. 460 esclude da se che il possesso di diritto passi nel chiamato per il solo fatto della delazione; onde manca la possibilità di contrapporre utilmente un possesso reale ad un possesso di diritto. D'altronde è chiaro che se si avesse riguardo al possesso che può derivare in favore del chiamato nel possesso di beni, dall'ipotesi in cui manca siffatto possesso, perché in virtù dell'art. 460 è attribuito sempre e a tutti i

Non deve trattarsi di beni si trovino in possesso del chiamato per averli egli in buona fede acquistati *a non domino* e che possegga ritenendoli propri. L'uso dell'espressione "possesso di beni ereditari", che sostituisce quella "possesso dei beni del defunto", adoperata nel progetto preliminare, mira appunto a chiarire che deve trattarsi di beni facenti parte attualmente dell'asse ereditario e non già di quelli che siano stati trasferiti anteriormente alla successione e che debbano comunque entrare a far parte del compendio ereditario.

La disposizione in esame non riguarda quindi il donatario, che abbia ricevuto i beni dal *de cuius* mentre era in vita con atto di liberalità, e che pertanto può sempre rinunciare alla eredità senza essere tenuto all'osservanza delle formalità stabilite dall'articolo in esame.

L'immissione nel possesso dei beni ereditari può essere anche parziale, può aversi cioè un possesso qualsiasi dei beni stessi anche a titolo di custodia o affidamento temporaneo ed è del tutto indifferente, inoltre, se esso sia oppure no preesistente alla apertura della successione. Perchè vi sia siffatta accettazione di eredità è necessario che si tratti di beni appartenenti al *relictum* del *de cuius*.

Se il chiamato non è nel possesso dei beni, vale il termine normale di prescrizione per accettare o rinunciare, fatta eccezione per il caso in cui il

---

chiamati. b) né avrebbe avuto senso modificare l'espressione contenuta nel progetto di possesso di beni", in quella che si legge attualmente, di possesso di beni ereditari. Con la quale dizione si è appunto inteso di risolvere la questione, se agli effetti del regolamento occorresse il possesso di tutti i beni che si trovano in possesso del *de cuius* o bastasse il possesso anche di un solo bene del compendio ereditario: con l'espressione di beni si è inteso accogliere questa seconda soluzione. Ma questa stessa espressione consegue anche l'effetto di rafforzare l'interpretazione da noi data sub a all'espressione possesso: difatti l'art. 460 attribuisce il possesso, ai soli fini dell'esercizio delle azioni possessorie, rispetto a tutti i beni, e sarebbe stato contraddittorio parlare a questo punto di possesso di beni ereditari, per intendere che non occorre il possesso (dunque effettivo) di tutti i beni del compendio, ma basta quello di alcuni."

termine venga fissato dal giudice ai sensi e per gli effetti dell'art. 481 cod. civ; egli può in qualunque momento, prima che sia decorso quel termine, chiedere che sia fatto l'inventario.

La *ratio* della norma è quella di salvaguardare il patrimonio ereditario, nell'interesse degli altri chiamati, che siano chiamati nello stesso grado o in grado successivo, nonché dei creditori<sup>100</sup>.

Il fondamento tecnico, tuttavia, è da ricercare nel principio del passaggio *ipso iure* del possesso. Pertanto il chiamato, investito dal titolo del possesso del defunto, non può conservare il titolo del suo possesso o farlo valere autonomamente se non spogliandosi dell'effetto della delazione con la rinuncia tempestiva: all'uopo, si richiede che si tratti di beni che erano in possesso del defunto.

Per il codice del 1865 l'effetto dell'acquisto si produceva ancorché “i chiamati opponessero di possedere tali beni ad altro titolo”. Ciò aveva dato luogo al dubbio se la legge presumesse nel chiamato il possesso a quel titolo e se la presunzione fosse *iuris tantum*, fosse cioè possibile al chiamato provare che egli possedeva come usufruttuario, conduttore, depositario *etc.*; oppure si trattasse di presunzione *iuris et de iure*. Era prevalsa questa seconda opinione, ritenendosi che il solo fatto di essere al possesso dei beni ereditari giustificasse, a garanzia dei terzi, come si è detto, l'onere di far l'inventario e di chiarire la situazione giuridica. Questa opinione è stata trasposta e codificata nell'articolo citato. Quindi, se il chiamato era possessore ad esempio come

---

<sup>100</sup> In tal senso BURDESE, in GROSSO-BURDESE, *Le successioni. Parte generale*, in *Trattato Vassalli*, XII-1, Torino, 1977, 309.

usufruttuario, il diritto di continuare ad avere il possesso a tale titolo non costituiva per ciò stesso causa ostativa ai fini dell'acquisto<sup>101</sup>.

Va altresì rilevato come, in seno alla Commissione parlamentare, sia sorto un vivo dibattito, osservandosi che nel caso che il chiamato avesse in buona fede acquistato da terzi un bene che era invece del defunto, non sarebbe stato giustificato l'effetto dell'acquisto della eredità.

Nella discussione che seguì si è osservato come nell'articolo del progetto si parlasse di "possesso reale" dei beni del defunto, e cioè, dei "beni che sono in atto nell'eredità al tempo della apertura della successione, e non dei beni che eventualmente possano dopo venire all'eredità, come nel caso prospettato". Si è pure sottolineato come, nel caso del bene comprato dal terzo, non si verificasse l'immissione nel possesso, perchè il possesso stesso non è passato direttamente dal *de cuius* al chiamato. Nella relazione al re si legge che all'espressione "possesso dei beni del defunto" fu sostituita l'altra "possesso di beni ereditari", tale da rendere manifesto che deve trattarsi di beni facenti parte dell'asse relitto al momento della apertura della successione<sup>102</sup>.

Si potrebbe darne ragione considerando che il possesso anche di un solo bene ereditario dimostrerebbe come il chiamato non si disinteressi dell'eredità a lui

---

<sup>101</sup> Così non gli giova eccepire di essere comproprietario: CASS., 17 giugno 1941, in *Rep. Foro it.*, voce *Successione*, n. 217. Naturalmente, avvenuto l'acquisto per effetto del possesso e del decorso del tempo, non avrà più effetto alcuno la rinuncia alla eredità, CASS., 23 luglio 1949, n. 1965, in *Foro it. Rep.*, 1949, voce *Successione. legale. e testamentaria*, n. 62.

<sup>102</sup> Il relatore intendeva evidentemente riferirsi non ai beni di proprietà attuale del defunto, ma ai beni da lui posseduti al momento della morte. Inconsapevolmente si rendeva anche con ciò omaggio al principio della investitura del possesso che ci si proponeva di abolire. Poiché solo in grazia di essa si modifica il titolo del possesso esistente nel chiamato. Inoltre, nel codice precedente si parlava di "erede che si trova nel possesso reale dell'eredità" (art.959). Il progetto preliminare e quello definitivo vi avevano sostituito l'espressione "possesso reale dei beni ereditari". Nel testo definitivo l'espressione fu modificata deliberatamente in quella di "possesso di beni ereditari". Dalla relazione al re risulta soltanto, come già è stato accennato, "che non si richiede per l'applicabilità della disposizione il possesso di tutto il compendio ereditario".

devoluta, laddove la sua inerzia in riguardo agli altri beni lo esponga a responsabilità. Dal punto di vista tecnico, l'investitura del possesso verrebbe in tal modo a realizzarsi e, poiché essa non potrebbe portare all'acquisto parziale della eredità, l'acquisto si opererebbe per la totalità della quota devoluta.

Ma rientra nella lettera della legge anche il caso del chiamato, che, pur non avendo prima della apertura della successione titolo a possedere, essendo convivente con il *de cuius*, si trovi ad essere detentore dei beni ereditari. Non vi è dubbio che in questo caso la detenzione si qualifichi come possesso per effetto della delazione<sup>103</sup>. Si ritiene, infatti, che non possa essere escluso il caso in cui il chiamato, apertasi la successione, si immetta in possesso dei beni ereditari. Quindi, neppure il caso del chiamato che, essendo ostacolato nella presa di possesso, eserciti le azioni possessorie. Non è cioè possibile riferire la frase “è nel possesso” al momento della apertura della successione. Ciò in quanto sarebbe assurdo che l'onere dell'inventario e l'effetto dell'acquisto fossero disposti per il chiamato che accidentalmente sia in possesso in quel momento, e non anche per il chiamato che si immetta o acquisti il possesso in un momento successivo.

La norma non si applica ai minori, i quali non possono diventare eredi puri e semplici, nè decadere dal beneficio di inventario e nemmeno alle persone giuridiche che non siano società<sup>104</sup>.

---

<sup>103</sup> Si veda C.M. BIANCA, *La famiglia- Le successioni*, II, Milano, 2001, 536, per il quale “ in ogni caso occorre che il chiamato abbia l'effettiva disponibilità dei beni ereditati. In giurisprudenza, è stato puntualizzato, così, che chiamato nel possesso dei beni ereditari è colui che si trova in una situazione di fatto che gli consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario.”

<sup>104</sup> In questo senso, tra gli altri L.FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, Libro II, Delle successioni e donazioni (art. 456 -511) in *Comm. cod. civ.* Scialoja-Branca, terza edizione, Bologna-Roma, 1997, 290; si veda, però, CASS., 27 maggio 2004, n. 2617 (non massimata), secondo la quale anche le persone giuridiche

### 3.3 Segue: l'art. 527 cod. civ.

Secondo l'art. 527 cod. civ. il chiamato alla eredità che abbia sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità, decade dalla facoltà di rinunzia alla stessa e si considera erede puro e semplice. Poiché l'acquisto opera istantaneamente, la norma si applica anche al chiamato che non sia nel possesso dei beni ereditari.

Le ragioni per le quali il legislatore ha voluto considerare, in questo caso, erede colui che ha compiuto atti non diretti, né espressamente né tacitamente, ad acquistare la qualità di erede vengono spiegate dalla dottrina<sup>105</sup> non come sanzione (tale non può essere considerato il divenire erede) ma, ancora una volta, come garanzia per i creditori del *de cuius*, ai quali non si potrebbe opporre un esonero da responsabilità attraverso il beneficio di inventario o la rinuncia. L'ipotesi prevista dall'art. 527 cod. civ., dunque, non ricorre se non laddove il chiamato alla eredità abbia tenuto una condotta diretta a sottrarre od occultare, in tutto o in parte, beni appartenenti alla eredità, in modo da eludere ogni ricerca delle parti interessate e rendere impossibile il soddisfacimento delle legittime aspettative di coloro che, in qualità di coeredi, legatari, creditori, possono vantare dei diritti sui beni ereditari.

---

possono decadere dal beneficio di inventario se non lo redigono in termine, ma dalla decadenza deriva l'incapacità della persona giuridica a succedere nella eredità ad essa devoluta. Per CASS., 29 settembre 2004, n.19598, in *Mass. Giur. it.*, 2004 in questo caso va esclusa l'esistenza stessa dell'accettazione. Si deve, inoltre, ritenere per BURDESE, in GROSSO-BURDESE, *Le successioni. Parte generale*, in *Trattato Vassalli*, XII-1, Torino, 1977, 304, che la norma si riferisca al chiamato in primo grado e non a quelli ulteriori. Si ricordi, peraltro, che tale autore ritiene che non vi sia delazione attuale per i chiamati ulteriori. Secondo CASS., 3 febbraio 1993 n.1325, in *Giur. it.*, 1994, I, 1, 1875, con nota critica di MUSUMECI, *In tema di accettazione presunta di eredità*, la norma si applicherebbe anche a chi abbia già accettato con beneficio di inventario.

<sup>105</sup> L.FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, *Libro II, Delle successioni e donazioni (art. 456 -511) in Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, terza edizione, Bologna-Roma, 1997, 275*; PRESTIPINO, *Delle successioni in generale*, in *Comm. De Martino artt. 456- 535, Roma, 1973, 275*.

L'atto di sottrarre o di nascondere non è preso in considerazione dalla legge come atto di accettazione tacita, ma è un atto di appropriazione di beni messi a disposizione del chiamato, dal quale la legge fa derivare la sanzione della perdita del diritto alla rinuncia.

Sebbene il codice non lo dica espressamente, si ricava logicamente che la disposizione in esame troverà applicazione allorché la sottrazione o il celamento siano anteriori alla rinuncia.

Dal punto di vista del diritto penale non costituisce reato anche se l'*animus* di chi lo compie sia quello di impossessarsi di cosa altrui in quanto intenda rinunciare: per effetto invece della delazione la proprietà della cosa viene acquistata dal chiamato, il che determina l'acquisto dell'intera eredità. Lo stesso effetto si produce per il chiamato che sia in possesso di beni ereditari e intenda accettare con beneficio di inventario: acquista l'eredità e non può più conseguire il beneficio. Così pure se il chiamato, nel fare l'inventario prima di decidere in merito all'accettazione o rinuncia, ometta in mala fede di denunciare beni appartenenti alla eredità. L'acquisto dell'eredità che in tal modo si realizza gli preclude la possibilità della rinuncia e del beneficio. L'omissione deve essere fraudolenta, al pari della sottrazione o del celamento; in caso contrario, non vi sarebbe animo di appropriazione.

Se i medesimi atti sono successivi, colui che ha commesso la sottrazione o il celamento incorrerà in diverse sanzioni, anche di carattere penale, ma non potrà essere considerato erede, rimanendo operante la rinuncia. Dalla dizione dell'articolo in esame, che si esprime in termini di "chiamati alla eredità" si è

dedotto che le sottrazioni o i celamenti commessi da chi rappresenta il chiamato non escludono che costui continui a conservare la facoltà di rinuncia<sup>106</sup>. La conseguenza è ovvia ed è dovuta al fatto che non sarebbe possibile far ricadere sull'incapace la sanzione che la legge applica ad un comportamento illecito da lui non tenuto personalmente.

#### **4 Accettazione di eredità che costituisce revoca della precedente rinuncia**

A differenza dell'accettazione, la rinuncia può essere revocata. L'art. 525 ha conservato la norma contenuta nell'art. 950 del codice abrogato<sup>107</sup>, sebbene la dottrina avesse messo in luce come essa non si conciliasse coi principi fondamentali del diritto successorio.

Il chiamato ha comunque la facoltà di rinunciare alla eredità devolutagli. L'effetto che ne deriva è la perdita della delazione e questo effetto è indicato dalla legge nel senso che il rinunziante è considerato come se non fosse mai stato chiamato. Con la rinuncia il chiamato non perde tuttavia, definitivamente, il diritto all'eredità.

Il legislatore con all'articolo 525 cod. civ., sopra richiamato ha, infatti, così disposto: "Fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunciato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità". La norma ha carattere eccezionale;

---

<sup>106</sup> D'AVANZO, *Della rinuncia all'eredità*, in *Commentario D'Amelio Finzi, Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni*, Firenze, 1941, 244.

<sup>107</sup> Ciò, secondo quanto riportato da CICU, *Successioni per causa di morte. Parte Generale. Delazione e acquisto della eredità*, in *Tratt. Cicu Messineo*, Milano, 1961, 37, per un equivoco del Domat et Lebrun, che la ritennero ammessa nel diritto romano, confondendo la rinuncia col *beneficium abstinendi*.

non si estende, perciò, alla rinuncia al legato. In particolare, il delato può rinunciare all'eredità e ritenere le donazioni e i legati, salva l'azione di riduzione nei suoi confronti laddove queste attribuzioni importino lesione della quota di riserva di altri legittimari.

Come è stato acutamente e attentamente osservato da autorevole dottrina<sup>108</sup>, se dalla rinuncia deriva la caducazione con effetto retroattivo della vocazione, sostituendosi ad essa la vocazione a favore di altri chiamati, una accettazione dell'eredità da parte del rinunziante non dovrebbe più essere possibile. Né appaga il motivo sociale che vorrebbe giustificare detto meccanismo, dato dalla necessità di tenere in sospeso la sorte dell'eredità il minor tempo possibile. Ciò tuttavia non esime l'interprete dall'obbligo di dare alla norma un fondamento tecnico.

La *ratio*, allora, è stata ravvisata dalla dottrina<sup>109</sup> nella necessità o opportunità che la delazione non vada persa per il soggetto che abbia rinunciato fino a quando l'eredità non sia stata acquistata da altri chiamati. Ovviamente ciò non può avvenire se non fatti salvi i diritti dei terzi.

La rinuncia, pertanto, per quanto fin qui detto, comporta la perdita del diritto all'eredità quale effetto solo provvisorio, che diviene definitivo a seguito dell'acquisto dell'eredità da parte dei chiamati ulteriori.

Per chiamati ulteriori si devono intendere, è bene ricordarlo, nell'ordine: i

---

<sup>108</sup> Si veda ancora una volta CICU, *Successioni per causa di morte. Parte Generale. Delazione e acquisto della eredità*, in *Tratt. Cicu Messineo*, Milano, 1961, 37.

<sup>109</sup> L. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, Libro II, Delle successioni e donazioni (art. 456 -511) in *Comm. cod. civ.* Scialoja-Branca, terza edizione, Bologna-Roma, 1997, 118 ss.; CICU, *Successioni per causa di morte. Parte Generale. Delazione e acquisto della eredità*, in *Tratt. Cicu Messineo*, Milano, 1961, 21 ss; GROSSO e BURDESE, *Le successioni- Parte generale* in *Trattato Vassalli*, XII-1, Torino, 1977, 351; Cass., 23 gennaio 2007, n.1403, in *MGI.* 2007, 488, secondo la quale “ la rinuncia all'eredità non comporta perdita della delazione bensì determina la coesistenza del diritto di accettazione dell'eredità a favore tanto del rinunziante quanto degli altri chiamati”.

sostituiti ove il testatore li abbia previsti, i rappresentanti, i coeredi se vi è accrescimento<sup>110</sup> e, infine, i parenti di grado prossimo secondo le norme della successione legittima.

La rubrica dell'articolo in oggetto parla di "revoca della rinuncia", ma a ben vedere, non sembra si tratti di una revoca in senso tecnico (invece, nel qual caso, si dovrebbe ottenere solo l'eliminazione degli effetti della rinuncia, dunque la reintegrazione del chiamato nella situazione preesistente). Ciò che, al contrario, sembrerebbe verificarsi, è la possibilità da parte del rinunziante di accettare<sup>111</sup>.

Non tratterebbe quindi di una vera e propria revoca, ancorché tacita, della rinuncia (non sarebbe ammessa una revoca espressa), ma soltanto la possibilità di accettazione, per così dire, tardiva, tale da eliminare gli effetti della precedente rinuncia<sup>112</sup>.

La revoca della rinuncia all'eredità, di cui all'art. 525 cod. civ., non costituisce, anche sotto il profilo formale, un atto o negozio giuridico autonomo, bensì, anche secondo il recente indirizzo giurisprudenziale, l'effetto della

---

<sup>110</sup> CICU, *Successioni per causa di morte. Parte Generale. Delazione e acquisto della eredità*, in *Tratt. Cicu Messineo*, Milano, 1961, 21 ss., il quale rileva che “la dottrina discuteva l'ipotesi di rinuncia da parte di tutti i coeredi solidalmente chiamati, e di successiva accettazione da parte di alcuno: e riteneva in prevalenza che chi per primo accettava, acquistava l'intera eredità, non potendo accettarla che per l'intero in mancanza di altri chiamati. Ciò appariva iniquo; per cui, preparandosi il nuovo codice, era stato proposto di conservare la facoltà di revoca a tutti i conchiamati: proposta che non fu presa in considerazione, per cui si ritiene che la soluzione indicata debba essere mantenuta. La costruzione qui adottata porta a diversa soluzione: con la rinuncia resta efficace per tutti la delazione solidale; il primo che accetta si trova nella stessa situazione che si sarebbe avuta se nessuno avesse rinunciato: egli acquista la sua quota con potenziale diritto di accrescimento, cui è di ostacolo il conservarsi della delazione per gli altri rinunzianti.” Ed ancora, a proposito del caso in cui vi siano i presupposti per l'accrescimento “se dei più conchiamati solidali alcuni soltanto abbiano accettato, l'accrescimento si opera a loro favore per la rispettiva quota; non per le altre quote, per le quali resta efficace la delazione a favore del rinunziante. Si obietterà che egli accetterebbe in questo caso la sua quota parzialmente, il che è vietato dall'art. 480. Ma non si ha qui accettazione parziale della quota devoluta; ma frazionamento della delazione: il rinunziante accetta ciò che resta della delazione a suo favore”.

<sup>111</sup> GROSSO e BURDESE, *Le successioni- Parte generale* in *Trattato Vassalli*, XII-1, Torino, 1977, 351.

<sup>112</sup> CASS., 8 giugno 1984, n. 3457, in *Riv. Not.*, 1984, 1282.

sopravvenuta accettazione dell'eredità da parte del rinunciante, il cui verificarsi, pertanto, va dedotto dal mero riscontro della validità ed operatività di tale successiva accettazione, sia essa espressa o tacita, pur successiva alla rinuncia<sup>113</sup>

In realtà, va rilevato che, se la rinuncia avesse per effetto di far cadere la delazione, non si spiegherebbe come il rinunciante possa ancora accettare. Si ritiene comunemente che l'effetto della rinuncia debba ammettersi perché sia resa possibile l'accettazione altrui. Ma, dato per presupposto che la delazione operi contemporaneamente per tutti i chiamati<sup>114</sup>, è ipotizzabile che, mentre la rinuncia toglie l'ostacolo all'efficacia della accettazione altrui, non elimini ancora la delazione a favore del rinunciante<sup>115</sup>.

Dunque, il legislatore si è preoccupato di far risultare dal registro delle successioni che l'eredità è stata rinunciata, ma coloro che vi abbiano interesse dovranno indagare da chi l'eredità sia stata successivamente (ed eventualmente) accettata, qualora vi sia stata revoca di rinuncia (*rectius*: accettazione). Ciò non sempre risulterà dal registro delle successioni o da quello delle trascrizioni. La legge non esige neppure che il rinunciante faccia una formale dichiarazione di accettazione che possa contenere in sé implicita la volontà di revoca.

Pertanto, dottrina e giurisprudenza non esitano a ritenere che la revoca si

---

<sup>113</sup> In tal senso CASS., 2 agosto 2011, n. 16913, in *Banca dati Pluris online*.

<sup>114</sup> CICU, *Successioni per causa di morte. Parte Generale. Delazione e acquisto della eredità*, in *Tratt. Cicu Messineo*, Milano, 1961, 21 ss.

<sup>115</sup> Volendo fare un breve *excursus* storico della norma presa in esame è da notare che l'art. 950 del codice precedente non parlava di revoca della rinuncia, bensì di conservazione della possibilità di accettare. L'art. 525 del nuovo codice, pure essendo intitolato "revoca della rinuncia", ha sostanzialmente conservato immutata la stessa formula. Da quanto fin qui detto si deduce che la legge non richiede un atto di revoca della rinuncia, nonostante la solennità e pubblicità dell'atto di rinuncia.

verifichi anche nei casi che la legge qualifica in termini di "accettazione tacita"<sup>116</sup>. Anche una accettazione contenuta in scrittura privata potrà, dunque, in qualunque tempo essere opposta agli altri chiamati che, sulla base dell'atto formale di rinuncia, abbiano accettato posteriormente alla "clandestina" accettazione del rinunziante<sup>117</sup>.

La facoltà di revoca della rinuncia viene meno, a parte l'ipotesi in cui sia già stata accettata l'eredità da altri chiamati, se si è prescritto il diritto di accettare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 480 cod. civ.. Alla prescrizione si deve equiparare l'avvenuta decadenza ai sensi dell'art. 481 cod. civ., ossia quando vi sia stata la fissazione da parte dell'autorità giudiziaria di un termine per l'accettazione per l'esperimento da parte di un soggetto interessato della cosiddetta *actio interrogatoria*. In altri termini, il rinunziante può efficacemente revocare la propria rinuncia solo se il termine di accettazione non è scaduto, sia quello ordinario decennale, sia quello più breve eventualmente fissato dal giudice.

Il secondo limite alla revoca è dato dall'acquisto della quota rinunciata da parte degli altri chiamati.

---

<sup>116</sup> N. COVIELLO, *Delle successioni, parte generale*, quarta edizione interamente rifatta da L. COVIELLO, Napoli, 1935, 94; 210; AZZARITI E MARTINEZ, *L'accettazione dell'eredità*, in *Tratt. dir. priv. diretto da Rescigno*, vol. 5, Torino, 1982, 123; CASS., 5 maggio 1930, in *Giur. it.*, 1930, I, I.

<sup>117</sup> Si veda CICU, *Successioni per causa di morte. Parte Generale. Delazione e acquisto della eredità*, in *Tratt. Cicu Messineo*, Milano, 1961, 21 ss. che così si esprime: "io credo che nella costruzione tecnica della norma si debba procedere dal dato che la legge consente al rinunziante di accettare senza richiedere una revoca della rinuncia. Mi pare che si debba da ciò dedurre che l'effetto della rinuncia non è quello di far cadere la delazione ma quello di rendere pienamente efficiente la delazione al secondo chiamato, per cui la rinuncia avrà effetto definitivo solo con l'acquisto dell'eredità da parte altrui"; cfr. anche BARASSI, *Le successioni per causa di morte*, Milano, 1941, 114 ss. che esclude che "resti sospeso l'effetto della rinuncia e che si possa considerare come effetto della rinuncia la perdita del possesso di diritto, conservandosi la delazione; e trova troppo espliciti in contrario gli artt. 522 e 523 cod.civ.. Ma questi vanno pur conciliati con l'art. 525!" Egli considera la nuova delazione come subordinata alla condizione risolutiva, se il rinunziante revoca la sua rinuncia. Ma con ciò non spiega come il rinunziante possa accettare sulla base di una delazione caduta, o come possa farla rivivere senza bisogno neppure di un atto di revoca della rinuncia.

L'acquisto da parte degli altri chiamati può naturalmente avvenire o con un atto di accettazione (espressa o tacita) ovvero automaticamente, indipendentemente da ogni accettazione. Pertanto, altra questione da considerare è se, nonostante l'accettazione da parte di altri coeredi, sia possibile al rinunziante revocare la rinuncia, col consenso di quelli. La questione in esame fu risolta affermativamente dalla Suprema Corte<sup>118</sup>, sulla base del fatto che la norma che limita la facoltà di revoca non è di ordine pubblico. Non si è soffermata la medesima Suprema Corte sul fatto che della delazione non si può disporre e che, quindi, una volta venuta meno, la stessa non può essere fatta rivivere per volontà privata: la volontà concorde delle parti non potrebbe essere attuata che per mezzo di una cessione *inter vivos*<sup>119</sup>. Un eventuale accordo nel senso descritto, al limite potrebbe essere interpretato come atto di altra natura e, precisamente, come donazione o come vendita di diritti successori, ove sussistano i requisiti formali di questi negozi.

Gli orientamenti giurisprudenziali successivi<sup>120</sup> e la dottrina prevalente<sup>121</sup>

---

<sup>118</sup> CASS. S. U., 30 gennaio 1930, n. 349, in *Foro it.* 1930, I, c. 567.

<sup>119</sup> Si veda CICU, *Successioni per causa di morte. Parte Generale. Delazione e acquisto della eredità*, in *Tratt. Cicu Messineo*, Milano, 1961, 21 ss.

<sup>120</sup> CASS., 19 ottobre 1966, n. 2549, in *Mass. Foro it.* 1966; secondo la quale, caduta la delazione questa non può essere più ripristinata dalla volontà privata, essendo materia sottratta alla libera disponibilità delle parti; CASS., 9 settembre 1998, n. 8912, in *Foro it.* 1998, I, 2755, secondo la quale “il chiamato all'eredità, che vi abbia inizialmente rinunciato può *ex art. 525*, successivamente accettarla (in tal modo revocando implicitamente la precedente rinuncia) in forza della originaria delazione - e sempre che questa non sia venuta meno in conseguenza dell'acquisto compiuto da altro chiamato- ma non anche in forza di un accordo concluso tra il rinunziante ed i soggetti acquirenti dell'eredità, dovendo, in tal caso, escludersi ogni possibilità di revoca della precedente rinuncia per effetto del carattere indisponibile della delazione che, una volta venuta meno non può efficacemente rivivere per volontà dei privati oltre che per effetto del principio *semel heres semper heres*, in forza del quale chi abbia accettato l'eredità non può più legittimamente rinunciarvi, essendo l'accettazione, a differenza della rinuncia un atto puro e irrevocabile, giusto disposto dell'art. 475”; CASS., 29 marzo 2003, n. 4846, in *Vita not.* 2003, 894, secondo la quale la revoca della rinuncia è impedita dall'acquisto della eredità da parte di altri chiamati”.

<sup>121</sup> L. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, terza edizione, in *Comm. cod. civ.* Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1997, 126 ss.; CICU, *Successioni per causa di morte. Parte Generale. Delazione e acquisto della eredità*, in *Tratt. Cicu Messineo*, Milano, 1961, 217 ss.; GROSSO e BURDESE, *Le successioni- Parte generale in Trattato Vassalli*, XII-1, Torino, 1977, 351 ss.; CARIOTA - FERRARA, *Le successioni per causa di morte, Parte generale*, Napoli, 1977, 451.

hanno sostenuto coerentemente la tesi negativa. Pertanto, venuta meno definitivamente la delazione con l'acquisto da parte dei delati ulteriori, questa non può essere fatta rivivere per volontà dei privati, trattandosi di materia indisponibile. In mancanza dei presupposti di cui sopra, il rinunciante non può in nessun caso accettare l'eredità, neppure in forza di un eventuale accordo con gli altri eredi.

Per quanto attiene alla già accennata questione della forma, non prevedendo l'art. 525 una vera e propria revoca, ma un atto di accettazione, questa potrà attuarsi sia in forma espressa che in forma tacita.

Queste considerazioni dovrebbero costituire il presupposto per risolvere la questione relativa alla ammissibilità di una revoca tacita della rinuncia all'eredità. In questo senso non pare cogliere nel segno la decisione in base alla quale, essendo la rinuncia un atto necessariamente formale, anche la revoca della rinuncia dovrebbe essere qualificata dallo stesso onere, per l'effetto negandosi la possibilità di una revoca tacita della rinuncia<sup>122</sup>. Se infatti è vero che la revoca della rinuncia altro non è se non una accettazione per così dire tardiva, praticabile alle condizioni di cui sopra, allora pare che il fulcro del problema consista nell'accertare se eventualmente abbia avuto luogo, prima della accettazione del rinunciante, l'acquisto dell'eredità da parte dei chiamati in subordine. La questione potrebbe essere assai spinosa quando si trattasse di mettere a fuoco atti che integrino gli estremi della semplice accettazione tacita

---

<sup>122</sup> In tal senso, Cass., 12 ottobre 2011, n. 21014 in *Giust. civ. Mass.*, 2011, 10, 1438.

<sup>123</sup> Proprio in base a tali considerazioni è stato deciso che integri gli estremi della revoca della rinuncia la condotta dei chiamati che, pur avendo già rinunciato all'eredità, si siano costituiti nel giudizio nel quale l'ereditando fosse stato convenuto e che fosse stato riassunto dalla parte attrice, in tal senso, Cass., 18 aprile 2012 n. 6070, in *Giust. civ. Mass.* 2012, 4, 511. Non vi è chi non veda come sia specialmente delicata l'ipotesi, dal momento che la riassunzione viene operata contro le persone degli eredi in questa loro qualità,

. La eventualità che colui che ha rinunciato possa comunque accettare, venendo sostanzialmente a rinnegare la precedente espressione di una contraria volontà, è posta in relazione al fatto che la delazione ereditaria cade nei confronti del chiamato rinunciante non già per effetto della rinuncia fatta, bensì soltanto in relazione all'acquisto dell'eredità che intervenga in capo ai chiamati in subordine<sup>124</sup>. Si reputa pertanto che tale facoltà di (tardiva) accettazione si devolva, *jure transmissionis*, ex art. 479 cod.civ. agli eredi del rinunciante<sup>125</sup>. Deve trattarsi comunque di accettazione, come espressamente precisa l'art. 525 cod. civ., e non di acquisto senza accettazione. Restano fuori dal perimetro applicativo pertanto le fattispecie di cui agli artt. 485, ult. comma e 527 cod. civ.. Queste due ultime norme, come già in precedenza rilevato, si riferiscono, infatti, ad un chiamato che non abbia ancora deciso se accettare l'eredità o meno e non ad un chiamato che abbia già rinunciato; il tutto come è confermato dallo stesso articolo 527 il quale espressamente prevede la decadenza dalla futura facoltà di rinunciare.

## **5 Accettazione tacita della eredità e capacità del delato**

Gli art. 471 e 472 cod. civ. stabiliscono che gli incapaci, siano essi minori, interdetti, emancipati e inabilitati<sup>126</sup> non possono accettare l'eredità puramente

---

pur richiedendo la valutazione di questi aspetti da parte dei chiamati che abbiano rinunciato una conoscenza tecnica per lo più carente.

<sup>124</sup> CICU, *Successioni per causa di morte. Parte Generale. Delazione e acquisto della eredità*, in *Tratt. Cicu Messineo*, Milano, 1961, 214; GROSSO e BURDESE, *Le successioni- Parte generale in Trattato Vassalli*, XII-1, Torino, 1977, 352.

<sup>125</sup> Così PRESTIPINO, *Delle successioni in generale*, in *Comm.teorico-pratico al cod.civ.*, diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p. 464; CARIOTA - FERRARA, *Le successioni per causa di morte*, I, Napoli, 1977, 491.

<sup>126</sup> Poiché l'art. 471 non pone alcuna distinzione, è da ritenere che anche il minore emancipato autorizzato all'esercizio dell'attività di impresa ai sensi dell'art. 393, debba accettare con beneficio di inventario, pur non occorrendogli tuttavia l'autorizzazione giudiziale, dal momento che egli può compiere da solo atti che eccedono l'ordinaria amministrazione anche se estranei all'esercizio dell'impresa. In tal senso cfr. SANTARCANGELO, *La volontaria giurisdizione nell'attività negoziale, III, scomparsa, assenza e uffici successori*,

e semplicemente.

La disciplina dell'acquisto dell'eredità subisce modificazioni quando l'eredità è devoluta ad incapaci o a persone giuridiche. La legge si limita a disporre che in tal caso l'eredità non può essere accettata se non col beneficio di inventario e che gli incapaci non si intendono decaduti dal beneficio se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato di interdizione o inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme riguardanti l'accettazione beneficiata.

La *ratio* delle norme in esame è quella di tutelare i soggetti incapaci, impedendo che, a seguito della confusione del loro patrimonio con quello del *de cuius*, essi possano essere costretti a rispondere illimitatamente e, quindi, anche con il loro patrimonio personale, per i debiti ereditari.

In particolare, la sanzione per l'accettazione pura e semplice (espressa o tacita che sia), ricorrendone i presupposti di cui alle disposizioni in esame, è la nullità. Ciò in quanto detta accettazione è contraria a norma imperativa. Resterebbe impregiudicata per i predetti soggetti, comunque, la posizione di chiamati all'eredità, fino a quando essi non perdano il diritto di accettare<sup>127</sup>.

---

cit., 495. In senso contrario, tuttavia, Cfr. JANNUZZI E LOREFICE, *Manuale di volontaria giurisdizione*, cit., 646, per i quali l'art. 397 è norma speciale prevalente sulla disciplina generale prevista dall'art. 472, con la conseguenza che, non vi sarebbe per l'emancipato autorizzato all'esercizio dell'attività di impresa l'obbligo di accettare l'eredità con beneficio di inventario.

<sup>127</sup> Nel senso della nullità dell'accettazione compiuta per l'incapace senza beneficio di inventario cfr., in dottrina L.FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni, Libro II, Delle successioni e donazioni (art. 456 -511) in Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, terza edizione, Bologna-Roma, 1997, 251*, e in giurisprudenza CASS., 27 febbraio 1986, n. 1267 in *Giust. Civ.*, 1986, fasc.2; CASS., 24 luglio 2000, n. 9648, in *Riv. Not.* 2000, 1505, CASS., 1 febbraio 2007, n. 2211, in *Giust. civ.*, 2007, I, 580, con nota di VIDIRI, *Sospensione del termine prescrizione e accettazione dell'eredità: minore (o interdetto) e legale rappresentate in conflitto di interessi*; in *Famiglia e dir.* 2007, 905, con nota di BULDINI, *Accettazione dell'eredità devoluta al minore e conflitto di interessi nell'interpretazione adeguatrice dell'art. 2942 cod. civ.* Parla invece di annullabilità o di conversione automatica in accettazione beneficiata AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, cit., 76 ss.

L'incapace, quindi, rimane nella posizione di chiamato all'eredità e, nel termine di prescrizione di cui all'art. 480 cod. civ., il di lui rappresentante legale potrà accettare l'eredità con il beneficio di inventario. L'incapace, poi, una volta divenuto maggiorenne o cessata la causa di incapacità, potrà da solo accettare anche puramente e semplicemente o anche rinunciare all'eredità devolutagli.

La dottrina ha rilevato che di regola le eredità non sono passive e l'imposizione dell'obbligo dell'accettazione beneficiata, dunque, spesso, si risolve in un inutile aggravio, soprattutto di natura fiscale, a carico del soggetto incapace.

Inoltre, se si segue la liquidazione individuale, i beni immobili saranno eternamente "ereditari" (i beni mobili per cinque anni e, se si segue la liquidazione concorsuale, saranno ereditari per lungo tempo, vale a dire fino a quando siano trascorsi tre anni dal momento in cui lo stato di graduazione è divenuto definitivo).

Pertanto, mentre i soggetti capaci, una volta acquisita la ragionevole certezza circa l'assenza di ulteriori passività gravanti sul patrimonio ereditario, potranno liberamente disporre dei beni ereditari, decadendo, senza conseguenze dannose, dal beneficio, determinando così la confusione tra i patrimoni, gli incapaci non potranno mai decadere dal beneficio (art. 489 cod. civ.) e sarà perciò sempre necessaria l'autorizzazione della competente autorità giudiziaria, finché i minori raggiungano la maggiore età e agli interdetti e agli inabilitati siano revocate, rispettivamente, l'interdizione e l'inabilitazione;

ipotesi, queste ultime, che finiscono per verificarsi assai di rado nella prassi.

Tuttavia l'inconveniente non è tanto e solo nella necessità dell'autorizzazione, quanto nella destinazione dei beni ereditari durante la fase beneficiata, la quale è finalizzata al soddisfacimento dei creditori e dei legatari. Se, ad esempio, il tutore vuole vendere i beni ereditari dell'interdetto al fine di provvedere a necessità urgenti, non potrebbe, a rigore ottenere l'autorizzazione perché l'alienazione dei beni dell'eredità beneficiata ha, quale unico scopo, la liquidazione dei creditori e dei legatari.

L'inconveniente viene superato, nella pratica, perché l'autorizzazione potrà essere concessa per soddisfare le necessità dell'incapace, qualora sia dimostrato che non vi sono creditori del *de cuius*. Tuttavia, a stretto rigore di diritto, resta l'impossibilità di utilizzare beni dell'asse per finalità diverse da quelle che esulano dalla liquidazione dei creditori ereditari ed dei legatari.

Avendo le disposizioni in oggetto già ingenerato dei dubbi sotto il codice precedente, vale la pena di soffermarsi anche sulla genesi delle stesse. In primo luogo, ci si interrogava sul se il beneficio fosse attribuito agli incapaci per legge, *ipso iure*, oppure si richiedesse anche per essi un'accettazione beneficiata. Nel primo caso, restando fermo che l'incapace non sarebbe mai divenuto erede puramente e semplicemente, se non in conseguenza di un suo atto compiuto una volta conseguita la capacità, l'acquisto della qualità di erede sarebbe dipeso dalla applicazione delle regole comuni. Nel secondo caso,

l'incapace non avrebbe potuto, finché tale, diventare erede se non accettando nella forma prescritta per l'accettazione beneficiata. Era prevalsa questa seconda tesi, favorita dall'opinione diffusa che il beneficio non fosse che una modalità, un accessorio dell'accettazione.

Una parte della dottrina, comunque, ritenne di poter dedurre che la clausola beneficiaria costituiva sì un elemento accessorio ma non inscindibile dell'accettazione e, pertanto, tendeva ad accogliere la prima tesi. Il nuovo codice non ha risolto espressamente la questione. Tuttavia sembra offrire elementi che rafforzano la seconda opinione<sup>128</sup>.

È stato giustamente sottolineato da autorevole dottrina che è venuto meno l'argomento che si traeva dall'art. 955 dell'abrogato codice. Detta norma, nel prescrivere la forma dell'accettazione beneficiata, prevedeva la “dichiarazione di un erede che non intende assumere questa qualità se non col beneficio dell'inventario”. Ciò consentiva di considerare non prescritta quella stessa forma per il chiamato per il quale la modalità di accettazione con beneficio di inventario è obbligatoria per effetto dell'incapacità. L'art. 484 cod. civ., invece, considera unitariamente sia l'accettazione volontaria che quella necessaria.

---

<sup>128</sup> In tal senso si veda CICIU, *Successioni per causa di morte. Parte Generale. Delazione e acquisto della eredità*, in *Tratt. Cicu Messineo*, Milano, 1961, 37.

In secondo luogo non è da considerarsi privo di alcuna rilevanza il fatto che mentre l'art. 930 cod. precedente, per l'eredità devolute agli incapaci, disponeva che esse non si potessero "validamente accettare che con le formalità stabilite nei titoli VIII e IX libro primo e col beneficio dell'inventario", nel testo definitivo del nuovo codice, al primo comma, si legge invece che: "l'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale". Il fatto che sia stato soppresso l'avverbio "validamente" e la posposizione e distacco del richiamo alle autorizzazioni richieste per il rappresentante legale dell'incapace, dimostrano che il legislatore non ha inteso far sottostare alla medesima sanzione

dell'annullabilità, l'inosservanza dell'una e dell'altra prescrizione. Inoltre questi elementi danno preciso rilievo al concetto che l'accettazione, nel caso di specie, caso non può essere fatta se non nella forma dell'accettazione beneficiata. Ciò è in armonia con l'eguale prescrizione che è posta per l'erede capace, il quale, può accettare l'eredità nelle forme indicate negli artt. 475 e 476 cod. civ., oppure comportandosi in modo da diventare erede indipendentemente da un suo atto di volontà; qualora questi voglia acquistare col beneficio, non si dovrà limitare ad effettuare una dichiarazione in tal senso ma dovrà invece accettare nella forma prescritta dall'art. 484 cod. civ.. La differenza, nel caso di eredità devoluta ad incapaci, sta proprio nel fatto che l'acquisto non può avvenire, finché dura l'incapacità, che attraverso l'accettazione beneficiata.

Da quanto fin qui detto deriva che, a prescindere dal caso di prescrizione, se il rappresentante legale del minore o interdetto, anche regolarmente autorizzato, accetta per l'incapace nella forma di cui all'articolo 475 cod. civ, o compie uno degli atti previsti dall'art. 476 cod. civ., o resta nel possesso di beni ereditari oltre i termini già visti, l'acquisto dell'eredità non si produce. Sicché potrà egli stesso o il suo rappresentato dopo aver conseguito la capacità, senza necessità di annullamento, rinunciare. L'accettare in forza diversa da quella prescritta dall'art. 484 cod. civ. esula dal potere di rappresentanza. Invece, se l'accettazione venga fatta nella forma prescritta l'acquisto si opera, ma non produce a carico dell'incapace responsabilità illimitata se non in conseguenza di un comportamento dell'erede divenuto capace. Non è precluso, cioè, il

beneficio se il rappresentante legale non cura di far redigere l'inventario; oppure omette in mala fede di denunciare nell'inventario beni appartenenti all'eredità, o denuncia passività inesistenti o sottrae o nasconde beni ereditari.

L'interpretazione dell'art. 489 cod. civ. ha dato, poi, luogo a due contrastanti orientamenti. Secondo una prima opinione, qualora il rappresentante dell'incapace accetti l'eredità (debitamente autorizzato) ma non esegua l'inventario, l'incapace non acquista la qualità di erede beneficiato, né quella di erede puro e semplice, ma resta nella situazione giuridica di chiamato alla eredità.

Per l'opinione da considerare più diffusa e forse preferibile, invece, l'incapace acquista subito la qualità di erede beneficiato, purché naturalmente esegua l'inventario entro un anno dalla cessazione della incapacità. Lo scopo della disposizione, quindi, è di evitare che l'incapace decada dal beneficio per un inadempimento del suo legale rappresentante.

Questa seconda tesi, poi, ha fra i suoi effetti positivi, per l'incapace, quello di evitare la perdita per prescrizione del diritto all'eredità, ormai accettata. È in pratica irrilevante, ai fini dell'accettazione, che l'inventario sia compiuto dopo dieci anni dalla apertura della successione.

Divenuto maggiorenne o riacquistata comunque la capacità, egli deve provvedere a compiere l'inventario (o eventualmente a completarlo) entro i termini di legge, al fine di conservare la qualità di erede beneficiato già acquisita con l'accettazione beneficiata fatta dal suo rappresentante legale. Se vuole conservare il beneficio, inoltre, deve comunque chiedere

l'autorizzazione al Tribunale competente ai sensi e per gli effetti dell'art. 493 cod. civ. e 747 c.p.c. per porre in essere atti di straordinaria amministrazione aventi ad oggetto i beni ereditari.

La normativa per l'accettazione è la stessa anche in altri casi. L'art. 473 cod. civ. dispone, infatti, che l'accettazione dell'eredità devoluta alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio di inventario.

La *ratio* della disposizione, in tal caso, volta a tutelare il patrimonio dell'ente (il quale per sua natura, persegue un fine non di lucro) dai rischi derivanti da eventuali *damnosae hereditates*, salvaguardando, nel contempo, gli interessi dei creditori dell'ente. Il fondamento della disposizione, così individuato, dà conto altresì della sua inapplicabilità alle società, dalla cui attività, come è noto, non è (e addirittura non può essere) escluso il rischio.

L'obbligo per gli enti indicati dall'art. 473 cod. civ. di accettare l'eredità con beneficio di inventario, rende inefficace ogni altra forma di accettazione, espressa o tacita, e non configurabili ipotesi di acquisto dell'eredità senza accettazione (art. 485 e 527 cod. civ.): in entrambi i casi l'ente resta nella posizione di chiamato all'eredità<sup>129</sup>.

Si chiede, poi, se trovi applicazione anche per le persone giuridiche l'art. 489 cod. civ., che prevede una deroga alla decadenza dal beneficio di inventario per gli incapaci.

---

<sup>129</sup> Cfr. in dottrina, Cicu, 201; GROSSO E BURDESE, *Le successioni, Parte generale*, in *Trattato Vassalli*, XII-1, Torino, 1977, 243; MARGIOTTA, *Sulla necessità delle persone giuridiche di accettare l'eredità con beneficio di inventario e conseguenze in caso di omissione*, in *Riv. Not.*, 2005, 387ss.; in giurisprudenza, Cass., 19 ottobre 1998, n. 10338 in *Giur. it.* 1999, 1371.

Sembrebbe preferibile l'opinione negativa, sostenuta da autorevole dottrina<sup>130</sup>. Ciò sulla base del chiaro tenore letterale della disposizione, non suscettibile di interpretazione estensiva, la quale fa riferimento solo alle persone fisiche incapaci e non anche alle persone giuridiche. È da ritenere, quindi, che anche le persone giuridiche possono decadere dal beneficio qualora i loro rappresentanti non si uniformino alle disposizioni e agli oneri relativi al beneficio stesso, salva l'azione di risarcimento dei danni nei confronti del rappresentante responsabile<sup>131</sup>. A sostegno di questa opinione può osservarsi che mentre gli incapaci possono divenire ad un certo punto capaci, le persone giuridiche rimangono sempre tali e non avrebbe perciò senso prevedere per queste un termine entro cui adeguarsi alle regole stabilite dall'ordinamento.

Sempre nell'ambito della decadenza dal beneficio di inventario, ci si chiede, inoltre, se sia applicabile alle persone giuridiche il secondo comma dell'art. 487 cod. civ., secondo il quale colui che ha fatto la dichiarazione di accettare con beneficio di inventario deve compiere tale formalità nel termine di tre mesi dalla dichiarazione; in mancanza, è considerato puro e semplice.

Sembra preferibile accogliere la tesi negativa, seguita dalla dottrina prevalente e dalla giurisprudenza della Cassazione<sup>132</sup>, secondo la quale le persone

---

<sup>130</sup> L.FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, Libro II, Delle successioni e donazioni (art. 456 -511) in *Comm. cod. civ.* Scialoja-Branca, terza edizione, Bologna-Roma, 1997, 239.

<sup>131</sup> Escludono, tuttavia, che per gli enti possano operare ipotesi di decadenza dal beneficio GROSSO E BURDESE, *Le successioni, Parte generale*, in *Trattato Vassalli*, XII-1, Torino, 1977, 243, in virtù del principio generale espresso dall'art. 473 che precluderebbe agli enti la possibilità di divenire eredi puri e semplici, e LOREFICE, *L'accettazione con beneficio di inventario*, a cura di a Rescigno P., Successioni e donazioni, I, Padova, 1994; 285, nota 61, il quale afferma che ammettere la possibilità per un ente di decadere dal beneficio creerebbe una contraddizione irrisolvibile, perché o si dovrebbe considerare l'ente erede puro e semplice in contrasto con l'articolo 473 cod. civ., o si dovrebbe ritenere che esso perda la qualità di erede in contrasto col principio *semel heres semper heres*.

<sup>132</sup> Cfr. in dottrina per tutti GROSSO E BURDESE, *Le successioni, Parte generale*, in *Trattato Vassalli*, XII-1, Torino, 1977, 429; AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, Padova, 1990, 115; in giurisprudenza, si veda CASS., 20 febbraio 1988, n. 1781 in *Vita not.*, 1988, 259.

giuridiche non sono esonerate dall'osservanza dei termini perentori di cui agli artt. 485 cod. civ. e 487 cod. civ. Ne discende che, in caso di mancata redazione dell'inventario nel termine, non potendo la persona giuridica divenire erede puro e semplice, sarà configurabile nei suoi confronti un'ipotesi di incapacità a succedere, piuttosto che di decadenza dal beneficio<sup>133</sup>.

È discusso se sia applicabile alle persone giuridiche il terzo comma dell'articolo 487 cod. civ., che, come visto, commina la decadenza dal diritto di accettare a carico del chiamato che abbia omissso di manifestare la dichiarazione di accettazione entro i quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario.

È preferibile l'opinione positiva perchè il legislatore non ha inteso sottrarre le persone giuridiche ai principi comuni in tema di prescrizione e decadenza<sup>134</sup>.

È applicabile anche nei confronti della persone giuridiche, secondo l'orientamento prevalente<sup>135</sup>, l'art. 481 cod. civ..

Per completezza di esposizione, è bene soffermarsi su altra ricostruzione dottrina<sup>136</sup>, che si è interrogata sul se sia effettivamente preclusa alle persone giuridiche, diverse dalle società, un'accettazione non beneficiata e, quindi,

---

<sup>133</sup> CASS., 29 settembre 2004, n. 19598, in *Mass. Giur. it.* 2004, secondo la quale “le persone giuridiche diverse dalla società ai sensi dell'art. 473 cod. civ. non possono accettare le eredità loro devolute, se non con il beneficio di inventario. Di conseguenza, qualora l'accettazione, nell'unica forma consentita dalla legge, sia divenuta inefficace si deve ritenere che, non potendo applicazione, per evidente incompatibilità, la diversa disposizione in forza della quale il beneficiario è da considerare erede puro e semplice si deve escludere che sussista alcuna accettazione”.

<sup>134</sup> Cfr. L.FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, Libro II, *Delle successioni e donazioni (art. 456 -511) in Comm. cod. civ.*, Scialoja-Branca, terza edizione, Bologna-Roma, 1997, 240. E' applicabile altresì alla fattispecie in oggetto, secondo l'orientamento prevalente, l'art. 481 cod. civ..

<sup>135</sup> L. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, Libro II, *Delle successioni e donazioni (art. 456 -511) in Comm. cod. civ.*, Scialoja-Branca, terza edizione, Bologna-Roma, 1997, 240.

<sup>136</sup> In tal senso si veda CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *L'«acquisto puro e semplice della eredità devolute agli enti. Una rilettura degli artt. 473, 485, 487, 488, 493, 527 cod. civ.*, approvato dalla Commissione studi civilistici del 30 ottobre 2008, a cura di G.Perlingieri;

potenzialmente ed eventualmente anche tacita (ai sensi degli artt. 485, comma 2 e 3, 487, comma 2, 488, comma 1, cod. civ.); nonché se sia altresì impossibile, per tali enti, la perdita del "diritto di accettare l'eredità" ex art. 487, comma 3, cod. civ. o, ancora, la decadenza dal beneficio d'inventario ai sensi dell' art. 493 cod.civ. con conseguente assunzione della qualità di erede puro e semplice.

Preliminarmente si impone anche la trattazione del problema relativo all'applicabilità alle persone giuridiche di altre norme in materia successoria quali, a titolo esemplificativo prevede, l'acquisto *ex lege* (o anche detto senza accettazione) dell'eredità in caso di sottrazione o celamento di beni ereditari da parte del chiamato di cui all'art. 527 cod. civ..

Ripercorrendo la disciplina di cui all'art. 473 cod.civ. e rivedendo la soluzione generalmente condivisa, sarebbe da tenere in conto sia la distinzione sottovalutata, secondo la ricostruzione che si sta riportando, tra *accettazione* ed *acquisto* dell'eredità, sia la differenza tra autonomia ed eteronomia, ovvero tra effetto volontario (acquisto volontario) ed effetto legale (acquisto *ex lege*). Si vorrebbe sottolineare con ciò che un *acquisto* può non dipendere da una accettazione (c.d. acquisto *ex lege*), sí che il divieto di *accettare* l'eredità puramente e semplicemente (art. 473 cod. civ.) non si traduce in divieto assoluto di acquistare *ex lege* l'eredità puramente semplicemente in virtù di altre norme presenti nell'ordinamento ( si vedano ad esempio, gli artt. 485, 527 cod.civ.).

Non è d'accordo, dunque, con le conclusioni della tesi tradizionale, la dottrina

che qui si sta riportando, per quanto riguarda le modalità di acquisto *ex lege*: artt. 485, comma 2 e 3, 487, comma 2, 488, comma 1, 527 cod. civ.

L'acquisto previsto è la conseguenza non di una accettazione pura e semplice, ma della volontà del legislatore per ragioni di garanzia e conservazione del patrimonio ereditario.

Dunque, altro è l'accettazione, la quale “non può farsi che col beneficio d'inventario” (art. 473 cod. civ.), altro è l'acquisto (- volontario o - *ex lege*: v. artt. 485, comma 2 e 3, 487, comma 2, 488, comma 1, 527 cod. civ.), il quale è di là dalla mera accettazione, posto che ora è una sua conseguenza (o un suo effetto), ora è conseguenza della volontà del legislatore (acquisto *ex lege*), tant'è che può avvenire anche contro la stessa volontà del chiamato (così, ad esempio, nelle ipotesi previste dagli artt. 485, comma 2 e 3, e 527 cod. civ.). Nelle fattispecie indicate l'acquisto non è mai una conseguenza di una accettazione pura e semplice (art. 473 cod. civ.), ma, al massimo, conseguenza di una accettazione beneficiata non seguita dal compimento dell'inventario (artt. 487, comma 2, e 488, comma 1, cod. civ.).

## **Capitolo 3**

### **Le controverse ipotesi di accettazione tacita dell'eredità**

**SOMMARIO: 1 POTERI DEL CHIAMATO PRIMA DELL'ACCETTAZIONE: L'ART. 460 COD. CIV. - 2.1 DENUNCIA DI SUCCESSIONE E VOLTURA CATASTALE - LA PROBLEMATICHE - 2.2 SEGUE: L'IRRILEVANZA DELLA NATURA GIURIDICA DELL'ACCETTAZIONE TACITA AI FINI DELLA RISOLUZIONE DELLA PROBLEMATICHE IN ESAME - 3 VOLTURA DI TITOLI ABILITATIVI A COSTRUIRE - 4.1 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO NELLE DELIBERE ASSEMBLEARI - 4.2 ACCETTAZIONE TACITA E DELIBERA DI SCISSIONE**

#### **1 Poteri del chiamato prima dell'accettazione: l'art. 460 cod. civ.**

Per quanto è stato finora detto, il chiamato non diventa automaticamente erede al momento della apertura della successione. Egli, tuttavia, in ragione del proprio interesse a svolgere ogni attività conservativa in quanto probabile successore, si

trova ad essere gestore dell'eredità, nell'attesa di decidere se accettarla o meno.

È lo stesso legislatore, all'articolo 460 cod. civ., senza fornire una elencazione tassativa ed esaustiva, a consentire che il chiamato possa compiere atti diretti al recupero dei beni ereditari o ad evitarne la dispersione. In mancanza di questa espressa elencazione, che peraltro avrebbe potuto anche finire per comprimere o dilatare troppo il perimetro applicativo dei poteri del chiamato prima della accettazione, resta all'interprete valutare quando e se un atto comporti acquisto della eredità. Appare evidente come i problemi che si possono presentare riguardino, insomma, le fattispecie che costituiscono accettazione tacita della eredità.

In questa sede, allora, la problematica che si intende analizzare attiene proprio alla idoneità di determinati atti a comportare accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'art. 476 cod. civ. e quello che ci si propone di analizzare è soffermarsi proprio su alcune fattispecie, per così dire controverse, che sono state considerate e valutate in maniera non univoca dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Preliminarmente è opportuno anche esporre in maniera sintetica cosa stabilisce l'art. 460 cod. civ., fulcro essenziale della problematica in oggetto.

L'art. 460 comma secondo cod. civ. dispone che il chiamato, oltre a poter esperire azioni possessorie a tutela dei beni rientranti nell'asse ereditario, può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea<sup>137</sup>. Egli, inoltre, può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si

---

<sup>137</sup> Si veda per tutti C.M. BIANCA, *Diritto civile, 2, La famiglia - Le successioni*, Milano, 2001, 504, per il quale “atti conservativi sono le domande di provvedimenti urgenti a difesa della eredità nonché gli atti di resistenza giudiziale contro le altrui pretese sui beni ereditari. Sono atti conservativi ancora tutti gli atti giuridici extra giudiziari diretti a preservare la perdita di diritti ereditari (ad es., atti di interruzione della prescrizione)”.

possono conservare o la cui conservazione importi grave dispendio<sup>138</sup>.

Gli stessi poteri spettano al chiamato possessore, il quale a norma dell'art. 485 cod. civ., inoltre, può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità.

L'attività di vigilanza è volta ad evitare che si arrechi un pregiudizio al patrimonio ereditario e pone i presupposti per l'adozione di provvedimenti di natura conservativa. Costituisce, dunque, un momento prodromico nell'amministrazione e comprende una serie di atti di natura cautelare prevalentemente diretti ad accertare anche solo in maniera sommaria, la consistenza del patrimonio ereditario<sup>139</sup>.

L'attività di conservazione in senso stretto viene posta in essere al fine di evitare il pericolo attuale di un danno causato da una eventuale modifica dello stato giuridico o materiale dei beni rientranti nell'asse<sup>140</sup>.

---

<sup>138</sup> La disposizione in esame, quindi, costituisce anzitutto una norma attributiva di poteri, legittimando un soggetto, il chiamato, a compiere atti con effetti sul patrimonio ereditario, che momentaneamente non è proprio e potrebbe non diventarlo mai ove dovesse rinunciare all'eredità; essa, nel contempo, rappresenta un'eccezione all'art. 476 cod. civ., relativo all'accettazione tacita dell'eredità. Infatti, se non vi fosse l'art. 460 cod. civ., il chiamato all'eredità che compisse anche il più irrilevante atto di vigilanza custodia ed amministrazione temporanea del patrimonio ereditario si troverebbe erede, avendo posto in essere "un atto che necessariamente presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di porre se non nella qualità di erede", ossia trovandosi ad avere accettato tacitamente l'eredità. Il legislatore ha evidentemente considerato troppo rigoroso un regime giuridico che impedisse al chiamato, che è il maggior interessato alla conservazione del patrimonio ereditario, di compiere qualsiasi attività sul patrimonio, se non diventando necessariamente erede. Dall'art. 460 cod. civ., in altri termini, discende che gli atti di vigilanza, conservazione e amministrazione temporanea non presuppongono necessariamente la volontà di accettare l'eredità, potendo essere compiuti anche senza diventare erede. Naturalmente il chiamato non ha l'obbligo di mantenere la sua attività all'interno dei limiti di cui all'art. 460 cod. civ., ma ha l'onere di farlo se non vuole che l'atto posto in essere integri una accettazione tacita ai sensi dell'art. 476 cod. civ.. Si veda anche NATOLI, *L'amministrazione dei beni ereditari*, I, cit., 159 ss., il quale riporta tra le altre, a titolo esemplificativo, le seguenti attività: visione dei documenti, verifica dei registri e delle scritture contabili lasciati dal *de cuius*, controllo sulla gestione dell'azienda ereditaria, controllo dello stato delle culture dei fondi, accertamento dei titoli del possesso dei beni ereditari da parte di terzi e vigilanza affinché il godimento avvenga in conformità al titolo, richiesta del conto al mandatario se il mandato si estingue con la morte del mandante, etc.. Nell'attività di vigilanza del chiamato possessore rientra poi il suo obbligo di redigere l'inventario per accertare l'entità dei beni ereditari; obbligo la cui inosservanza comporta l'acquisto dello *status* di erede puro e semplice ai sensi e per gli effetti dell'art. 485, secondo comma cod. civ.

<sup>139</sup> Quest'attività non va ristretta alla richiesta di veri e propri provvedimenti cautelari (sequestri sui beni dei debitori dell'eredità, sequestro giudiziario di beni ereditari, apposizione di sigilli), ma comprende ogni atto diretto ad evitare la dispersione dei beni o a recuperarli: compimento di atti interruttivi della prescrizione o dell'usucapione trascrizione di un atto di acquisto del defunto, iscrizione di un'ipoteca giudiziaria concessa al *de cuius* ovvero rinnovazione di una iscrizione ipotecaria, etc.

<sup>140</sup> In tal senso, NATOLI, *L'amministrazione dei beni ereditari*, I, Milano, 1969, 161.

Ci sono, poi, gli atti di amministrazione temporanea volti a conservare il valore economico dei beni ereditari con particolare riguardo alla loro capacità produttiva. Questo tipo di attività comprende sia atti amministrativi materiali che giuridici. Questi ultimi possono consistere sia in atti sostanziali che processuali. La dottrina ritiene che nella previsione della norma rientrino sia gli atti di ordinaria amministrazione che quelli di straordinaria amministrazione<sup>141</sup>.

Quanto agli atti di straordinaria amministrazione ossia agli atti che importano una modifica della sostanza del patrimonio, la dottrina è divisa<sup>142</sup>. Secondo l'opinione che sembrerebbe prevalere<sup>143</sup> il chiamato potrebbe porre in essere ogni atto di straordinaria amministrazione. Infatti, il limite non starebbe nel tipo di atto, ma nella funzione conservativa dello stesso<sup>144</sup>.

In dottrina si è anche discusso su come debba considerarsi il chiamato prima dell'accettazione allorché compia la suddetta attività conservativa e di

---

<sup>141</sup> Cfr. NATOLI, *L'amministrazione dei beni ereditari*, I, cit., 204, secondo il quale fra i primi vengono compresi gli atti relativi alla fruttificazione dei fondi rustici (per i quali l'urgenza coincide con la tempestività delle operazioni relative alla coltura: concimazione, semina, etc.), gli atti relativi alla produttività dei fondi rustici e urbani (affitto, locazione, adeguamento dei canoni, etc.), gli atti relativi al mantenimento dell'avviamento di una azienda (consegna di merce già venduta e riscossione del relativo importo, rifornimento nei limiti delle rendite dei magazzini, delle merci richieste, pagamento dei dipendenti etc), atti relativi alla percezione e all'impiego delle rendite, etc..

<sup>142</sup> BARASSI, *Le successioni per causa di morte*, Milano, 1941, 80 ss.; GROSSO e BURDESE, *Le successioni- Parte generale in Trattato Vassalli*, XII-1, Torino, 1977, 155, per i quali gli atti di straordinaria amministrazione che il chiamato può compiere si ridurrebbero all'unica ipotesi specificamente prevista dalla legge, cioè alla vendita di "beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio".

<sup>143</sup> NATOLI, *L'amministrazione dei beni ereditari*, I, cit., 210; L. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, Libro II, Delle successioni e donazioni (art. 456 -511) in *Comm. cod. civ.* Scialoja-Branca, terza edizione, Bologna-Roma, 1997, 132.

<sup>144</sup> Non si comprenderebbe, altrimenti, per quale ragione il chiamato possa vendere un bene la cui conservazione importi grave dispendio e non possa, ad esempio, contrarre, con le prescritte autorizzazioni, un mutuo ipotecario o vendere dei quadri per riparare un edificio che va in rovina. Viceversa, non è ammesso un impiego di reddito in mutui attivi onerosi perché il chiamato è legittimato ad agire solo in via di urgenza ed è tenuto ad evitare gli investimenti che comportino un rischio o che comunque non consentano, in caso di necessità il sollecito recupero delle somme investite. Gli atti di straordinaria amministrazione da parte del chiamato devono essere autorizzati dall'autorità giudiziaria (art. 460 comma secondo, cod.civ.) che, trattandosi di beni ereditari, è quella prevista dall'art 747 cod. proc. civ.. Munirsi dell'autorizzazione, quindi, non è un obbligo ma un onere del chiamato che non voglia diventare erede. In tali ipotesi, in buona sostanza, si realizza un atto di accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'art. 476 cod. civ. Naturalmente il chiamato capace può compiere l'atto senza autorizzazione: l'atto è valido ma egli acquista la qualità di erede anche se ignora quali conseguenze produce l'atto compiuto senza autorizzazione.

vigilanza.

Si è proposto da parte di alcuni di definirlo curatore di diritto, ma si è giustamente obiettato che, sia il chiamato in possesso dei beni ereditari o ancora non lo sia, non è mai possibile riscontrare la figura della curatela o dell'*officium*, mancando in ambedue i casi l'elemento fondamentale del dovere di curare interessi altrui: si ha invece un onere in quanto l'osservanza di un comportamento da amministratore è necessaria ad evitare l'acquisto dell'eredità<sup>145</sup>.

## 2.1 Denuncia di successione e voltura catastale - la problematica

Come si è avuto già modo di chiarire ampiamente nei precedenti capitoli, si ha accettazione tacita per effetto della esplicazione "di una personale attività dell'interessato che ponga in essere un qualche atto di disposizione incompatibile con la volontà di rinunciare e che egli non avrebbe avuto il diritto di fare se non in quanto erede"<sup>146</sup>.

Si è anche sottolineato che il legislatore risulta avere tipizzato, almeno secondo una parte della dottrina, nei successivi due articoli, alcune fattispecie di accettazione tacita della eredità (artt. 477 e 478 cod. civ.)<sup>147</sup>. Restano, inevitabilmente, al di fuori del perimetro applicativo delle suddette disposizioni gli altri atti che, posti in essere dal chiamato (*rectius*: dal delato), potrebbero

---

<sup>145</sup> CICU, *Successioni per causa di morte. Parte Generale. Delazione e acquisto della eredità*, in *Tratt. Cicu Messineo*, Milano, 1961, 134; contra NATOLI, *L'amministrazione dei beni ereditari*, I, cit., 134 ss..

<sup>146</sup> In tal senso, GIANNATTASIO, *Delle successioni. Disposizioni generali - Successioni legittime*, I, in *Commentario del codice civile*, I, Torino, 1959, 102; GROSSO e BURDESE, *Le successioni, Parte generale*, in *Trattato Vassalli*, XII-1, Torino, 1977, 291ss.

<sup>147</sup> Così, L. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, Libro II, Delle successioni e donazioni (art. 456 -511) in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, terza edizione, Bologna-Roma, 1997, 284, contra GIANNATTASIO, *op. cit.*, 108 ss., per il quale "gli artt. 477 e 478 cod. civ. regolano alcuni casi accettazione presunta, nei quali si presuppone *iuris et de iure* che determinati atti compiuti dal chiamato all'eredità importano, in ogni caso, senza possibilità di prova contraria, accettazione della eredità".

comportare una accettazione, pur tacita, della eredità.

L'unica norma cui far riferimento è, dunque, ancora una volta l'art. 476 cod. civ. Si può facilmente dedurre, da quanto detto finora, come il legislatore abbia inteso, da un lato, tutelare il chiamato consentendogli di valutare, entro il termine di prescrizione decennale, la convenienza di una eventuale accettazione, senza perciò dover subire il rischio di una dispersione del patrimonio ereditario dovuta alla mancata o non tempestiva gestione dello stesso e, dall'altro, impedire che lo stesso chiamato possa beneficiare della eredità devolutagli senza, però, averla accettata e, dunque, evitando di rispondere dei relativi pesi ed oneri. Si potrebbe, allora, ritenere che le due norme qui in considerazione - gli articoli 460 e 476 cod. civ. - siano facce di una stessa medaglia: è probabilmente per questo motivo che il legislatore, dovendo cercare di contemperare interessi contrapposti, non abbia voluto fornire altro se non un mero criterio interpretativo da seguire.

Si tratta, quindi, di valutare, caso per caso<sup>148</sup>, le singole fattispecie per poter verificare se l'atto compiuto abbia o meno mera finalità conservativa, ai sensi dell'art. 460 cod. civ.<sup>149</sup>. L'interprete, tuttavia, si trova ad affrontare la circostanza che spesso la linea di confine è molto incerta<sup>150</sup>. In particolare, ha destato non

---

<sup>148</sup> Per un'ampia ricostruzione delle fattispecie concrete che danno luogo ad accettazione tacita, v., di recente, MUSOLINO, *L'accettazione tacita e l'accettazione ex lege dell'eredità*, in *Riv. Notar.*, 2004, 226 ss.

<sup>149</sup> Cfr. SCODELLARI, *Due problemi in tema di trascrizione e di accettazione tacita dell'eredità*, in *Giust. civ.*, 2010, I, 649, per il quale “per atti conservativi si intendono tutti gli atti diretti a preservare l'integrità materiale e giuridica del patrimonio ereditario: non solo i veri e propri provvedimenti cautelari (sequestro giudiziario di beni ritenuti ereditari, sequestro conservativo dei beni dei debitori dell'eredità, apposizione di sigilli), ma anche ogni atto diretto a evitare la dispersione dei beni o a recuperarli (atti interruttivi della prescrizione, trascrizione di un atto di acquisto del *de cuius*, iscrizione di un'ipoteca legale o volontaria ecc.). Per atti di amministrazione temporanea si intendono gli atti diretti, al pari degli atti conservativi, a preservare l'integrità materiale del patrimonio ereditario, ma consistenti, a differenza degli atti conservativi, in un'attività di gestione: attività che dovrà essere temporanea, come specifica la norma, altrimenti determinandosi accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 cod. civ.. Il concetto di 'temporaneità' è peraltro relativo, dipendendo dalla natura dell'attività da svolgere. Tra gli atti in oggetto pure sono compresi quelli di straordinaria amministrazione: l'importante è che sia rispettato il fine conservativo e che la gestione non si protragga oltre i tempi necessari alla realizzazione di tale fine. Gli atti di straordinaria amministrazione devono essere autorizzati dall'autorità giudiziaria”.

<sup>150</sup> In tal senso, v. BARBERO, *Sistema Istituzionale del diritto privato*, II, Milano, 1949, 815, ss.: “è compito del

pochi dubbi l'ipotesi della richiesta di voltura catastale effettuata dal chiamato all'eredità, il quale abbia già presentato la denuncia di successione: partendo come punto di riflessione da una recente sentenza della corte di cassazione, ci si è chiesti, se la presentazione della domanda di voltura comporti o meno accettazione tacita ai sensi dell'art. 476 cod. civ.

Preliminarmente, risulta opportuno chiarire che la voltura catastale rappresenta la rilevazione relativa alle mutazioni concernenti gli intestatari dei beni censiti nel catasto. Occorre anche precisare come, in questa sede, ci si voglia riferire solo ed esclusivamente al catasto nazionale, costituendo una specie a sé il cosiddetto catasto tavolare, avente particolari finalità, disciplina ed ambito di applicazione<sup>151</sup>.

La voltura catastale deve essere obbligatoriamente presentata, ogni qualvolta si verifichi un trasferimento, tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata, avente ad oggetto la proprietà o altro diritto reale limitato di un bene immobile che sia censito presso l'Ufficio del Territorio, nonché quando si realizza un trasferimento, ai sensi dell'art. 31 del d.legis. 346/1990 (Testo Unico sull'imposta delle successioni e donazioni), in caso di successione *mortis causa*, da coloro che sono tenuti alla presentazione della denuncia di successione. Il termine per eseguire la voltura è di trenta giorni dalla avvenuta registrazione degli atti o dalla presentazione della denuncia di cui si è detto. Coloro i quali abbiano presentato presso l'Agenzia delle Entrate la denuncia di successione, adempimento da

---

giudice (ed è questione di fatto) valutare con molta prudenza e accurato discernimento gli elementi del caso, per decidere in quale ipotesi si versi; e se dovesse risultare dal vaglio dei dati raccolti che il chiamato non solo non ha inteso accettare, ma non ha avuto la convinzione di disporre ma solo quello di compiere un atto doveroso ed onesto di amministrazione ordinaria, non si dovrebbe ammettere l'acquisto senz'altro della qualità di erede". V. anche SCHLESINGER, voce "Successioni (Diritto civile): Parte generale", in *Noviss. Digesto it*, XVIII, Torino, 1977, 748 ss.. Per comprendere la complessità nonché la varietà di fattispecie che si possono verificare nella pratica, si veda anche CROTTI, *La scissione posta in essere dal delato importa di necessità il subingresso in omne ius quod defunctus habuerit?* in *Vita notarile*, 2010, 1009.

<sup>151</sup> Cfr. NAPOLITANO, voce "Vulture catastali", in *Noviss. Digesto it.*, XX, Torino, 1977, 1049 ss.

compersi entro dodici mesi, sono, dunque, tenuti anche alla presentazione della voltura catastale in un lasso di tempo ancor più breve. Appare evidente, quindi, che denuncia di successione e voltura catastale sono adempimenti collegati tra di loro, anche se non in maniera biunivoca, in quanto si può prescindere dalla voltura in caso di presentazione di denuncia di successione, ma, perché si abbia voltura catastale relativamente ad una vicenda successoria, deve essere stata inevitabilmente già presentata la denuncia di successione.

Si sarebbe, quindi, portati a ritenere che a detti adempimenti, legislativamente prescritti, siano riconducibili gli stessi effetti. La dottrina tradizionale<sup>152</sup>, però, ricollega effetti differenti alla denuncia di successione ed alla voltura catastale.

Va detto che, in realtà, la problematica si presenta riferita brevemente nella casistica riportata dai vari autori, i quali si limitano a richiamare pronunce giurisprudenziali, più o meno recenti, e a ribadire, quale assunto indiscusso e sostanzialmente senza ulteriori argomentazioni, come la presentazione della denuncia di successione non comporti accettazione tacita<sup>153</sup> e come la successiva voltura catastale produca, invece, le conseguenze di cui all'art. 476 cod. civ.<sup>154</sup>. Detto assunto deriva dalla considerazione secondo cui la denuncia di successione avrebbe natura meramente fiscale, a differenza della voltura, alla quale si ricollegherebbero anche effetti civilistici. Manca, però, una argomentata esposizione delle ragioni che portano alla conclusione sopra esposta.

---

<sup>152</sup> GIANNATTASIO, *Delle successioni. Disposizioni generali - Successioni legittime*, I, in *Commentario del codice civile*, I, Torino, 1959, 103; C.M. BIANCA, *op.cit.*, 535; BARBERO, *Sistema Istituzionale del diritto privato*, II, Como- Milano, 1946, 813 ss.; GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2009, 451.

<sup>153</sup> V., ad es., PALAZZO, *Le successioni*, I, nel *Trattato* a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2000, 257.

<sup>154</sup> Cfr. GIANNATTASIO, *Delle successioni. Disposizioni generali - Successioni legittime*, I, in *Commentario del codice civile*, I, Torino, 1959, 103; C.M. BIANCA, *op.cit.*, 535; BARBERO, *Sistema Istituzionale del diritto privato*, II, Como- Milano, 1946, 813 ss.; GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2009, 451.

La dottrina più recente<sup>155</sup>, invece, nell'analizzare specificamente la questione, ha preso le distanze sia dalla posizione appena riportata, sia dal conforme orientamento giurisprudenziale, che di qui a poco si esporrà, arrivando, attraverso considerazioni critiche, a diversa conclusione. Seppure tale dottrina concordi con il ritenere la presentazione della denuncia di successione un adempimento meramente fiscale (e, quindi, riconosca che essa non possa avere risvolti ulteriori civilistici), essa considera le due fattispecie - denuncia di successione e domanda di voltura catastale - sorrette dalla medesima *ratio*. Entrambi gli adempimenti, dunque, non potrebbero comportare accettazione tacita, in quanto anche la voltura catastale avrebbe rilevanza dal punto di vista esclusivamente fiscale. Si sottolinea, inoltre, come giammai le risultanze catastali possano fungere da elemento idoneo e sufficiente ad evincere la titolarità di un diritto reale, pieno o limitato, su di un bene immobile.

A siffatta conclusione si giungerebbe pure alla luce della modalità secondo cui dovrebbe avvenire la voltura catastale. La denuncia di successione, infatti, come precisa l'accennata dottrina, dovrebbe essere trascritta dalla Agenzia delle Entrate entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del contribuente della denuncia di successione ai sensi del d. legis. 31 ottobre 1990 n. 347; e, fermo restando l'onere in capo al chiamato, il sistema informatizzato di funzionamento degli uffici relativi alla trascrizione, prevederebbe automaticamente, almeno in astratto, attraverso una trasmissione di dati da un ufficio all'altro<sup>156</sup>, anche un aggiornamento delle risultanze catastali.

---

<sup>155</sup> VISALLI e VITTORIA, *La voltura catastale attua il passaggio della proprietà degli immobili? Riflessioni*, in *Giust. civ.*, 2003, I, 1094.

<sup>156</sup> VISALLI e VITTORIA, *La voltura catastale attua il passaggio della proprietà degli immobili? Riflessioni*, cit., 1094.

Peraltro, se è vero che anche alla trascrizione degli acquisti ereditari si ricollega una mera rilevanza di pubblicità non attributiva della titolarità di alcun diritto<sup>157</sup>, non si vede come si potrebbe, invece, far derivare un simile effetto dalla voltura catastale. Bisognerebbe, inoltre, ricordare come l'intestazione catastale, per sua natura, non possa avere neanche valore di pubblicità della effettiva titolarità giuridica dei beni immobili. Tanto che spesso accade che tra le risultanze catastali e quelle del registro immobiliare non vi sia conformità soggettiva. Il fatto che dalle risultanze catastali non emergano gli effettivi titolari del bene è, anzi, problematica di estrema attualità, tanto che, di recente, il legislatore ha sentito la necessità di apportare una modifica all'art. 29 della legge 27 febbraio 1985 n. 52, con il d. l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122 del 2010 (intitolato "misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"), ove si impone al notaio rogante, tra l'altro, prima di procedere alla stipula di determinati atti, e salvo casi particolari, individuati gli intestatari catastali, di verificare la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari (c.d. allineamento catastale)<sup>158</sup>.

L'indirizzo giurisprudenziale sulle conseguenze in termini di accettazione tacita derivanti dalla presentazione della denuncia di successione e della voltura catastale trae origine da una sentenza della fine degli anni novanta<sup>159</sup>.

<sup>157</sup> Così, MARICONDA, *La trascrizione*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da Rescigno, XIX, Milano, 1985, 118 ss., per il quale “ la trascrizione, quindi, disposta dall'art. 2648 cod. civ. non vale agli effetti dell'art. 2644 e non sarà idonea a risolvere i conflitti, cui sopra accennavamo, tra erede e legatario ed avente causa dal *de cuius* ma avrà l'efficacia di cui all'art. 2650 cod. civ. vale a dire quella collegata al principio della continuità delle trascrizioni. Essa al di fuori di alcuni effetti secondari che vedremo in seguito, non gioverà direttamente all'erede o al legatario ma servirà a rendere efficaci le trascrizioni prese contro di essi dai loro aventi causa”.

<sup>158</sup> Per una analisi più approfondita della problematica, v. PETRELLI, *Novità normative - secondo semestre 2010 - in Notariato*, 2011, 238; CEOLIN, *La conformità oggettiva e soggettiva nel d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (Conv in L. 31 luglio 2010, n. 122) e il problema della nullità degli atti*, in *Riv. notar.*, 2011, 335.

<sup>159</sup> CASS., 7 luglio 1999, n. 7075, in *Rep. Foro it.*, 1999, voce *Successione ereditaria*, n. 57. Nel caso in questione, la Cassazione si è trovata a dover dirimere una controversia sorta tra più fratelli, chiamati alla eredità paterna, avente ad oggetto la titolarità dell'unico cespite ereditario. I chiamati all'eredità avevano

La Suprema Corte ha sancito che "l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale. Infatti in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal *de cuius* a sé stesso".

La decisione sopra riportata è stata, poi, seguita da due successivi arresti che, pur originate da diverse fattispecie, ne hanno sostanzialmente confermato il principio enunciato, dando così origine ad un orientamento giurisprudenziale, che oggi potrebbe dirsi consolidato<sup>160</sup>.

Rinviando al prosieguo del lavoro per l'approfondimento della citata pronuncia<sup>161</sup>, pare opportuno rilevare, fin d'ora, come non possa non suscitare perplessità il fatto che la stessa Corte, chiamata a dirimere controversie in cui si contesta l'idoneità della presentazione della denuncia di successione e pagamento della relativa imposta a costituire una ipotesi di accettazione tacita della eredità, abbia affermato, da un lato, che detti adempimenti, avendo mera valenza fiscale,

---

esperito azione per ottenere la divisione giudiziale del bene ereditario, occupato in via esclusiva da uno dei condividenti, il quale veniva convenuto in giudizio, perché ritenuto di ostacolo alle operazioni divisorie. Il convenuto, a sua volta, asseriva di essere unico erede, in quanto gli altri chiamati non avevano fatto altro che presentare la denuncia di successione, pagarne le relative imposte ed effettuare la voltura, disinteressandosi in seguito totalmente del bene. Egli sosteneva, cioè, che gli atti posti in essere dai fratelli fossero inidonei a configurare un'ipotesi di accettazione tacita ex art. 476 cod. civ.

<sup>160</sup> CASS., 22 marzo 1999, n. 2663, in *Riv. notar.*, 1999, 1538, con nota di BARBAGALLO; CASS., 11 maggio 2009, n.10796, in *Riv. notar.*, 2010, 214.

<sup>161</sup> V. *infra*, paragrafo 2.2.

non sempre comportano accettazione tacita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 476 cod. civ.<sup>162</sup>, e, dall'altro, invece, che la richiesta di voltura catastale possa dar luogo ad accettazione tacita, invocando sempre l'art. 476 cod. civ.

Resta da spiegare, insomma, come sia possibile che due adempimenti indiscutibilmente di carattere fiscale, ambedue da compiere tempestivamente, perché volti ad evitare il pagamento di sanzioni pecuniarie (quali la denuncia di successione seguita da pagamento della relativa imposta e la voltura catastale), si porrebbero alla base della produzione di effetti così diversi non solo per la dottrina tradizionale, ma anche per giurisprudenza più o meno recente<sup>163</sup>.

Non si può, peraltro, fare a meno di sottolineare che, invece, parte minoritaria della giurisprudenza si è assestata su posizioni parzialmente differenti. Quello che risulta messo in luce da alcune delle sentenze sopra richiamate<sup>164</sup>, infatti, è che il compiuto adempimento della denuncia di successione potrebbe considerarsi come un indizio della volontà, per il chiamato, di accettare l'eredità, ove rapportato al comportamento concludente del soggetto. Ossia, il fatto che sia stata presentata la denuncia di successione, pur non avendo in linea di principio valenza di

---

<sup>162</sup> CASS., 28 agosto 1986, n. 5275, in *Rep. Foro it.*, 1986, voce *Successioni*, n.37, secondo cui “ai fini della accettazione tacita dell'eredità sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede; e tra tali atti vanno annoverati la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Trattasi, infatti, di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservati, dalla cui esplicitazione legittimamente può essere esclusa dal giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, il proposito di accettare l'eredità. Senonché siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale”; CASS., 12 novembre 1998, in *Giust. Civ.*, 1997, I, 215, con nota di BALZANO; TRIB. ROMA, 20 aprile 2000, in *Giur. merito*, 2002, 733, con nota di SCIASCIA; CASS. 28 febbraio 2007, n. 4783, in *Rep. Foro it.*, 2007, voce *Successione ereditaria*, n. 76, secondo cui “la denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta, non importano accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di adempimenti di contenuto prevalentemente fiscale diretti ad evitare l'applicazione di sanzioni, come tali non implicanti univocamente la volontà di accettare l'eredità”.

<sup>163</sup> CASS., 4 maggio 1999, n. 4414, in *Riv. notar.*, 2000, 175; CASS., 27 marzo 1996, n. 2711, in *Giust. civ.*, 1997, 521 ss., con nota di Di Mauro, *In tema di accettazione tacita dell'eredità*; CASS., 30 gennaio 1987, n. 892, in *Vita not.*, 1987, 743; CASS., 6 dicembre 1984, n. 6400, in *Arch. Locazioni*, 1985, 271; TRIB. FIRENZE, 20 febbraio 1993, in *Arch. Civ.*, 1993, 1178; COMM. TRIB. 1 GRADO, Trani, 28 giugno 1989, in *Fisco*, 1990, 2876.

<sup>164</sup> CASS., 7 luglio 1999, n. 7075, in *Rep. Foro it.*, 1999; CASS. 30 ottobre 1992, n.11813, in *Rep. Foro it.*, 1992, voce *Successione ereditaria*, n. 47; CASS., 11 maggio 2009, n.10796, in *Riv. notar.*, 2010,.

accettazione tacita *ex art. 476 cod. civ.*, costituirebbe comunque circostanza di cui il giudice potrebbe e dovrebbe tenere conto, quando ricorrano determinate circostanze, al fine di valutare se sia ravvisabile una ipotesi accettazione tacita<sup>165</sup>.

La presentazione della denuncia di successione viene, quindi, talvolta considerata come indizio rilevante per valutare se vi sia stata accettazione di eredità da quella giurisprudenza che aderisce alla ricostruzione dottrinale della stessa accettazione tacita quale vero e proprio negozio (e non come atto giuridico in senso stretto)<sup>166</sup>. A differente conclusione parrebbe doversi giungere, allora, ove si intendesse aderire alla ricostruzione di altra autorevole dottrina<sup>167</sup>, secondo cui l'elemento della volontà non sarebbe richiesto ai fini della accettazione tacita, a ciò rilevando esclusivamente l'idoneità dell'attività posta in essere: idoneità che, invero, sembrerebbe mancare tanto nella presentazione della denuncia di successione, quanto nella richiesta di voltura catastale. Diversamente, invece, alla voltura catastale pare si voglia comunque collegare l'effetto della accettazione tacita per il solo fatto che sia stata presentata la relativa domanda, prescindendo, cioè, dalla valutazione complessiva del comportamento tenuto dal chiamato alla eredità<sup>168</sup>.

---

<sup>165</sup> CASS., 28 agosto 1986, n. 5275, in *Rep. Foro it.*, 1986, voce *Successioni*, n. 37, secondo la quale se l'erede potenziale “ha il possesso e la gestione di parte dell'eredità in questione il giudice non può prescindere, prima di escludere la tacita accettazione, di procedere alla valutazione anche di tale circostanza ; senza di che la sua decisione è sorretta da motivazione monca ed insufficiente la quale in particolare non consente di seguire per il doveroso controllo di legittimità, l'iter logico sfociato nella decisione e di stabilire se questa sia prodotto di una valutazione completa, logica e coerente delle circostanze emerse”.

<sup>166</sup> GIANNATTASIO, *Delle successioni. Disposizioni generali - Successioni legittime, I*, in *Commentario del codice civile*, I, Torino, 1959, 102; L. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, Libro II, Delle successioni e donazioni (art. 456 -511) in *Comm. cod. civ.* Scialoja-Branca, terza edizione, Bologna-Roma, 1997, 242.

<sup>167</sup> BARBERO, *Sistema istituzionale del diritto privato italiano*, Como- Milano, 1946, 276; CICU, *Successioni per causa di morte. Parte generale*, in *Trattato di diritto civ. e comm.* diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1971, 178.

<sup>168</sup> CASS., 11 maggio 2009, n.10796, in *Riv. notar.*, 2010.

## **2.2 Segue: l'irrilevanza della natura giuridica dell'accettazione tacita ai fini della risoluzione della problematica in esame**

L'aderire all'una piuttosto che all'altra delle ricostruzioni dottrinarie che sono state esposte nel precedente capitolo, ai fini della risoluzione della problematica in esame non ha, tutto sommato, alcuna rilevanza.

Certo conseguenze di ordine pratico potranno derivare<sup>169</sup> dalla scelta effettuata a monte ma non per quanto qui interessa.

Infatti, ove si reputasse che l'accettazione tacita abbia natura giuridica di atto in senso stretto, non si potrebbe comunque ritenere, come si cercherà di precisare in seguito, che l'avvenuta voltura sia di per sé, isolatamente considerata, idonea a realizzare gli effetti di cui all'art. 476 cod. civ.

Laddove, invece, se ne volesse sostenere la negozialità, come negozio di attuazione ovvero più semplicemente come negozio giuridico, si imporrebbe, quantomeno, una analisi ben più approfondita del singolo caso, per valutare la sussistenza dell'*animus*, non essendo certamente sufficiente, in proposito, la mera presentazione della domanda di voltura. Essa, al più, potrebbe costituire un indizio per l'interprete, da valutare nel complesso del comportamento tenuto dal delato, così come per la presentazione della denuncia di successione ha fatto la

---

<sup>169</sup> Ecco, dunque, che, ove si ritenga che l'accettazione tacita sia da apprezzare quale atto giuridico in senso stretto, da cui si ricavi in modo univoco ed oggettivo la volontà del chiamato di accettare, sarebbe irrilevante la successiva dichiarazione, con la quale pure si manifestasse espressamente l'intenzione contraria di rinunciare (c.d. *protestatio contra factum*), per il noto principio, radicato nel diritto romano, secondo cui *semel heres semper heres*. Ove invece, si optasse per ritenere più coerente l'altra ricostruzione non solo avrebbe rilevanza la diversa manifestazione espressa della volontà, ma avrebbero altresì piena rilevanza anche gli eventuali vizi nella formazione della stessa. DE SIMONE, *L'accettazione tacita di eredità*, in *Vita not.*, 1984, 583. Peraltro, anche per la ricostruzione della accettazione come atto giuridico in senso stretto la volontà e i vizi della stessa avrebbero rilievo, ma solo con riferimento all'atto in sé compiuto: andrebbero, cioè, distinte la volontà di compiere l'atto dalla volontà di accettare. Sul rapporto tra i vizi della volontà e atto giuridico in senso stretto, v., così, BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI e NATOLI, *Fatti e atti giuridici - il sistema giuridico italiano*, Milano, 1989, I, 451 ss..

giurisprudenza dinanzi richiamata.

Si è rilevato, come, onde risolvere la problematica che si sta affrontando, si presenti di scarso ausilio la ricostruzione della natura giuridica dell'accettazione quale negozio ovvero quale atto in senso stretto. Tuttavia, ci si è poco soffermati sul motivo per il quale, ove anche si aderisse a quest'ultima ricostruzione, la presentazione della voltura catastale non potrebbe essere comunque ritenuta idonea a comportare una accettazione tacita di eredità.

L'analisi deve, allora, essere necessariamente incentrata sulla diversa funzione che hanno nel nostro ordinamento le risultanze catastali e quelle dei registri immobiliari, perché l'orientamento giurisprudenziale che si è andato sempre più consolidando, e che trova a suo sostegno le opinioni della dottrina più risalente, finisce col basarsi sul presupposto (invero non condivisibile) secondo cui la

voltura catastale di un bene immobile appartenente al *de cuius* in favore degli eredi (*rectius*: delati) sarebbe atto rilevante ai fini del riconoscimento della proprietà dei beni rientranti nell'asse. In breve, a voler sostenere che l'accettazione tacita prescinda dall'elemento volontaristico, ciò implicherebbe che la valutazione della idoneità del relativo comportamento debba avere ad oggetto il solo atto compiuto. Ma tale elemento sembra mancare del tutto nella richiesta di voltura.

Nel nostro ordinamento, la semplice intestazione catastale dei beni non può costituire elemento idoneo sul piano del riconoscimento del diritto di proprietà: solo le risultanze dei registri immobiliari presso l'Agenzia del Territorio sono, in effetti, strumento incidente sulla titolarità del diritto di proprietà<sup>170</sup>.

Si è già avuto modo di rilevare che, spesso, vi è addirittura divergenza tra le

---

<sup>170</sup> Basti qui rinviare a PUGLIATTI, *La trascrizione. La pubblicità in generale*, in *Trattato diritto civile e commerciale*, diretto da Cicu e Messineo, XIV, I, Milano, 1957, 274 ss., per il quale “il catasto non costituisce titolo formale, né fonte di prova piena della proprietà immobiliare, poiché la sua finalità è di natura schiettamente fiscale; si deduce, quindi, senza possibilità di equivoco, che i registri catastali non sono preordinati a fini pubblicitari”. In materia, cfr. anche Cass., 12 giugno 1987, n. 5135, in *Rep. Foro it.*, 1987, voce *Proprietà*, n. 26, la quale, pur se solo come *obiter*, ha ritenuto l'inidoneità della trascrizione della dichiarazione della denuncia di successione e della voltura catastale in favore degli eredi a determinare l'acquisto della proprietà di un immobile.

risultanze catastali e quelle dei registri immobiliari, tanto che vi è, oggi, un obbligo, legislativamente sancito per il notaio rogante, di effettuare, come già accennato, una verifica preliminare alla stipula. Non si vede, quindi, come si possa attribuire, senza alcuno spunto di carattere normativo, immediata rilevanza, ai fini del trasferimento, alla semplice presentazione della voltura. In ogni caso, insomma, la conclusione in parola non può essere basata solo ed esclusivamente sulla rilevanza che nel nostro ordinamento assume il sistema catastale, in quanto, come accennato, lo scopo dello stesso sicuramente non è quello di incidere sulla titolarità della proprietà.

La questione in oggetto inoltre svela, anche secondo un recente studio del consiglio nazionale del notariato<sup>171</sup>, contraddizioni non nuove nel delicato rapporto tra il diritto civile e il diritto pubblico (in generale e tributario in particolare). Il consiglio notarile sottolinea come l'esecuzione della voltura catastale possa avvenire su impulso di (a seguito della domanda di) uno solo dei chiamati, nella più totale inerzia, in tal senso, degli altri chiamati all'eredità.

In questa prospettiva, l'orientamento dei Giudici di Legittimità dovrebbe essere ricondotto nell'ambito di una lettura rigorosa, selettiva, non totalizzante. A meno che non si voglia estendere l'effetto dell'acquisto dell'eredità a chi *non abbia compiuto alcun atto* che possa presupporre la volontà di adire l'eredità. Ma ciò che ha tenuto ad evidenziare lo studio da ultimo menzionato, nella prospettiva che qui ci interessa, è che è *ben possibile* che la rinuncia all'eredità da parte di uno dei chiamati intervenga in un momento successivo a quello nel quale è stata

---

<sup>171</sup> CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO studio n. 148-2012/C, *La devoluzione dell'eredità nella successione ab intestato: la rinuncia di uno dei chiamati - Questioni vecchie e nuove a proposito dell'art. 522 del codice civile*, approvato dalla commissione studi civilistici del 14 giugno 2012.

presentata la dichiarazione di successione e, conseguentemente, eseguita la voltura catastale.

In questi casi, se si intende *riscontrare* la corrispondenza soggettiva, ai fini dell'allineamento dei soggetti tra le risultanze della banca dati catastale e quelle dei registri immobiliari, occorrerà predisporre (o far presentare) una dichiarazione *sostitutiva* di successione al solo scopo di far risultare, più correttamente, all'Agenzia delle Entrate, quali siano i soggetti chiamati, e quali diritti siano ad essi attribuiti, in conseguenza dell'intervenuta rinuncia, e quindi agire sul sistema informativo della banca dati catastale (mediante *afflusso*) per aggiornare l'intestazione. E ciò, mentre parallelamente si provvederà ad operare le trascrizioni dell'accettazione dell'eredità da parte dei chiamati che abbiano accettato formalmente o per fatti concludenti ai sensi dell'art. 476 cod. civ.

Neppure, peraltro, si giunge a diversa conclusione, ove si voglia aderire alla tesi del carattere negoziale dell'accettazione *ex art. 476 cod. civ.*: atteso che, in questo caso, sarà comunque richiesta una valutazione dell'*animus*, l'intento del chiamato che presenti la domanda di voltura catastale risulta, con tutta probabilità, semplicemente quello di evitare, poi, ove dovesse decidere di accettare l'eredità devolutagli, di incorrere in sanzioni pecuniarie. La presenza della relativa prescrizione normativa, in effetti, sembra far venire meno ogni sorta di spontaneità dell'atto, tale da poter indurre a ritenere che ci si trovi di fronte ad un'ipotesi di accettazione tacita di eredità.

Diversamente, invece, appare preferibile considerare l'atto posto in essere come totalmente incolore e privo di alcuna ulteriore valenza. E quanto detto sembra presentarsi perfettamente coerente con la prospettiva per cui, al fine di verificare

se vi sia stata accettazione tacita di eredità, appare necessario considerare il comportamento complessivo del chiamato, avendo riguardo non tanto e non solo al compimento di atti quali la presentazione della denuncia di successione e della voltura catastale.

Allora, potrebbe essere interessante soffermarsi, pure, sulla qualifica (chiamato all'eredità, erede o altro) assunta da colui il quale presenta la relativa domanda nell'apposito modulo della voltura catastale. Così, l'elemento volontaristico e l'idoneità dell'atto potrebbero senz'altro riscontrarsi nella assunzione del titolo di erede, anche se, a ben vedere, si rischia di uscire dal perimetro applicativo dell'art. 476 cod. civ., per rientrare nella fattispecie di cui al precedente articolo 475 del cod. civ., che disciplina una ipotesi di accettazione espressa, perché in tal caso il chiamato assumerebbe in maniera esplicita il titolo di erede.

Ultima perplessità e rilievo critico che l'orientamento giurisprudenziale esposto suscita, deriva dal fatto che, poiché, complessivamente, il tempo entro cui presentare voltura e denuncia è breve (dodici mesi più trenta giorni al massimo), a voler far senz'altro derivare dall'adempimento catastale un'accettazione tacita dell'eredità, si finirebbe per svuotare totalmente di contenuto l'art. 480 cod. civ., il quale sancisce che il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni dalla apertura della successione.

Ciò sembrerebbe risultare, quantomeno, incoerente con l'intero impianto normativo, ove si consideri anche come l'unica compressione nei termini di prescrizione per il chiamato, il quale voglia valutare se accettare o meno, che il legislatore sembra consentire, sia l'*actio interrogatoria*, di cui all'art. 481 cod. civ.: strumento concesso ai delati ulteriori, per i quali, continuando a decorrere

uguale termine di prescrizione decennale per l'accettazione dell'eredità, si presenta necessario esercitare l'azione suddetta nell'attesa e nell'incertezza eccessivamente protratta dal primo chiamato.

Neanche, del resto, si ritiene consentita una compressione del termine per accettare per volontà del *de cuius*, il quale, secondo diffusa dottrina, non potrebbe far altro che stabilire, entro questo tempo, un termine di decadenza più breve, purché ciò non renda eccessivamente gravoso per il chiamato l'esercizio del diritto di accettare l'eredità devolutagli<sup>172</sup>.

### **3 Voltura di titoli abilitativi a costruire**

Ai fini del presente lavoro può essere interessante soffermarsi ad analizzare brevemente una recente sentenza della cassazione che non ha altri precedenti.

La Suprema Corte<sup>173</sup> si è trovata, infatti, di recente a doversi pronunciare su una controversia in cui la parte convenuta contestava di aver accettato tacitamente l'eredità, per il solo fatto di essersi costituita in giudizio in una *actio negatoria servitutis* avente ad oggetto uno dei beni ricompreso nell'asse e aver presentato al comune domanda di voltura di una concessione edilizia, già richiesta dal *de cuius*.

---

<sup>172</sup> Cfr. IEVA, *Manuale di tecnica testamentaria*, Padova, 1996, 169; L. COVIELLO, *Il termine ex voluntate testatoris per l'accettazione tacita di eredità*, in *Riv. dir. Civ.*, 1957, I, 383; FRANCESCHELLI, *Autonomia privata e termine ex voluntate testatoris per l'accettazione dell'eredità*, in *Giur. it.*, 1960, IV, 115 ss.. Va pure segnalata l'opinione (L. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, Libro II, Delle successioni e donazioni (art. 456 -511) in *Comm. cod. civ.* Scialoja-Branca, terza edizione, Bologna-Roma, 1997, 304 ss) secondo cui il termine previsto all'art. 480 cod.civ. non sarebbe di prescrizione, bensì di decadenza: ove si aderisse a detta opinione, si dovrebbe far riferimento senz'altro alla disciplina generale sulla decadenza, di cui all'art. 2965 cod. civ., che sancisce la nullità del patto con cui si rende eccessivamente difficile alla parte l'esercizio del diritto. Il legislatore, cioè, ammette una restrizione del termine laddove non vi sia per la parte un sacrificio eccessivo del diritto, ma occorre rilevare come l'art. 2968 cod. civ. vieti ai privati la modifica del regime legale della decadenza quando questa sia posta su materia indisponibile. E, per la dottrina in esame, la disciplina della delazione, costituirebbe, appunto, materia indisponibile, non potendo di conseguenza essere modificata dai privati (e neppure il testatore avendo, quindi, tale potere).

<sup>173</sup>CASS., 8 gennaio 2013, n. 263, in *Giust. civ. Mass.*, 2013,1.

La convenuta aveva interesse a dimostrare di non aver ancora accettato l'eredità, neppure (anzi soprattutto) tacitamente, in quanto nel giudizio di secondo grado aveva esperito azione di riduzione nei confronti degli altri chiamati all'eredità del defunto marito. Orbene ai sensi dell'art.564 cod.civ., chi intenda agire in riduzione è tenuto ad accettare preventivamente e con beneficio di inventario, ciò, ovviamente, laddove chi agisca in riduzione sia delato lesa non preterita, come nel caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte. Ecco, dunque, che per la convenuta è di fondamentale importanza dimostrare che nessuna delle attività poste in essere costituisca accettazione della eredità. Tra l'altro, il giudizio in sede d'appello aveva visto soccombere gli altri chiamati che avevano, invece, sostenuto l'avvenuta accettazione pura e semplice e la mancanza di un presupposto necessario per poter esperire l'azione di riduzione (ossia proprio la preventiva accettazione con beneficio di inventario).

La cassazione più volte si è trovata a doversi pronunciare in merito alla circostanza se comportasse o meno accettazione tacita di eredità la costituzione in giudizio per proseguire o iniziare *ex novo* una lite avente ad oggetto uno dei beni compresi nell'asse. L'orientamento ormai costante<sup>174</sup> sembra spingere per una risposta in senso affermativo. Una novità costituisce, invece, la seconda problematica. Sebbene in realtà detta novità stia proprio nel fatto che la questione sia giunta in cassazione, la pronuncia in esame non sembra costituire altro che una

---

<sup>174</sup> Si veda per tutte anche Cass., 27 giugno 2005, n. 13738, in *Giust. civ.*, 2006, I, 354 secondo la quale “l'accettazione dell'eredità è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ. sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede”.

conferma del fatto che l'attività ricompresa nell'art. 460 cod.civ. deve essere volta solamente alla conservazione (economica e non solo giuridica) come già si è avuto modo di approfondire ai precedenti paragrafi, dei beni compresi nell'asse.

La presentazione della richiesta di voltura da parte del coniuge delato all'eredità, può essere interpretata, secondo la Suprema Corte, in modo univoco, come accettazione tacita dell'eredità, perché trattasi di azione che "travalica il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, per cui il chiamato non avrebbe diritto a proporre e che, proponendola, dimostra di avere accettato la qualità di erede". E' chiaro infatti che l'intestazione al delato dell'atto amministrativo (nella fattispecie si trattava di una concessione edilizia) non è certo un atto che serva a mantenere integro l'asse ereditario, ma al contrario presuppone necessariamente da parte di chi lo richieda, l'accettazione della qualità di erede. In questo caso, ai fini che in questa sede interessa, la voltura del titolo abilitativo ha il chiaro intento di esercitare poteri propri di chi si considera erede a tutti gli effetti e non ha valenza meramente fiscale come l'altro tipo di voltura, quella catastale, che come si è detto ai precedenti paragrafi, deve essere effettuata dal chiamato che non voglia incorrere nella relativa sanzione pecuniaria.

Di fatto, sono entrambi meri adempimenti amministrativi ma, soprattutto ove si voglia aderire, come ritenuto preferibile, alla tesi della volontarietà della accettazione tacita, non si potrà non notare che essi sottendono intenti molto diversi l'uno dall'altro. Nella domanda di voltura della concessione il delato ha chiaramente la volontà di servirsi del bene come proprio, mentre con la richiesta

di voltura catastale non necessariamente intende accettare, piuttosto nell'attesa di decidere vuol evitare di incorrere in sanzioni dovute alla mora.

#### **4.1 Esercizio del diritto di voto nelle delibere assembleari**

Altra fattispecie che ha destato particolare interesse in dottrina e che, pertanto, si propone in questa sede di esporre e di analizzare, è quella in cui nell'asse ereditario sia compresa una quota sociale, laddove il chiamato (*rectius*:delato) non abbia ancora deciso se accettare o meno quanto devolutogli dal *de cuius* per successione legittima o testamentaria.

Anche se l'attività sociale potenzialmente può continuare ad opera dei soci superstiti<sup>175</sup>, ci si chiede, tuttavia, cosa accada nell'ipotesi in cui il delato eserciti il diritto di voto ai fini della adozione di una delibera assembleare e se ciò comporti, di per sé solo, accettazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 476 cod. civ..

Preliminarmente va detto che la problematica attiene strettamente alla partecipazione di società di capitali e non di società di persone<sup>176</sup>.

In tale ultima fattispecie, infatti, come ormai considerato pacifico dalla dottrina più diffusa<sup>177</sup>, a cadere in successione non sarebbe la quota sociale, bensì il diritto alla

---

<sup>175</sup> Il che non sarebbe chiaramente possibile nel caso in cui il socio deceduto fosse anche socio unico.

<sup>176</sup> Senza volersi addentrare nel terreno insidioso della natura giuridica della vicenda successoria della partecipazione del socio di società di persone, in linea esemplificativa può ritenersi che nel nostro ordinamento giuridico, sostanzialmente, trovi la sua regolamentazione in due diverse norme: l'art. 2284 e l'art. 2322 cod. civ.. Il primo articolo è dettato in tema di società semplice, nella sezione riguardante lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, e nel contesto della quale la morte dello stesso, unitamente al recesso e all'esclusione, ne costituisce una delle cause. Il secondo articolo è dettato, invece, in tema di società in accomandita semplice.

<sup>177</sup> Cfr., per un'attenta ricostruzione della problematica, CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO studio di impresa, n. 261-2009/I. *La disciplina legale della morte del socio nelle società di persone: riflessioni sulla fattispecie delineata dall'art. 2284 cod. civ.*, approvato dalla commissione studi di impresa, il 16 marzo 2011. Lo studio riportato, distinguendo preliminarmente la fattispecie in cui si abbia successione in una quota di accomandante o in altra in cui il *de cuius* abbia responsabilità illimitata così si esprime: "Passando all'esame del primo tipo di partecipazione, quella connotata da responsabilità illimitata, vi è generale condivisione in

liquidazione della quota stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2284 cod. civ.<sup>178</sup>

I soggetti a cui favore l'eredità è devoluta avrebbero la facoltà di convertire il diritto alla liquidazione della società in partecipazione sociale, ovviamente con il consenso di tutti i soci superstiti. Detto atto rientra in una vera e propria attività negoziale e costituirebbe un contratto di permuta. Pertanto, si sarebbe al di fuori non solo del

---

dottrina ed in giurisprudenza che tale tipo di partecipazione non sia, comunque, suscettibile di trasferimento per causa di morte. In merito, occorre innanzitutto prendere atto dell'esistenza di chiari dati normativi sui quali può certamente poggiare un tale convincimento; dati che possono essere così riassunti: 1) la rubrica della sezione che comprende l'art. 2284 cod. civ. in cui si parla, per indicare le ipotesi di morte, recesso ed esclusione del socio, di «scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio»; 2) la previsione, nell'art. 2284 cod. civ., del dovere di liquidazione della quota in capo ai soci superstiti, dovere che non si potrebbe giustificare se gli eredi fossero subentrati al *de cuius* come soci a tutti gli effetti; 3) la necessità del consenso degli eredi per la continuazione della società con i soci superstiti; consenso che sarebbe superfluo se gli eredi fossero, in quanto tali, già soci della società; 4) l'art. 2272, n. 4, che disciplina la sopravvenuta mancanza di pluralità dei soci, ipotesi che non potrebbe verificarsi se non nel caso in cui per morte (oltre che per recesso ed esclusione) la compagine sociale si sia ridotta ad una unità". Ma al di là degli indicati dati normativi, che già di per sé non sembrano lasciare dubbi sulla asserita intrasmissibilità *iure successionis* della partecipazione del socio a responsabilità illimitata, detta intrasmissibilità trova il suo fondamento anche in altre ragioni. Esse vanno ricercate non tanto nell'*intuitus personae* - che, come visto, storicamente ha governato l'intero fenomeno delle società di persone e che oggi, nonostante il suo rilievo, non appare essere più un elemento necessariamente qualificante la partecipazione del socio a responsabilità illimitata nelle società di persone - quanto nella riconosciuta impossibilità di far assumere all'erede del socio una posizione di natura imprenditoriale prescindendo da un suo specifico atto di volontà. L'acquisto della qualità di socio che comporti l'assunzione di una responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni sociali — e, quindi, anche per quelle antecedenti alla morte dello stesso che non sarebbero, poi, contenibili *intra vires hereditatis* neanche in forza dell'accettazione di eredità effettuata con beneficio di inventario in quanto assunte in qualità di socio (art. 2269 cod. civ.) e non di erede (con il conseguente rischio di fallimento ex art. 147 l. fall.) - non può che essere l'espressione di un atto volontario dell'erede stesso; e ciò anche nel rispetto del principio di libertà di iniziativa economica privata sancito dall'art. 41 della Costituzione. In definitiva, non ci si può ritrovare (per via successoria) ad essere imprenditori senza averlo espressamente voluto. Di ciò si trova una chiara conferma nello stesso testo dell'art. 2284 cod. civ. dove, con riferimento alla eventuale continuazione della società da parte dei soci superstiti con gli eredi del socio defunto, viene posto quale elemento imprescindibile del perfezionamento della fattispecie "continuazione della società" il consenso prestato al riguardo da parte degli eredi del socio defunto. Si deve, pertanto, concludere che la continuazione della società tra i soci superstiti e gli eredi del socio defunto, già titolare di una partecipazione sociale qualificata dalla assunzione di responsabilità illimitata, con il conseguente acquisto da parte dei detti eredi della qualità di soci, non potrà che avvenire attraverso una chiara manifestazione di volontà, anche tacita, da parte dei suoi eredi e, quindi, esclusivamente per il tramite (e quale conseguenza) di un atto negoziale *inter vivos* "che sia manifestazione di autonomia negoziale e, *in apicibus*, di libertà di iniziativa economica". E' da escludere, allora, che la semplice accettazione della eredità effettuata dagli eredi del socio possa comportare per essi, come conseguenza, l'acquisto della qualità di soci con responsabilità illimitata".

<sup>178</sup> Si veda inoltre per la sorte del diritto di credito alla liquidazione della quota CASS., S.U., 29 novembre 2007, n. 24657 in *Giust. civ. Mass.* 2007, 11, per la quale: "i crediti del *de cuius* non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria. Ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi. La partecipazione al giudizio di tutti i coeredi può essere richiesta dal convenuto debitore in relazione ad un concreto interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito". Tale sentenza incide inevitabilmente sulla sorte del diritto alla liquidazione anche ai fini di un eventuale atto dispositivo della stessa da parte del delato. Il delato infatti non potrebbe disporre se non con il consenso di tutti gli altri chiamati (*rectius*: delati) in quanto l'atto posto in essere avrebbe natura di atto paradivisorio.

perimetro applicativo dell'art. 460 cod. civ. ma non si avrebbe, a ben vedere, neppure una fattispecie di accettazione tacita ai sensi e per gli effetti dell'art. 476 cod. civ., essendo la permuta un atto dispositivo, in realtà, ci troveremmo ad avere, piuttosto, un'accettazione dell'eredità ai sensi e per gli effetti dell'art. 477 cod. civ. di cui già si è parlato nel capitolo precedente. Dunque il delato, allorquando in una società di persone dovesse esercitare un diritto sociale, quale appunto il diritto di voto, avrebbe inevitabilmente già acquisito la qualità di erede per effetto della permuta posta in essere in precedenza.

Il problema, quindi, si pone nell'ambito delle società di capitali o per la quota di socio accomandante di società di persone<sup>179</sup>, in quanto, in tali fattispecie, di regola e salvo la previsione di clausole limitative della circolazione delle azioni o quote, in successione cadrebbe direttamente la partecipazione sociale.

Pertanto, non è affatto questione di poco conto, né si verifica di rado, che possano sorgere dubbi circa la qualificazione del diritto di voto esercitato dal delato in

---

<sup>179</sup> Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO STUDIO DI IMPRESA, n. 261-2009/I. *La disciplina legale della morte del socio nelle società di persone: riflessioni sulla fattispecie delineata dall'art. 2284 cod. civ.*, cit., per il quale: “per il caso di morte del socio titolare di una partecipazione comportante responsabilità limitata, il legislatore ha dettato una disciplina del tutto diversa, stabilendo con l'art. 2322, 1° comma, cod. civ., la trasmissibilità *iure successionis* di detta partecipazione. Recita, infatti il citato articolo che 'la quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte'. Pertanto, nel caso di morte del socio accomandante i chiamati all'eredità, purché abbiano accettato la medesima, acquisteranno certamente la qualità di soci della società di cui faceva parte il loro dante causa, ponendosi qui solo il problema, nell'ipotesi di pluralità di eredi ed in mancanza di una previsione contrattuale al riguardo, se la detta quota debba rimanere indivisa fra tutti gli eredi (con la necessità della nomina di un rappresentante comune) ovvero la medesima si scinda in una pluralità di quote in ragione del numero degli stessi. Va, tuttavia, precisato che la trasmissibilità *iure successionis* della quota dell'accomandante non impedirà certamente che nei patti sociali venga inserita una clausola che ne stabilisca, invece, la sua intrasmissibilità in caso di morte del socio, con la conseguenza, in questo caso, che i soci superstiti saranno tenuti, nei confronti degli eredi del socio defunto, alla liquidazione della sua quota. Ora, se il legislatore, accanto alla disciplina dell'art. 2284 cod.civ. in tema di società semplice, ha ritenuto di dettare con l'art. 2322, 1° comma, cod. civ., relativamente alla partecipazione del socio accomandante, questa diversa disciplina, ciò ha fatto in considerazione della diversa natura di tale partecipazione. Quest'ultima, infatti, nel quadro delle società di persone, proprio perché alla medesima non è riconducibile l'assunzione di una responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, è quella che risulta caratterizzata da un aspetto essenzialmente capitalistico e, conseguentemente, risulta essere priva di quei requisiti di imprenditorialità che, come visto, impediscono la trasmissibilità per causa di morte della partecipazione del socio a responsabilità illimitata”.

assemblea, prima che abbia compiuto un atto di accettazione espressa della eredità. L'esercizio del diritto di voto potrebbe, infatti, implicare accettazione tacita della eredità di cui la partecipazione sociale fa parte. Non essendovi il problema, già esposto per le partecipazioni in società di persone, della responsabilità illimitata derivante dall'acquisto della qualità di socio, in tali fattispecie l'accettazione dell'eredità comunque comporta automaticamente l'acquisto della qualità di socio e l'acquisto della qualità di socio, d'altra parte, ed è quello che in questa sede interessa, potrebbe comportare accettazione, pur tacita, dell'eredità.

Si deve partire, per una ricostruzione sistematica della questione che ci si propone di affrontare proprio dal diritto di voto in assemblea.

L'assemblea rappresenta, com'è noto, un organo fondamentale delle società di capitali ed in essa, relativamente alle competenze istituzionali attribuite dalla legge, il singolo socio esplica la sua volontà e partecipazione alla attività sociale, mediante il diritto di voto.

In definitiva, l'esercizio del diritto di voto è una delle volontà che concorrono, nel loro insieme, a formare un atto unilaterale, ancorché collegiale, qual'è, in sostanza, la delibera dell'assemblea<sup>180</sup>.

Pertanto è necessaria, in virtù dell'espesso richiamo contenuto nell'art. 1324 cod.civ. la stessa capacità richiesta per i contratti. Ciò posto, in dottrina il problema della natura del diritto di voto non è stato affrontato se non per i soggetti incapaci al fine di verificare e valutare se fosse necessario, per questi soggetti, munirsi preventivamente e per le singole delibere, di apposita autorizzazione. Tuttavia

---

<sup>180</sup> Cfr., per tutti, in tal senso, SANTORO- PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1973, 212; FERRARA- CORSI, *Gli imprenditori, e le società*, Milano, 1987, 483.

analizzare e riportare le tesi che la dottrina ha nel tempo elaborato in merito di supporto ai fini della risoluzione della problematica che, come accennato, si intende in questa sede trattare.

In relazione agli incapaci, come rilevato, si discute se la semplice rappresentanza o assistenza sia sufficiente per consentire di esprimere in assemblea il diritto di voto, oppure occorra a tal fine, anche l'autorizzazione del giudice per le singole delibere.

Alcuni autori<sup>181</sup> e qualche precedente giurisprudenziale<sup>182</sup> hanno affermato che l'autorizzazione è necessaria qualora l'espressione del voto riguardi una delibera di straordinaria amministrazione, mentre non è necessaria quando si riferisca ad una delibera di ordinaria amministrazione.

È stato ulteriormente precisato<sup>183</sup> che la predetta distinzione va riferita al tipo di assemblea, nel senso che occorrerà o meno il controllo del giudice a seconda che si tratti di partecipazione ad assemblea straordinaria ovvero ordinaria.

In senso contrario è stato innanzitutto negato costantemente che la citata distinzione, prevista dal legislatore soltanto per gli atti di amministrazione dei beni di soggetti incapaci, possa trovare simmetricamente applicazione anche per gli atti relativi alla società<sup>184</sup>, quali il voto nelle assemblee, perché essa può essere riferita ad una concezione statica del patrimonio, ma non può adattarsi all'attività dinamica dell'impresa, relativamente alla quale è solo consentito distinguere fra atti pertinenti

---

<sup>181</sup> ROMANO-PAVONI, *Deliberazioni dell'assemblea delle società*, Milano, 1951, 192.

<sup>182</sup> CFR. TRIB. TERNI, DECR. 5 aprile 1962, in *Casi e materiali di dir. commerciale. Società per azioni*, Milano, 1974, 1152 ss.

<sup>183</sup> ROMANO-PAVONI, *Deliberazioni dell'assemblea delle società*, Milano, 1951, 192.

<sup>184</sup> Cfr. per tutti NATOLI, *In tema di limitazione dei poteri di amministratori di società*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1955, II, 357; LOJACONO, voce *Amministrazione (dir. civile)*, in *Enc. Dir.*, II, Milano, 1958, 155 ss.; GRAZIANI, *Inderogabilità dell'art. 2369, comma terzo, nullità delle singole clausole del contratto costitutivo; atti di ordinaria e straordinaria amministrazione*, in *Studi di dir. Comm. e mar.*, Napoli, 1963, 125 e 128.

e non pertinenti all'esercizio dell'impresa stessa<sup>185</sup>. Si è altresì aggiunto che nella normativa vigente non esiste alcuna disposizione relativa all'autorizzazione per il voto del socio incapace nelle assemblee, sia pure limitatamente a quelle straordinarie, e che con questa presunta autorizzazione (atto tipicamente preventivo) il giudice dovrebbe esprimere il suo giudizio sulla base del solo esame dell'ordine del giorno, laddove la volontà del singolo socio si andrebbe a formare anche e soprattutto sulla base della discussione in assemblea nonché sui rilievi del presidente. Non sarebbe un consenso predefinito e non si vede come invece potrebbe esserlo il parere espresso dal giudice con l'autorizzazione.

Alcuni autori<sup>186</sup> ritengono, invece, che non occorra alcuna autorizzazione per la partecipazione degli incapaci all'assemblea delle società, neanche alle sole assemblee straordinarie. Dovrebbe ritenersi sufficiente, secondo detta opinione, l'autorizzazione concessa per l'acquisto delle quote o le azioni. A seguito di tale acquisto, infatti, l'incapace avrebbe conseguito la qualità di socio, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, ivi incluso il diritto di manifestare la volontà diretta alla formazione delle deliberazioni sociali in ogni tipo di assemblea. In conclusione, per la partecipazione alle assemblee (ordinarie e straordinarie) sarebbe sufficiente che gli incapaci siano semplicemente regolarmente rappresentati e assistiti.

Sembra preferibile, allora, la tesi per la quale, percorrendo la stessa linea di pensiero di quella precedente, pur ammettendo, in linea generale, che non sia necessaria alcuna ulteriore autorizzazione oltre a quella relativa all'acquisto delle azioni o delle

---

<sup>185</sup> Cfr. PORZIO, *L'impresa commerciale del minore*, in *Riv. dir. civ.* 1962, I, 388 ss.; NATOLI, *In tema di limitazione dei poteri di amministratori di società*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1955, II, 357 e ss.; AULETTA, *Capacità*, cit., 75.

<sup>186</sup> COSÌ, JANNUZZI - LOREFICE, *Manuale di volontaria giurisdizione*, Milano, 2004, 483.

quote, farebbero eccezione i casi in cui in assemblea si debba decidere non solo degli interessi della società, ma degli interessi del socio *uti singulo*. Questa distinzione ripropone, sotto diverso aspetto, il problema relativo al principio di unanimità nella società di capitali, ricordando che anche l'assemblea straordinaria delibera, in linea di massima, soltanto a maggioranza, mentre vige il principio della unanimità solo quando, eccezionalmente, la delibera non riguardi un affare sociale, ma incida sui diritti soggettivi, per così dire, non societari dell'azionista o del quotista. È stato in epoca recente affermato che la società non può disporre della situazione relativa anche alla sfera personale del socio senza il di lui consenso, per l'evidente ragione che questa situazione non appartiene soltanto alla comunione di interessi, con la conseguenza che, ove la società intendesse egualmente disporre, porrebbe in essere un atto inefficace come quello di colui che alieni in tutto o in parte un bene altrui.

È poi evidente che se il voto in assemblea non ha bisogno di specifiche autorizzazioni, l'esecuzione della delibera può, invece, comportare atti dispositivi del patrimonio personale del socio incapace che, come tali, necessiterebbero di una preventiva autorizzazione degli organi di tutela; si pensi alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione ovvero all'acquisto di obbligazioni che richiedono l'impiego di capitali<sup>187</sup>.

Da quanto finora detto, dunque, si può dedurre, come la circostanza che il delato alla eredità eserciti il diritto di voto in assemblea non necessariamente e automaticamente comporti accettazione tacita dell'eredità a meno che non costituisca un atto dispositivo in senso stretto della partecipazione sociale. Tra

<sup>187</sup> Cfr. FERRARIO, *La partecipazione dei minori e degli incapaci alle società*, in *Riv. Notar.*, 1962, 270.

l'altro, qualora ricorra detta circostanza non si sarà probabilmente di fronte ad un' ipotesi di accettazione tacita ex art. 476 cod. civ. bensì ad una fattispecie riconducibile all'art. 477 cod. civ..

#### **4.2 Accettazione tacita e delibera di scissione**

L'analisi svolta fino a questo punto è premessa fondamentale per affrontare la complessa problematica, relativa al caso in cui faccia parte dell'asse ereditario una quota di società di capitali e il delato intervenga in assemblea per deliberare, esercitando il diritto di voto, la scissione della società.

All'uopo non si può evitare di svolgere alcune considerazioni su tale operazione alla luce della Riforma, ormai non più recentissima, del diritto societario. È opportuno, pertanto, soffermarsi a fornire brevi cenni sulla natura giuridica della scissione.

Non pare più condivisibile la tesi classica (prevalente nel pensiero dottrinario *ante* Riforma e fatta propria, per lo più, dai giudici di legittimità) che ricostruiva la scissione come un vero e proprio fenomeno di successione (causalmente) a titolo universale tra enti, né, comunque, la vicenda in esame può essere in ogni caso ricostruita come successorio-traslativa di rapporti patrimoniali, quand'anche *inter vivos* ed a titolo particolare, dalla società scissa alla beneficiaria o alle beneficiarie. Per i primi commentatori *post* riforma, nonché per la prassi notarile, ogni forma di scissione viene prevalentemente ricostruita come un'ipotesi straordinaria (speculare alla fusione), di riorganizzazione dell'attività di impresa della scissa con funzione di sola modificazione del contratto sociale o dell'assetto organizzativo d'impresa.

Si potrebbe anche riportare altra tesi, che si potrebbe definire "eclettica", che ha

riconosciuto all'istituto natura modificativa sebbene comportante un trasferimento di patrimonio, quale effetto traslativo definito "innegabile", dalla scissa alla beneficiaria<sup>188</sup>: la scissione attuerebbe una "modifica organizzativa mediante un fenomeno di circolazione di beni, diritti e debiti (tesi cosiddetta modifico-traslativa)".

In verità si ritiene, invece, corretto accogliere quell'attenta opinione dottrinale che, nell'inquadrare la fattispecie scissionale nell'alveo delle operazioni di disgregazione di patrimoni aziendali mediante un fenomeno separatorio che si attua attraverso la soggettivizzazione (e, quindi, al di fuori del meccanismo oggettivo di cui agli artt. 2447 bis e ss. cod. civ.) mette in luce come la scissione non risulti minimamente assistita da alcuna causa traslativa ma valga invece ad esprimere una funzione dispositiva di rimodellamento aziendale: nella complessiva operazione in esame non è ravvisabile alcuna volontà di trasferire, dandosi in realtà vita, sotto questo profilo, ad una successione a titolo particolare, *ex lege*, in favore degli enti beneficiari (per i quali opera dunque un semplice fenomeno di subingresso nella parte di patrimonio agli stessi assegnato dalla scissa)<sup>189</sup>.

---

<sup>188</sup> Così per tutti: G. CABRAS, *La scissione della società*, in *Foro it.*, 1992, 269; G.B. PORTALE, *La scissione in diritto societario: casi e questioni*, in *Riv.soc.*, 2000, 481; si esprime in termini di "trasferimento", benché nell'area della ristrutturazione e della riorganizzazione aziendale", G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale delle società*, a cura di M. Campobasso, Torino, 2006, 649; L. DE ANGELIS, *La trasformazione delle società, profili generali*, in *Trasformazione, fusione, scissione, opa, società quotate*, in *Trattato teorico pratico delle società* a cura di G. Schiano Di Pepe, Milano, 1999, 99; DIVIZIA E OLIVIERI, *Rapporti fra prelazioni ed operazioni di fusione e scissione. Lettura critica del problema fra diritto amministrativo ed attività notarile*, in *Vita notarile*, III, 2008, 1703. Nello stesso senso CASS., 11 dicembre 2000, n. 15599, in *Foro it.*, 2001.

<sup>189</sup> Si veda in tal senso (benché quale indice in sé non decisivo in quanto presente in tema di fusione) la stessa lettera del primo comma dell'art. 2504 bis cod. civ.: tale disposizione mette bene in luce che sussiste, "indipendentemente da ogni volontà del titolare diretta al trasferimento, quella relazione di dipendenza obiettiva della situazione dell'acquirente rispetto a quella del titolare originario", così NICOLÒ, cit., 612; altrettanto non determinante si deve ritenere la palmare svista in cui è incorso il legislatore, al cpv. dell'art. 2506 bis cod.civ., nell'esprimere nei termini atecnici di società trasferente; sul tanto grave quanto inquietante livello di imperizia che contraddistingue la tecnica del moderno legislatore non potrebbero risultare più espliciti BONILINI, *Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa*, in *Studi in onore di M. Comporti*, I, Milano, 2008, 314 e FERRO LUZZI, *La disciplina dei patrimoni destinati*, in *Riv. soc.*, 2002, 123; d'altronde ulteriore *lapsus calami* del *conditor iuris* si rintraccia nella stessa rubrica dell'art. 460 cod.civ. quando tratta *per tabulas* dei poteri del chiamato in luogo di quelli del delato.

Se infatti è certa l'essenzialità del prodursi di un effetto successorio (poiché non è seriamente da porre in dubbio l'intervento di una modificazione soggettiva nella titolarità dei rapporti sociali derivanti dallo svolgimento dell'attività d'impresa), altrettanto non può dirsi in riferimento al reale verificarsi di un effetto traslativo.

Quello che interessa sottolineare è come l'effetto di disposizione patrimoniale si innesti in un fenomeno successorio, predeterminato dallo stesso legislatore, relativo alla destinazione che il patrimonio della scissa dovrà avere all'esito del procedimento in oggetto. Se una società delibera una scissione l'effetto inevitabile, previsto dal legislatore, è quello della successione (in tutto o in parte) nel patrimonio dell'ente scidente. Il profilo dispositivo, centrale nell'adozione delle forme tipiche della scissione, si riduce (*quoad ad effectum*) alla separazione di quella parte di patrimonio del quale la scissa non intende più risultare titolare (giungendosi così contestualmente ad individuare in via programmatica il nuovo concreto referente soggettivo). La vicenda in esame, quindi, dà luogo ad un effetto successorio sempre uguale a se stesso (in quanto regolato in via generale ed astratta dal sistema) e che si connota, sul versante aziendalistico, per la tensione alla modifica in rimodellamento della dimensione organizzativa degli enti interessati. Non vi è traccia di trasferimento alcuno (in quanto è la volontà della legge che sovrintende alla continuazione dei rapporti di impresa). L'area di operatività dell'autonomia privata, *sub species* di potere "dispositivo-destinatorio *scissionis causa*", è consegnata alla volontà di attivare o meno lo specifico procedimento funzionale a produrre la modificazione organizzativa *de qua*, alla relativa libertà di adozione del contenuto concreto del regolamento modificativo, nonché soltanto

all'individuazione dei soggetti successibili<sup>190</sup>.

Quindi, la scissione si potrebbe sostanziare in un meccanismo di trapasso operante *ex lege*, dove la volontà rappresenta un mero presupposto della relativa vicenda effettuale, in quanto l'effetto successorio integra un dato necessariamente prodotto dall'operazione di rimodellamento aziendale.

Risulta così acclarato come la vicenda che si produce in seno alla scissa ben possa determinare *ex lege*, nella sua specifica unitarietà di funzione, tante successioni (*inter vivos*) a titolo particolare in ciascuno degli elementi patrimoniali attivi e passivi della medesima operazione sociale, laddove la relativa causa in astratto (separatoria) non riveste la benché minima valenza attributiva ma è diretta alla formazione di un patrimonio separato quale effetto essenzialmente funzionale a consentire l'operatività della conseguente successione " *causa scissionis* " in favore del soggetto giuridico beneficiario. In sostanza: l'ordinamento impone alla società che si vuole scindere di determinare in via programmatica quale parte del patrimonio della stessa dovrà essere dedotto ad oggetto di successione e le consente tipicamente di farlo attraverso una separazione soggettivizzata della massa che si intende destinare alla riorganizzazione.

---

<sup>190</sup> In un parallelo che tende ad interessare sistematicamente i fenomeni straordinari di ristrutturazione di impresa recentemente rinnovati dal legislatore (trasformazione, fusione e scissione), si potrebbe oggi avanzare che l'art. 1321 cod.civ. sta al contratto di diritto civile come gli artt. 2498-2506 *quater* cod. civ. stanno all'impresa. Infatti, una delle più autorevoli voci della dottrina specialistica suggerisce di riallacciare l'assenza dei fenomeni commercialistici *de quibus* all'esigenza di assicurare una continuità all'attività di impresa (si veda ANGELICI, *Introduzione alla riforma delle società*, in *Liber amicorum*, I, Torino, 2006, 14), tanto che la continuità di impresa può ormai definirsi una endiadi entrata stabilmente a corredare il lessico dell'operatore giuridico (benché *contra*, PICCIAU, *op.cit.*, 1046: l'autore evidenziando la valenza empirico economica del concetto di esame rileva come lo stesso art. 2506 comma terzo cod.civ. limiti una ipotetica continuazione dell'attività di impresa al solo caso della scissione totale quale vicenda che concreta per la scissa, un fenomeno estintivo di scioglimento senza liquidazione). In dottrina si registra altresì l'autorevole opinione espressa da SPADA, *Le parole del diritto commerciale*, in *Riv. dir. priv.*, I, 2009, 105, per il quale l'impresa va pensata "non per quel che è ma per quel cui serve" e quindi "come fattispecie modello di comportamento che a prescindere dall'inquadramento sostanziale relativo alla sua essenza, presiede alla applicazione di regole" al punto che lo stesso fenomeno societario può oggi identificarsi con il concetto di impresa entificata".

Si potrebbe quindi a ragion veduta, affermare come il patrimonio della scissa si separa con la destinazione patrimoniale e con l'attribuzione. Risulta in tal modo chiaro che la reale portata del concetto di "assegnazione" tanto tormentato in dottrina e qui da intendersi come qual sorta di messa a disposizione ai fini della produzione della vicenda successoria in esame.

Invece, sotto il profilo della società beneficiaria/e per le posizioni dei soci della scissa possono ravvisarsi profili dispositivi tra gli stessi che tendono a produrre una vicenda di redistribuzione della ricchezza aziendale e che incidono sul diritto di ciascun socio della scissa a continuare ad esercitare, in comune con gli altri, l'attività di impresa originariamente programmata con il contratto di società.

In conclusione si può a ragione affermare che la scissione integri, sotto il profilo aziendalistico, una modifica delle strutture organizzative di impresa, sotto il profilo tipologico, un fenomeno sorretto da causa destinataria, funzionale a consentire l'operatività della successione legale *scissionis causa*.

Per quanto dunque detto fino a questo punto, si deve ritenere sul versante ereditario (ossia in riferimento alla ravvisabilità o meno di una efficacia dispositiva dei beni rientranti nell'asse), diviene determinante la considerazione del lato interno dell'operazione così che la scissione, ai fini che in questa sede interessano, può concretamente atteggiarsi in modo diverso a seconda che la stessa rivesta o no carattere proporzionale.

Pertanto, se la scissione è non proporzionale la vicenda implica con certezza, nella dimensione interna (a rilievo anche ereditario) un profilo dispositivo ulteriore (rispetto a quello tipicamente esterno della scissione) che imporrà all'interprete di

fornire una soluzione all'esito del raffronto della fattispecie concreta con gli artt. 460, 476, 477, 478. Laddove, invece, la scissione sia proporzionale (seppure la proporzionalità risulti garantita dal versamento di un conguaglio in denaro *ex art. 2506 cod.civ.*), si possono verificare casi nei quali non è ravvisabile alcun fenomeno dispositivo dell'eredità tra i medesimi soggetti alla stessa chiamati, quand'anche l'operazione giunga direttamente ad interessare la partecipazione ricompresa nell'asse; ad altra conclusione invece si deve inevitabilmente giungere per la scissione asimmetrica. La fattispecie rientra, per la dottrina più coerente, in una dimensione prevalentemente contrattuale, trattandosi, in realtà, di una vicenda in qualche modo "para scissoria".

Nella scissione proporzionale, oggetto della presente riflessione, si assiste ad una mera vicenda successoria per assegnazione, in quanto l'operazione, volta ad avere conseguenze sul solo piano dell'organizzazione d'impresa, può definirsi fenomeno a semplice rilevanza paradivisoria: tanto è che, in mancanza del benché minimo depauperamento del patrimonio ereditario e spettando le partecipazioni agli stessi soggetti nelle medesime proporzioni prima e dopo la divisata operazione, l'intera fattispecie si ritiene rientrare, potenzialmente, nel perimetro applicativo dell'art. 460 cod.civ.

## **CAPITOLO 4**

### **LA TRASCRIZIONE DELL'ACCETTAZIONE TACITA DELL'EREDITÀ**

**SOMMARIO: 1 FUNZIONE DELLA TRASCRIZIONE DEGLI ACQUISTI A CAUSA DI MORTE - 2 EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE DEGLI ACQUISTI A CAUSA DI MORTE - 3 LA TRASCRIZIONE DEGLI ACQUISTI DERIVANTI DA ACCETTAZIONE TACITA DELLA EREDITÀ - 4 FATTISPECIE PROBLEMATICHE DI ACCETTAZIONE TACITA E SPUNTI DI RIFLESSIONE**

#### **1 Funzione della trascrizione degli acquisti a causa di morte**

Con il termine trascrizione si intende la riproduzione in appositi registri di un documento che, attraverso tale operazione, viene reso conoscibile ai terzi. Il documento può consistere in un contratto, in una dichiarazione unilaterale

(accettazione della eredità, rinuncia all'usufrutto), in un provvedimento della autorità giudiziaria o amministrativa o ancora in un atto processuale. Ciò che accomuna questi atti è la loro idoneità alla produzione di effetti costitutivi, modificativi, traslativi ed estintivi di diritti su beni immobili.

In dottrina è sorta, a tal proposito, accesa discussione per stabilire quale sia l'oggetto specifico della trascrizione: se cioè, oggetto immediato della stessa sia il fatto da cui scaturiscono determinati effetti<sup>191</sup>, oppure i diritti che appunto costituiscono il risultato di quel fatto<sup>192</sup>. Quest'ultima tesi distingue il titolo per la pubblicità, che costituisce il presupposto che legittima la pubblicità e l'oggetto della stessa, che è invece costituito dall'effetto giuridico. Una tesi più equilibrata, che attribuisce il giusto rilievo sia all'uno che all'altro dei due momenti della fattispecie, vale a dire al fatto generatore ed alla situazione generata, è stata prospettata da autorevole dottrina, secondo cui: "la pubblicità consegue il proprio fine, rendendo conoscibile la rappresentazione documentale del fatto o dell'atto, attraverso la quale tende a procurare la conoscibilità del fatto o dell'atto. In primo luogo, dunque, la pubblicità tende a rendere conoscibile il fatto, l'atto... il negozio; ma ad essa non sfugge il risultato del fatto o dell'atto, cioè l'effetto giuridico. Adoperando in senso lato il termine *situazione giuridica*, si può dire che la pubblicità abbia come oggetto mediato la situazione giuridica che ne deriva"<sup>193</sup>.

Ciò posto, la tipica funzione della trascrizione, volta a risolvere i conflitti fra più aventi causa da un medesimo autore, non si esplica anche nell'ambito degli acquisti

---

<sup>191</sup> L.FERRI, *Della trascrizione*, nel *Commentario del cod. civ.* a cura di Scialoja e Branca, libro sesto, *Della tutela dei diritti* (artt. 2643-2696), Bologna- Roma, 1964, *sub* artt. 2643-2682, 27 ss.

<sup>192</sup> CORRADO, *La pubblicità nel diritto privato, parte generale*, Torino, 1947, 108.

<sup>193</sup> COSÌ PUGLIATTI, *La trascrizione. La pubblicità in generale*, in *Trattato diritto civile e commerciale*, diretto da Cicu e Messineo, XIV, I, Milano, 1957, 395.

per causa di morte. In tali casi i possibili conflitti tra l'erede o il legatario e gli aventi causa dal *de cuius* per atto tra vivi o quelli tra erede e il legatario si risolvono indipendentemente dai principi della trascrizione. La trascrizione in tali casi, dunque, assume altro tipo di rilievo e svolge una funzione differente ma fondamentale, in caso di esercizio dell'azione di petizione dell'eredità da parte dell'erede effettivo contro l'erede apparente, perché impedisce l'azione nei confronti degli aventi causa dall'erede apparente che siano in buona fede (art. 534 cod.civ.).

Il principio della continuità delle trascrizioni, sancito nell'art. 2650 cod. civ. si ha con agli acquisti *mortis causa*.

Nel codice del 1865 non era previsto alcun onere di trascrizione, sia a titolo di erede sia a titolo di legato. Dalla mancanza di pubblicità degli acquisti *mortis causa* derivavano notevoli inconvenienti pratici. Il più grave era quello di non poter seguire le vicende giuridiche di un bene immobile, che si interrompevano ogni qualvolta si verificasse un fenomeno successorio, con la conseguenza che si poteva acquistare un bene ereditario, con tranquillità, solo quando l'erede ne avesse acquisito la proprietà. A prevedere la trascrizione di alcuni atti riguardanti le successioni fu la normativa fiscale, facendo obbligo ai pubblici ufficiali di trascrivere gli atti ricevuti quali la denuncia di successione, i testamenti pubblici, i processi verbali di deposito di testamenti olografi, di apertura dei testamenti segreti, gli atti e le sentenze dai quali risultava la qualità di erede o legatario, l'accettazione o la rinuncia all'eredità.

Con tale previsione l'esigenza di pubblicità degli acquisti *mortis causa* veniva soddisfatta. Tuttavia, si negava qualunque efficacia di diritto sostanziale alla

pubblicità disposta dalla legge fiscale.

Il legislatore del 1942 ha rilevato le problematiche connesse a tale lacuna e, nel progetto preliminare, ha previsto che non potessero essere prese, contro l'erede o il legatario che non avessero trascritto il loro titolo, ulteriori iscrizioni o trascrizioni. Si ritenne, tuttavia, che questo principio fosse eccessivamente vincolante ai fini della circolazione dei beni e si decise di accogliere diverso principio che permettesse le ulteriori trascrizioni o iscrizioni contro l'erede e il legatario, considerandole inefficaci fino a che non si fosse proceduto alla trascrizione dell'acquisto *mortis causa*.

La trascrizione, quindi, disposta dall'art. 2648 cod. civ. non vale agli effetti dell'art. 2644 cod.civ. e non sarà idonea a risolvere i potenziali conflitti, tra erede o legatario ed aventi causa dal *de cuius* ma avrà solamente l'efficacia di cui all'art. 2650 cod.civ., vale a dire quella collegata al principio di continuità delle trascrizioni. Essa, pertanto, non gioverà direttamente all'erede o al legatario ma servirà a rendere efficaci le trascrizioni prese contro di essi dai loro aventi causa.

L'art. 2648 cod. civ. pone a carico dell'erede e del legatario l'onere di trascrivere sia l'acquisto di un diritto reale immobiliare sia la liberazione da un diritto reale che spettava al *de cuius* su un bene immobile caduto in successione.

Si verifica la prima ipotesi non solo quando il diritto trasmesso spettava allo stesso modo al *de cuius*, ma anche quando si costituisce un diritto di contenuto più limitato rispetto a quello che spettava al defunto. Anche in questo caso, infatti, l'erede o il legatario acquista il diritto di usufrutto, di uso, di servitù e così via, *iure successionis* e deve curarne la trascrizione ai sensi dell'art. 2648 cod.civ.. Si deve

rilevare, però, che secondo altra ricostruzione<sup>194</sup> ogni volta che vi sia un acquisto derivativo costitutivo, si è al di fuori dall'ambito degli acquisti *mortis causa*, in quanto l'acquirente avrebbe un diritto nuovo non esistente in capo al defunto. La relativa trascrizione dovrebbe essere effettuata, ai sensi dell'art. 2644 cod. civ., quindi, non contro il defunto bensì contro l'erede. Per l'opinione maggiormente diffusa in dottrina<sup>195</sup> tale interpretazione, in primo luogo, urterebbe contro la stessa lettera dell'art. 2648 cod. civ., che fa espresso riferimento ai nn. 2 e 4 dell'art. 2643 cod.civ. (che prevedono, appunto, i diritti reali limitati suscettibili di acquisto derivativo costitutivo) e, poi, non terrebbe conto del fatto che la costituzione dell'usufrutto, della servitù e degli altri *iura in re aliena* per testamento rappresenta una specifica manifestazione della facoltà di disporre del testatore.

Questo rimane, pertanto, l'unico dante causa del diritto minore a favore del destinatario della disposizione e del diritto di proprietà (*rectius*: nuda proprietà), gravato da tale peso, a favore dell'erede, senza che nessun rapporto e, conseguentemente, nessuna trascrizione possa esservi fra i due beneficiari.

Va detto, per completezza di esposizione, che costituisce ipotesi differente quella in cui l'acquisto, pur essendo fondato sul testamento, si realizzi a favore del legatario in adempimento di un onere posto a carico di un erede o di altro legatario (come "sublegato"). In questo caso l'atto, di trasferimento, anche se la sua causa remota rimane un atto di disposizione *mortis causa*, è certamente *inter vivos* e la relativa trascrizione avverrà ai sensi dell'art. 2643 cod.civ. e per gli effetti dell'art. 2644 cod.civ..

---

<sup>194</sup> L.FERRI, *Della trascrizione*, nel *Commentario del cod. civ.* a cura di Scialoja e Branca, libro sesto, *Della tutela dei diritti* (artt. 2643-2696), Bologna- Roma, 1964, *sub* artt. 2643-2682, 263.

<sup>195</sup> MARICONDA, *La trascrizione*, in *Trattato di dir. priv.*, dir. da Rescigno, XIX, Torino, 1985, 133; GAZZONI, *La trascrizione immobiliare. artt. 2643-2645 bis*, II edizione, 1998, 105 ; TRIOLA, *La trascrizione*, in *Tratt. Bessone*, Torino, seconda edizione, 2000, 140.

L'altra ipotesi prevista dall'art. 2648 è quella della liberazione dei beni dell'erede o del legatario da un diritto reale parziario che spettava al *de cuius*. Questa norma corrisponde, a ben vedere, nell'ambito successorio, a quanto disposto dall'art. 2643 n. 5 cod. civ., perché comprenderebbe, assoggettandola quindi a trascrizione, anche la liberazione verificatasi per effetto di confusione (per la assunzione, nello stesso soggetto, della titolarità del diritto di proprietà e del diritto reale minore). Secondo altri, invece, l'ipotesi regolata dall'art. 2648 cod. civ. avrebbe ad oggetto solo il caso in cui l'acquisto si esaurisca nella liberazione da un peso e non anche quello in cui l'acquisto di un diritto dia luogo all'estinzione di un diritto minore, il cui contenuto è compreso nel diritto maggiore. Per tale opinione il fatto "confusione" non è soggetto a pubblicità, sia che si verifichi in conseguenza di una successione *mortis causa* sia che si verifichi in conseguenza di un atto fra vivi.

Riteniamo, infine, che debba senz'altro considerarsi al di fuori della previsione dell'art. 2648 cod. civ. e, pertanto, non sia soggetta a trascrizione la liberazione dell'erede da un diritto di usufrutto, uso o abitazione che spettasse al *de cuius* su un suo bene. Tale estinzione non può certamente rientrare nella ipotesi di confusione, ma è dovuta semplicemente alla particolare natura del diritto che non può sopravvivere all'estinzione del suo titolare.

Precisato il significato di acquisto *mortis causa*, occorre verificare quali siano gli atti che devono essere trascritti per rendere pubblico tale acquisto. L'art. 2648 cod. civ., per quanto riguarda l'acquisto a titolo di erede, dispone, coerentemente con i principi generali che regolano il fenomeno successorio, che venga resa pubblica l'accettazione dell'eredità, distinguendo due ipotesi. La prima, quella dell'accettazione espressa, prevede la trascrizione della dichiarazione del chiamato

contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. La seconda, che si riferisce all'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità, stabilisce che si possa chiedere la trascrizione sulla base dell'atto che abbia comportato accettazione qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. È opportuno qui sottolineare come, nel caso di accettazione tacita della eredità, la trascrizione possa essere effettuata soltanto quando dall'atto posto in essere si possa desumere in maniera inequivocabile l'esistenza della accettazione tacita. Secondo qualcuno, la trascrizione *de qua* andrebbe estesa anche agli acquisti che si operano in virtù della sentenza che dichiara la morte presunta, in quanto non vi è dubbio che, per effetto di tale dichiarazione, si verifichi una vera e propria apertura di successione<sup>196</sup>. È stato replicato, però, che l'art 2648 cod.civ. fa riferimento alla accettazione dell'eredità e all'acquisto del legato, che nel caso di dichiarazione di morte presunta mancano e che resta peraltro esclusa l'applicazione analogica delle disposizioni in materia di trascrizione<sup>197</sup>.

## **2 Effetti della trascrizione degli acquisti a causa di morte**

Il fatto che la trascrizione non svolgerebbe la sua funzione tipica nel caso dei trasferimenti a causa di morte porta necessariamente a soffermarsi su quali siano, allora, gli effetti prodotti in relazione ai medesimi. Occorre innanzitutto ricordare che la pubblicità in oggetto, posta in essere per detti trasferimenti, è inidonea a risolvere direttamente un conflitto tra più aventi causa dal medesimo autore, mentre,

---

<sup>196</sup> NICOLÒ, *La trascrizione*, II, Milano, 1973, 15 ss.

<sup>197</sup> In tal senso, si veda TRIOLA, *La trascrizione*, in *Tratt. Bessone*, Torino, seconda edizione, 2000, 145.

d'altra parte, ha piena efficacia sotto il profilo della continuità delle trascrizioni.

L'erede che trascrive il proprio acquisto, non beneficia degli effetti previsti per i casi di trascrizione degli atti *inter vivos* dall'art. 2644 cod.civ.. Egli, infatti, non può, attraverso la trascrizione, opporre il suo acquisto agli aventi causa per atto *inter vivos* dal *de cuius* né può opporlo agli altri eredi.

A ben vedere, non vi sarebbe neppure possibilità di conflitto tra più eredi dello stesso soggetto, in quanto o non vi è alcuna incompatibilità tra i diritti vantati da ciascuno di essi e, allora, tutti saranno coeredi, oppure il titolo a favore di uno di essi sarà invalido (come inefficace potrebbe accadere nel caso, piuttosto frequente, di più disposizioni testamentarie poste in essere in tempi differenti e di contenuto incompatibile). Neppure di conflitto tra erede e avente causa dal *de cuius* per atto tra vivi si potrà parlare perché, sulla base di principi generali che disciplinano le successioni nel nostro ordinamento, ciò non sarebbe configurabile. L'erede, infatti, non è terzo rispetto agli atti di disposizione compiuti dal suo autore bensì subentra nella stessa posizione del *de cuius* (nelle obbligazioni e nei diritti). Il terzo, dunque, per far valere il proprio titolo di acquisto non deve mai invocare nei confronti dell'erede la avvenuta trascrizione allo stesso modo in cui non deve invocarla nei confronti del suo dante causa.

L'efficacia, invece, collegata alla trascrizione della accettazione dell'eredità nonché dell'acquisto del legato è quella di cui all'art. 2650 cod. civ. ed è disposta al fine di rendere continua la catena dei trasferimenti immobiliari; la legge sancisce, d'altra parte, l'inefficacia delle successive trascrizioni fino a che non sia stata effettuata quella dell'originario acquisto *mortis causa*.

Tuttavia, va rilevato che la trascrizione dell'acquisto dell'erede può rivestire un ruolo anche

in alcune ipotesi di conflitto tra gli aventi causa dell'erede e gli aventi causa dal *de cuius*.

La soluzione in caso di un conflitto tra acquirente per atto tra vivi dal *de cuius* e acquirente dall'erede è fornita dalla applicazione degli artt. 2644 e 2650, comma secondo, cod. civ..

Se, infatti, l'avente causa dall'erede trascrive il suo acquisto senza che sia stato trascritto l'acquisto ereditario, egli può giovare della sua trascrizione esclusivamente come prenotazione e soltanto nei confronti degli altri aventi causa dall'erede che abbiano trascritto dopo di lui. Se egli vuole, invece, fare salvo il suo acquisto anche contro gli altri eventuali aventi causa per atto tra vivi dal *de cuius* deve curare, prima di questi, la trascrizione contro il *de cuius*. Solo quando egli abbia trascritto anche l'acquisto avvenuto per accettazione della eredità prima della trascrizione dell'acquisto da parte del terzo acquirente per atto tra vivi dal *de cuius*, saldando in tal modo a proprio favore la catena dei trasferimenti, potrà prevalere sull'acquirente dell'avente causa da *de cuius*.

Questa regola, pur ledendo apparentemente il principio espresso nel noto brocardo *nemo plus iuris in aliud transferre potest quam ipse habet*, nel consentire all'avente causa dall'erede di prevalere anche laddove non potrebbe, ha una sua giustificazione ove si consideri che in realtà l'erede è come se fosse egli stesso parte degli atti di disposizione del *de cuius*. Quindi, in realtà, i due atti di alienazione si considerano come se fossero posti in essere dal medesimo autore.

Tuttavia, non sarà sufficiente la priorità nella trascrizione affinché si abbia prevalenza di un acquirente rispetto all'altro ma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2648 cod. civ., sarà altresì necessario che l'acquisto ereditario sia stato, a sua volta, trascritto contro il *de cuius* e prima della trascrizione dell'alienazione da questi posta in essere.

In caso contrario, e cioè in mancanza della trascrizione dell'accettazione contro il *de cuius* ed a favore dell'erede, a prevalere sarà l'avente causa per atto tra vivi dal *de cuius*, anche se la trascrizione del suo acquisto dovesse essere successiva rispetto a quella effettuata dall'avente causa dell'erede.

Non potrà, infatti, operare l'efficacia prenotativa di cui all'art. 2650, comma secondo, prima parte, cod. civ., che vale soltanto nei confronti delle altre trascrizioni in conflitto, la cui efficacia è ugualmente sospesa fino alla trascrizione dell'acquisto precedente<sup>198</sup>.

Il discorso fatto per ribadire l'inefficacia della trascrizione dell'accettazione dell'eredità sotto il profilo dell'art. 2644 cod. civ., va ripetuto a proposito dell'acquisto del legato. Anche in questa fattispecie, infatti, non è possibile che si verifichi un conflitto tra avente causa per atto tra vivi dal *de cuius* e legatario. Ciò non perché il legatario non sia avente causa a titolo particolare, ma perché tale ipotetico conflitto è escluso concretamente dalle norme dettate specificamente in tema di legato di cosa altrui, nonché di revoca dello stesso. In concreto, si potranno verificare solo due alternative: o il testatore ha disposto il legato, ma successivamente ha alienato il bene oggetto dello stesso, ed in tal caso, ai sensi dell'art. 686 cod.civ., il legato si considera revocato; oppure il testatore ha disposto il legato dopo aver trasferito ad altri il bene ed in questo caso il legato, secondo quanto previsto dall'art. 651 cod. civ., sarà nullo o avrà efficacia meramente obbligatoria. In nessun caso, quindi, il legatario potrà prevalere nei confronti dell'avente causa dal *de cuius* per atto tra vivi, abbia o meno quest'ultimo trascritto

---

<sup>198</sup> *Contra* L.FERRI, *Della trascrizione*, nel *Commentario del cod. civ.* a cura di Scialoja e Branca, libro sesto, *Della tutela dei diritti* (artt. 2643-2696), Bologna- Roma, rist. 1964, *sub* artt. 2643-2682, 214, secondo il quale: “l'efficacia di prenotazione vale pienamente anche in questa ipotesi con l'effetto che la trascrizione dell'avente causa dall'erede acquisterà efficacia *ex tunc* una volta trascritto l'acquisto ereditario”.

il suo acquisto.

Il legatario, quindi, curerà la trascrizione del suo acquisto per i soli effetti dell'art. 2650 cod. civ..

Similmente a quanto si è detto fino ad ora per l'erede, un potenziale conflitto potrebbe, invece, verificarsi tra l'avente causa del legatario e l'avente causa per atto tra vivi del *de cuius*.

A tal proposito, sono state sostenute in dottrina due opinioni opposte. Da un lato, vi è chi ha ritenuto che l'atto di alienazione, da parte del testatore, del bene oggetto del legato comporti, la caducazione nullità del legato, con la conseguenza che anche il terzo avrebbe, a sua volta, acquistato *a non domino*. Pertanto, secondo questa ricostruzione, non sarebbe di alcuna utilità la trascrizione effettuata ai sensi dell'art. 2648 cod. civ., in quanto potrebbe essere facilmente travolta facendo dichiarare l'inesistenza del legato<sup>199</sup>. Né qui potrebbero invocarsi quelle argomentazioni addotte prima con riferimento all'ipotesi del conflitto degli aventi causa per atto tra vivi dal *de cuius* con gli aventi causa dall'erede.

Il legatario, infatti, non può considerarsi parte dell'atto di disposizione compiuto dal *de cuius* in quanto, per definizione, è suo successore a titolo particolare; qui il conflitto si pone tra gli aventi causa dal *de cuius* e gli aventi causa dal legatario che subiscono la stessa sorte di questo. È stato obiettato<sup>200</sup>, ma tale contestazione è ritenuta da altra parte della dottrina non convincente<sup>201</sup>, che lo stesso criterio usato per risolvere il conflitto tra aventi causa dall'erede e aventi causa dal *de cuius* e che

<sup>199</sup> In tal senso, Natoli, *op. cit.*, 145.

<sup>200</sup> L.FERRI, *Della trascrizione*, nel *Commentario del cod. civ.* a cura di Scialoja e Branca, libro sesto, *Della tutela dei diritti* (artt. 2643-2696), Bologna- Roma, rist. 1964, *sub* artt. 2643-2682, 214 secondo il quale: "l'acquisto del terzo poggia, è vero, su un legato nullo o revocato ma tale fatto non può pregiudicare il terzo che ha acquistato dal legatario conservando con la trascrizione, il suo diritto: la nullità o la revocazione del legato non sono a lui opponibili perché fondate su di una alienazione che non è a sua volta opponibile."

<sup>201</sup> In tal senso MARICONDA, *La trascrizione*, in *Trattato di dir. priv.*, dir. da Rescigno, XIX, Torino, 1985, 124.

sarebbe da ritrovare esclusivamente nella priorità tra le due trascrizioni, deve essere utilizzato anche per la soluzione del conflitto che qui interessa. Pertanto, sia l'acquirente dall'erede sia l'acquirente dal legatario sarebbero ugualmente degni di avere la stessa tutela in quanto entrambi impossibilitati a conoscere l'alienazione compiuta dal *de cuius*. Seguendo la suesposta opinione, sarebbe possibile per i terzi acquirenti dal legatario assumere immediatamente una posizione più favorevole di quella del loro dante causa e tale risultato avrebbe quale unico fondamento l'impossibilità di venire a conoscenza della alienazione effettuata dal *de cuius*, impossibilità che potrebbe sussistere anche per il legatario, senza, tuttavia, che per ciò stesso gliene derivi un vantaggio. D'altra parte, l'equiparazione agli aventi causa dall'erede ci pare arbitraria perché qui verrebbe a mancare il presupposto fondamentale dato dalla possibilità di considerare gli atti di alienazione come provenienti dallo stesso autore.

Un margine di tutela gli aventi causa dal legatario potrebbero rinvenirlo nell'art. 2652 n. 7 cod.civ.. Senza sottovalutare i molti dubbi espressi al riguardo, si potrebbe ritenere che gli aventi causa dal legatario apparente (tale infatti sarebbe l'alienante nell'ipotesi considerata), ove concorrano tutte le circostanze previste dall'art. 2652 n. 7 cod.civ., potrebbero prevalere nei confronti dell'avente causa *inter vivos* dal *de cuius*. Infine, è il caso di rilevare che per il legatario non vi è alcuna necessità di effettuare la trascrizione del suo acquisto ai fini della opponibilità agli eventuali aventi causa dall'erede. Ciò proprio per la particolare funzione della trascrizione degli acquisti *mortis causa*. Il legatario sarà tenuto, invece, ad effettuare la trascrizione agli effetti dell'art. 2644 cod. civ., laddove abbia realizzato il suo acquisto mediante adempimento di un onere. Tale conclusione risulta evidente se si

consideri che in questo caso il legato, pur trovando il suo fondamento in una disposizione *mortis causa*, si attuerà comunque con la stipulazione di un atto *inter vivos*. La legge collega alla trascrizione degli acquisti *mortis causa* anche ulteriori effetti secondari. Un primo esempio, tra i più rilevanti, è offerto dalla disposizione contenuta nell'art. 534 cod.civ. Con la norma in esame si disciplina l'ulteriore effetto collegato alla trascrizione del proprio acquisto da parte dell'erede. Egli, infatti, avendo cura di effettuare tempestivamente tale adempimento si pone al riparo da alienazioni compiute da un eventuale erede apparente. Dispone, all'uopo, l'art. 534 cod.civ. che i terzi acquirenti, in base ad un titolo oneroso e in buona fede, dall'erede apparente prevalgono sull'erede vero laddove la trascrizione del di loro acquisto nonché la trascrizione dell'acquisto dell'erede apparente, sia stata eseguita prima della trascrizione dell'acquisto dall'erede vero.

In questa ipotesi, la trascrizione svolge il ruolo di criterio di prevalenza tra l'erede e l'avente causa a titolo oneroso e di buona fede dall'erede apparente; ma l'analogia con l'art. 2644 cod.civ. si ferma qui, risultando le due fattispecie completamente differenti, per quanto attiene al meccanismo e alla *ratio* della protezione accordata al soggetto preferito.

Se, poi, il conflitto si pone tra gli aventi causa dall'erede vero e gli aventi causa dall'erede apparente, questi ultimi prevarranno ogni qual volta avrebbero prevalso nei confronti dell'erede e viceversa soccomberanno nell'ipotesi opposta, a nulla rilevando quando sia stato trascritto l'acquisto dall'erede vero. Ciò in quanto, come rilevato, è solo la trascrizione dell'acquisto dell'erede vero ad eliminare ogni rilevanza alla situazione di apparenza, senza che possa assumere alcun rilievo a questo fine, né in senso positivo se tempestiva, né in senso negativo se tardiva, la

trascrizione dell'acquisto degli aventi causa dall'erede vero.

Questa stessa efficacia secondaria della trascrizione si produce anche per quanto riguarda il legato. Come si è già sottolineato, il legatario non ha bisogno di trascrivere il suo acquisto per poterlo opporre all'erede o ai suoi aventi causa. Ma, se egli vuole eliminare la situazione di apparenza che, con il concorso delle altre circostanze della buona fede e della onerosità del titolo, potrebbe attribuire una tutela prevalente agli aventi causa dall'erede apparente, allora deve trascrivere il suo acquisto. È opportuno qui ricordare, richiamandosi una ipotesi prospettata più sopra, che lo stesso principio vale anche nel caso in cui a compiere l'atto di disposizione sul bene oggetto del legato sia l'erede vero. In questo caso, infatti, l'erede vero, che compia l'alienazione come se si trattasse di un bene proprio, si trova sostanzialmente nella posizione dell'erede apparente, con la conseguenza che varrà per i suoi aventi causa la tutela prevista dall'art. 534 cod. civ. ferma rimanendo la necessità del concorso degli altri presupposti.

Altro effetto dato dalla trascrizione dell'acquisto *mortis causa* è disposto dall'art. 2652 n.7 cod. civ. nei confronti di chi contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte. Prevede, infatti, tale norma che, se la domanda volta a contestare un acquisto *mortis causa* viene trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione dell'acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non può pregiudicare i terzi che in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, in buona fede hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario. È evidente, quindi, l'utilità della trascrizione dell'acquisto *mortis causa*, non come è ovvio e come si è più volte ripetuto, a favore direttamente dell'erede o del legatario apparenti, ma a favore dei loro aventi causa per i quali sussistano i

presupposti previsti dall'art. 2652 n. 7 cod. civ. La norma in esame non richiede l'onerosità del titolo di acquisto, né che sia avvenuto dall'erede apparente, potendo invece provenire anche da un legatario apparente e infine, ferma sempre la buona fede, non è necessario che ci si sia trovati in una situazione di apparenza, essendo sufficiente il decorso di cinque anni dalla data di trascrizione dell'acquisto contestato. È forse opportuno ricordare che la trascrizione del falso acquisto ereditario può svolgere un effetto conservativo. Deve infatti ritenersi che per bloccare la tutela accordata agli aventi causa dal apparente erede o legatario, di cui alla norma esaminata, possa essere sufficiente la sola trascrizione dell'acquisto *mortis causa* del vero erede o legatario, anche se la norma fa riferimento alla trascrizione della domanda giudiziale.

Si può, infatti, ricavare quanto detto, sia dall'analogia con l'art. 534 cod. civ., sia perché nell'ipotesi di trascrizione dell'acquisto ereditario e non della domanda giudiziale viene meno la *ratio* della tutela accordata agli aventi causa dal apparente erede o legatario.

Alla trascrizione dell'acquisto *mortis causa*, poi, è collegato, nelle ipotesi di domande giudiziali nei confronti del *de cuius*, un ulteriore effetto secondario.

Ci si chiede se, trascritto l'acquisto a titolo di eredità o di legato anteriormente alla trascrizione di una domanda con la quale si contesti il fondamento di un acquisto del *de cuius*, l'erede o il legatario siano o meno pregiudicati dalla sentenza che accolga la medesima domanda. La risposta è certamente positiva per quanto riguarda l'erede e si basa sul principio che l'erede subentra in tutti i rapporti giuridici di cui era titolare il *de cuius* e conseguentemente l'anteriorità della trascrizione del suo acquisto non può giovargli a questo fine. Diversa è la risposta per il legatario.

Essendo questi un successore a titolo particolare del testatore è certamente terzo rispetto ai rapporti tra il *de cuius* ed altri soggetti. Egli non può opporre il suo acquisto agli aventi causa per atto tra vivi dal *de cuius* sia in base ai principi generali che regolano il legato di cosa altrui o la revoca del legato, sia perché la trascrizione degli acquisti *mortis causa* non può avere l'efficacia prevista dall'art. 2644 cod.civ., non essendo a quei fini il legatario terzo. Ma la trascrizione delle domande giudiziali ha una funzione profondamente diversa da quella della trascrizione dei negozi traslativi. In tale diverso quadro, ben può il legatario essere considerato terzo acquirente a titolo particolare, anche se gratuito, dal *de cuius* e se a tale condizione, in presenza di altre circostanze, la legge ricollega, sulla base della priorità della trascrizione del suo acquisto rispetto a quella della domanda giudiziale contro il *de cuius*, effetti positivi, questi ultimi normalmente possono giovare anche al legatario.

### **3 La trascrizione degli acquisti derivanti da accettazione tacita della eredità**

Come si è già avuto modo di accennare, anche colui il quale abbia accettato tacitamente l'eredità devolutagli può richiedere la trascrizione del suo acquisto, proprio sulla base dell'atto che importa accettazione, qualora esso risulti da un atto pubblico o da una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. In dottrina si tende ad escludere, peraltro, che, nonostante la formulazione della norma, in tale ipotesi la trascrizione sia facoltativa, dovendo l'espressione usata intendersi esclusivamente nel senso che assolvere

all'adempimento di tale forma pubblicitaria, è possibile anche qualora l'accettazione dell'eredità non risulti da un atto *ad hoc*<sup>202</sup>.

Ciò comporta inevitabilmente, anche per il pubblico ufficiale rogante, una serie di adempimenti che rientrano nell'ambito degli obblighi professionali. Pertanto il notaio, cui sia richiesto la stipula di un atto (ad esempio un atto compravendita, donazione, permuta, divisione), avente per oggetto immobili con provenienza successoria, che comporti accettazione tacita di eredità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 476 cod.civ. (qualora non si trovi già trascritta una precedente accettazione espressa o tacita), è tenuto anche a curare la trascrizione dell'intervenuta accettazione da parte di coloro che intendano disporre del bene<sup>203</sup>. Ciò, proprio in ottemperanza al disposto dell'art. 2648 cod.civ. e a prescindere dalla circostanza che sia intervenuto l'acquisto della qualità di erede, ai sensi dell'art. 485 cod.civ. e (sull'originale dell'atto stipulato il notaio dovrà altresì annotare gli estremi della trascrizione dell'accettazione tacita).

L'omissione della trascrizione dell'accettazione tacita di eredità può verificarsi solo se vi sia stata espressa dispensa delle parti al notaio rogante. In questo caso, comunque, la circostanza che nei passaggi pregressi vi siano acquisti *mortis causa* non pubblicizzati a mezzo di trascrizione e che tale difetto sia inoltre conosciuto dalle parti (ed in particolare dalla parte cessionaria), dovrà emergere sia dall'atto

---

<sup>202</sup> Si veda in tal senso GAZZONI, *La trascrizione immobiliare. artt. 2643-2645 bis*, II edizione, 1998, 105 ; TRIOLA, *La trascrizione*, in *Tratt. Bessone*, Torino, seconda edizione, 2000, 145; GROSSO- BURDESE, *Le successioni- Parte generale in Trattato Vassalli*, XII-1, Torino, 1977, 266.

<sup>203</sup> Per completezza di esposizione si precisa che i relativi costi, salva convenzione contraria tra le parti, dovranno essere imputati in caso di atto di compravendita, permuta, ecc., all'alienante, il quale deve pur sempre garantire un perfetto acquisto del bene che intende alienare e non esporre il proprio avente causa a rischi di sorta, al donatario in caso di donazione, posto che tutte le spese per perfezionare l'acquisto a titolo gratuito gravano sul donatario che nulla sborsa per l'acquisto del bene, ed ai condividenti in caso di divisione (la trascrizione dell'accettazione tacita in caso di divisione ereditaria consentirà poi a ciascun assegnatario di porre in essere successivi atti negoziali nel rispetto del principio della continuità delle trascrizioni).

che dalla relativa nota di trascrizione mediante espressa menzione nel cosiddetto quadro "D"<sup>204</sup>.

Poiché, come abbiamo visto, a norma dell'art. 2648 cod. civ., colui che abbia accettato l'eredità anche tacitamente, può chiedere la trascrizione del relativo acquisto sulla base di quell'atto, anche qualora esso risulti da sentenza, atto pubblico o scrittura autenticata o accertata giudizialmente, anche nel caso di contratto preliminare di vendita immobiliare, il promissario acquirente laddove, abbia ottenuto la sentenza ai sensi dell'art. 2932 cod.civ. nei confronti degli eredi del promittente venditore può, in base ad essa, procedere alla trascrizione (eventualmente mancante) dell'acquisto *mortis causa* dei detti eredi (presupponendo necessariamente detta sentenza che gli eredi abbiano accettato quell'eredità), oltre che del successivo trasferimento da questi ultimi in suo favore, con la conseguenza di non avere interesse a chiedere, ai fini della trascrizione ai sensi dell'art. 2648, comma 3, citato, una pronuncia di accertamento del pregresso trasferimento della proprietà del bene per successione *mortis causa*. In tale caso<sup>205</sup>, la trascrizione avverrà sulla base della sentenza ma relativamente ad un atto dispositivo precedente, ossia il contratto preliminare posto in essere dagli eredi.

Riassumendo quanto fino ad ora detto, il fatto che manchi la trascrizione dell'acquisto a titolo di erede costituisce un peso per l'immobile, poiché lo espone alla potenziale petizione da parte dell'erede effettivo; è un peso reale, al pari di un'ipoteca o un pignoramento (o meglio ancora di un privilegio immobiliare) e, come tale, deve essere considerato dal notaio deve comportarsi nello svolgimento della sua attività professionale. Inoltre, il pubblico ufficiale rogante, che riceve un

<sup>204</sup> Si veda per ulteriori chiarimenti il successivo paragrafo.

<sup>205</sup> In tal senso, si veda Cass. 5 agosto 1987, n. 6724, in *Giust. Civ., Mass.*, 1987, fasc. 8-9.

atto su un immobile che è pervenuto ad uno degli aventi causa precedenti per successione ereditaria ha l'obbligo professionale di assicurare che sia effettuata la trascrizione dell'acquisto ereditario per saldare la continuità delle trascrizioni. In mancanza dell'uno o dell'altro degli adempimenti egli risponde nei confronti dell'acquirente (ove non lo avesse informato delle conseguenze della mancata trascrizione e non avesse ricevuto espresso consenso a non effettuare la trascrizione).

#### **4 Fattispecie problematiche di accettazione tacita e spunti di riflessione**

A questo punto della trattazione del presente lavoro può risultare utile esporre alcune delle problematiche che possono presentarsi al fine di dettare anche delle linee operative.

Partendo dall'esame della fattispecie più semplice, può accadere che tutti gli eredi insieme dispongano di uno dei beni facente parte del compendio ereditario. In tal caso, è sufficiente che nell'atto ricevuto o autenticato da notaio venga indicata la provenienza ereditaria del bene. Non è, invece, necessario che nell'atto gli eredi assumano espressamente il titolo di erede, né che dichiarino di accettare l'eredità o che autorizzino espressamente il conservatore dei registri immobiliari alla trascrizione dell'accettazione tacita.

Il fatto stesso che i danti causa dispongano di un diritto ad essi pervenuto per successione ereditaria a titolo universale, legittima il notaio a procedere alla trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità contro il defunto e a favore degli eredi, allegando come titolo l'atto dispositivo nonché un certificato di morte e copia del testamento, o un estratto di esso, ovviamente questo in caso di successione

testamentaria (art. 2660 cod. civ.). La trascrizione dell'accettazione tacita può essere presentata anche successivamente a quella della vendita, perché l'avvenuta trascrizione anche successiva salda ugualmente la continuità delle trascrizioni.

Può accadere, poi, che solo alcuni degli eredi dispongano dei propri diritti di comproprietà a favore degli altri eredi, la trascrizione dell'accettazione tacita può essere compiuta solo per gli eredi alienanti, non anche per gli eredi acquirenti, poiché questi stanno acquistando beni ereditari, ma, sostanzialmente, non stanno compiendo atti di disposizione che possano far presumere inequivocabilmente la volontà di assumere la qualità di erede.

Qualora si voglia procedere alla trascrizione dell'acquisto ereditario anche per gli acquirenti, si può utilizzare l'art. 475 cod. civ. facendo rendere in atto una dichiarazione espressa di accettazione dell'eredità oppure facendo assumere a tutti gli eredi, compresi gli acquirenti, il titolo di erede. In tal caso quindi non si starà realizzando una accettazione tacita bensì espressa. Nella fattispecie in esame, non è applicabile la regola posta dall'art. 2666 cod.civ., secondo cui la trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse: nel caso in esame, l'acquisto dei singoli chiamati è autonomo (ogni erede deve accettare per aver titolo ad effettuare la trascrizione dell'acquisto), anche se ricollegabile alla medesima successione.

Nel caso in cui siano trascorsi dieci anni dall'apertura della successione, oppure - anche se si sia ancora nel decennio - si possa fondatamente ritenere che gli eredi abbiano già compiuto atti che abbiano comportato disposizione di beni ereditari oppure abbiano acquistato *ex lege* l'eredità (come, ad esempio, potrebbe verificarsi nell'ipotesi dell'erede che sia divenuto tale, per essere rimasto nel possesso di beni

ereditari, per oltre tre mesi dall'apertura della successione), si ritiene che si possa ugualmente procedere alla trascrizione dell'acquisto ereditario facendo riconoscere nell'atto all'erede di aver acquistato tale qualità prima del decorso del decennio.

Per ovviare a tale difficoltà sarebbe possibile far rendere in atto una dichiarazione con cui l'erede riconosca l'acquisto ereditario da lui a suo tempo compiuto<sup>206</sup>.

Infatti, l'art. 475 cod. civ. potrebbe essere legittimamente interpretato, secondo questa ricostruzione, non solo nel senso che l'erede debba assumere nell'atto tale titolo, ma anche nel senso che egli possa riconoscere di essere diventato erede in un momento precedente. A sostegno di questa opinione occorre tenere presente che la dottrina<sup>207</sup> attribuisce rilevanza anche ad una dichiarazione di accettazione di eredità resa oltre il termine decennale dall'apertura della successione. Essa dà luogo, comunque, ad un effetto negoziale perché ha un'efficacia ricognitiva<sup>208</sup> da parte dell'erede, senza pregiudicare il diritto del terzo di dimostrare che si è prescritto il termine per accettare. Pertanto, nulla vieta all'erede di riconoscere che egli ha acquistato tale titolo prima del decorso del decennio. Se la dichiarazione non corrispondesse a vero, l'erede effettivo potrebbe agire in petizione di eredità contro l'erede apparente, ma - una volta che non dovesse risultare trascritta tale azione - l'acquirente in buona fede vedrebbe, comunque, salvaguardati i propri diritti dalle pretese dell'erede apparente.

Può, poi, accadere che vi siano più successioni nel ventennio. In tal caso occorre

---

<sup>206</sup> Si veda, in tal senso SANTARCANGELO, *La trascrizione dell'accettazione tacita di eredità*, in *Notariato*, 2009, 4, il quale suggerisce di utilizzare la seguente clausola: "premesse: che il 20 dicembre 1990 è morto A lasciando unico erede legittimo B; che B dichiara di aver assunto la qualità di erede sin dal momento dell'apertura della successione ...".

<sup>207</sup> Per una dettagliata analisi della ammissibilità e degli effetti di una trascrizione della accettazione tardiva si veda C.CACCAVALE, *La circolazione degli immobili con provenienza successoria e la trascrizione della accettazione dell'eredità*, in *Famiglia*, 2002, 4, 1041 ss..

<sup>208</sup> Per SANTARCANGELO, *op. cit.*, 401, si potrebbe dire che abbia portata confessoria.

eseguire la trascrizione dell'accettazione dell'eredità per tutti i defunti in modo da far emergere tutti i trasferimenti. Ora, se tutti gli eredi fossero viventi al momento in cui viene posto in essere l'atto dispositivo di un bene ereditario, non ci sarebbero difficoltà operative e si farebbero tante trascrizioni quante sono le successioni. Si discute, invece, in relazione all'ipotesi nella quale uno degli eredi sia deceduto. Sarebbe necessario trascrivere l'accettazione tacita effettuata da un soggetto non più vivente. È stata sostenuta la possibilità di fare un'unica trascrizione contro il primo defunto e a favore degli eredi attuali, saltando cioè i passaggi a favore e contro i defunti intermedi, come se piuttosto che più accettazioni tacite vi sia una trasmissione della delazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 479 cod.civ.. Secondo altra ricostruzione dottrina, che sembrerebbe anche accolta dalla prassi delle conservatorie dei registri immobiliari di Milano, dovrebbero essere curate tante trascrizioni quante se ne sarebbero dovute fare se tutti gli eredi originari del primo defunto fossero viventi al momento dell'atto posto in essere. Bisogna considerare che, nel momento in cui viene compiuto l'atto di accettazione avente ad oggetto il bene rientrante nell'asse, si dispone anche della quota ereditata dall'altro soggetto non più vivente, a sua volta erede dell'originario *de cuius*, rendendone in tal modo esplicito l'acquisto. Il disponente, quale erede del primo *de cuius* nonché dell'altro soggetto conchiamato, morto prima del compimento dell'atto stesso, fa emergere una accettazione dell'eredità per entrambi i passaggi e cioè non solo di colui il quale lo compie, ma anche del conchiamato nei confronti del primo *de cuius*.

L'ultima delle fattispecie da analizzare è quella relativa al caso in cui il titolo di provenienza sia costituito da un atto che abbia comportato accettazione tacita dell'eredità, ma il notaio rogante non abbia proceduto ad effettuare la trascrizione

dell'accettazione tacita.

Posto che secondo autorevole opinione<sup>209</sup>, detta fattispecie configurerebbe inadempimento dell'obbligo professionale del notaio che ha ricevuto o autenticato l'atto che determina l'acquisto per causa di morte (per cui incorrerebbe in responsabilità disciplinare e civile, per gli eventuali danni, il notaio che si rifiutasse di eseguire tempestivamente la formalità richiesta, purché gli sia stato depositato l'importo delle spese e dell'onorario), seguendo la prassi ormai consolidata sembrerebbe che la trascrizione possa essere presentata anche dal secondo notaio, in luogo e vece del primo notaio; non sarebbe necessario, invece, presentare il titolo, in quanto già in possesso della conservatoria, ma sarebbe sufficiente richiamarne gli estremi di trascrizione nel quadro "D" della nota. Neppure sarebbe necessario il consenso del primo notaio affinché il secondo notaio supplisca alla mancanza del primo. Il secondo notaio può sanare la situazione anche utilizzando il procedimento indicato sopra e, cioè, facendo intervenire nel proprio atto sia gli eredi che i danti causa originari, i quali riconoscano di aver effettuato l'acquisto dell'eredità per accettazione tacita conseguente dal primo atto ed ora riconoscono e assumano il titolo di erede.

---

<sup>209</sup> SANTARCANGELO, *op. cit.*, 401.

## Indice bibliografico

### A

- ALBANESE A., *Il tempo e il luogo di apertura della successione*, in *Vita not.*, 2008, 379;
- ANDREOLI M., *La vocazione ereditaria*, in *Studi Senesi*, LIV, Siena, 1940, 189;
- ANDRIOLI V., voce *Prova*, in *Novissimo Digesto it.*, Torino, 1971, 267;
- ANGELICI C., *Introduzione alla riforma delle società*, in *Liber amicorum*, I, Torino, 2006, 14;
- ASTUTI G., *Lezioni di storia del diritto Romano, Le fonti. Età romano – barbarica, seconda edizione*, Padova, 1968;
- AULETTA V., *Capacità all'esercizio dell'impresa commerciale*, in *Enc.dir.*, VI, 1960;
- AZZARITI G., *L'accettazione dell'eredità*, in *Tratt. dir. priv. diretto da Rescigno*, vol. 5, Torino, 1982;
- AZZARITI G., *Le successioni e le donazioni*, Padova, 1990;

### B

- BARASSI L., *Le successioni per causa di morte*, Milano, 1941;
- BARBERO D., *Sistema Istituzionale del diritto privato*, II, Como- Milano, 1946;
- BIANCA C. M., *La famiglia- Le successioni*, II, Milano, 2001;
- BIANCA C.M., *LA VENDITA E LA PERMUTA*, TORINO, 1962;
- BIGLIAZZI GERI L., BRECCIA U., BUSNELLI F. D. e NATOLI U., *Fatti e atti giuridici - il sistema giuridico italiano*, Torino, 1989, I;
- BOGNETTI G.P. , *Longobardi e Romani, studi di storia e diritto in onore di E. Besta*, IV, Milano, 1939, ora in *L'età longobarda*, I, Milano, 1966;
- BONILINI G., *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2006;
- BONILINI G., *Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa*, in *Studi in onore di M. Comporti*, I, Milano, 2008;
- BURDESE A. in GROSSO E BURDESE, *Le successioni, Parte generale*, in *Trattato Vassalli*, XII-1, Torino, 1977;

## C

- CABRAS G., *La scissione della società*, in *Foro it.*, 1992;
- CACCAVALE C., *La circolazione degli immobili con provenienza successoria e la trascrizione della accettazione dell'eredità*, in *Famiglia*, 2002, 4, 1029;
- CAMPOBASSO G.F., *Diritto commerciale delle società*, a cura di M. Campobasso, Torino, 2006;
- CAPOZZI G., *Successioni e donazioni*, I, Milano, 2009;
- CARIOTA-FERRARA L., *Le successioni a causa di morte, Parte generale*, Napoli, 1995;
- CARPINO B., *La vendita*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di Rescigno, XI, Torino;
- CASSISA G., *Sui requisiti dell'accettazione tacita dell'eredità*, in *Giust. civ.*, 1965, I, 874;
- CEOLIN M., *La conformità oggettiva e soggettiva nel d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (Conv in L. 31 luglio 2010, n. 122) e il problema della nullità degli atti*, in *Riv. Notar.*, 2011, 335;
- CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, studio n. 148-2012/C, *La devoluzione dell'eredità nella successione ab intestato: la rinuncia di uno dei chiamati - Questioni vecchie e nuove a proposito dell'art. 522 del codice civile*, approvato dalla commissione studi civilistici del 14 giugno 2012;
- CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, studio di impresa, n. 261-2009/I, *La disciplina legale della morte del socio nelle società di persone: riflessioni sulla fattispecie delineata dall'art. 2284 cod. civ.*, approvato dalla commissione studi d'impresa, il 16 marzo 2011;
- CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *L'«acquisto puro e semplice della eredità devolute agli enti. Una rilettura degli artt. 473, 485, 487, 488, 493, 527 cod. civ.*, approvato dalla Commissione studi civilistici del 30 ottobre 2008, a cura di G.Perlingieri;
- COVIELLO L., *Il termine ex voluntate testatoris per l'accettazione tacita di eredità*, in *Riv. dir. civ.*, 1957, I, 383;
- CICU A., *Successioni per causa di morte. Parte Generale. Delazione e acquisto della eredità*, in *tratt. Cicu Messineo*, Milano, 1961;
- CORRADO R., *La pubblicità nel diritto privato, parte generale*, Torino, 1947;
- COVIELLO N., *Delle successioni, parte generale*, quarta edizione interamente rifatta da L.COVIELLO, NAPOLI, 1935;
- CROTTI L., *La scissione posta in essere dal delato importa di necessità il subingresso in omne ius quod defunctus habuerit?*, in *Vita notarile*, 2010, 1009;
- CUFFARO V., voce *Erede e eredità*, in *Enc. giur. Treccani*, XI, Ed. Enc. it., 1988;
- CUFFARO V., *Rinuncia e accettazione dell'eredità: considerazioni sul disposto dell'art. 527 cod. civ.* in *Giur.it.*, 1986, I, c. 290;

## D

- D'AVANZO G., *Della rinunzia all'eredità*, in *Commentario D'amelio Finzi, Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni*, Firenze, 1941;
- L.DE ANGELIS, *La trasformazione delle società, profili generali*, in *Trasformazione, fusione, scissione, opa, società quotate*, in *Trattato teorico pratico delle società a cura di G. Schiano Di Pepe*, Milano, 1999;
- DEGNI F., *Lezioni di diritto civile*, Padova, 1935;
- DE SIMONE D., *L'accettazione tacita di eredità*, in *Vita not.*, 1984, 571;
- DIVIZIA P. E OLIVIERI L., *Rapporti fra prelazioni ed operazioni di fusione e scissione. Lettura critica del problema fra diritto amministrativo ed attività notarile*, in *Vita notarile*, III, 2008, 1703;
- DONISI C., *Il problema dei negozi giurici unilaterali*, Napoli, 1972;

## F

- FERRARA F.- CORSI F., *Gli imprenditori e le società*, Milano, 1987;
- FERRARIO, *La partecipazione, dei minori e degli incapaci alle società*, in *Riv. Notar.*, 1962, 270;
- FERRI L., *Disposizioni generali sulle successioni*, in *Commentario del cod.civ.* a cura di Scialoja Branca, libro secondo, Delle successioni e donazioni (artt. 456- 511), terza edizione, Bologna - Roma, 1997;
- FERRI L., *Della trascrizione*, nel *Commentario del cod. civ.* a cura di Scialoja e Branca, libro sesto, *Della tutela dei diritti* (artt. 2643-2696), Bologna- Roma, 1997;
- FERRO LUZZI P., *La disciplina dei patrimoni destinati*, in *Riv. soc.*, 2002, 123;
- FRANCESCHELLI B., *Autonomia privata e termine ex voluntate testatoris per l'accettazione dell'eredità*, in *Giur. it.*, 1960, IV, 115;

## G

- GAZZONI F., *Manuale di diritto privato*, Napoli, 1998;
- GAZZONI F., *La trascrizione immobiliare. artt. 2643-2645 bis*, seconda edizione, 1998;
- GIANNATTASIO C., *Delle successioni. Disposizioni generali - Successioni legittime*, I, in *Commentario del codice civile*, I, Torino, 1959;
- GORGONI M., *La circolazione traslativa del possesso*, Napoli, 2007;

GRAZIANI A., *Inderogabilità dell'art. 2369, comma terzo, nullità delle singole clausole del contratto costitutivo; atti di ordinaria e straordinaria amministrazione*, in *Studi di dir. Comm. e mar.*, Napoli, 1963;

GUARINO A., *Diritto Privato Romano*, Napoli, 1997;

## I

IEVA M., *Manuale di tecnica testamentaria*, Padova, 1996;

IMPALLOMENI G., in *Noviss. Digesto it. voce: Successioni (Diritto Romano)*, Torino, 1971;

## L

LOJACONO A., voce *Amministrazione (dir. civile)*, in *Enc. Dir.*, II, Milano, 1958, 155;

LOREFICE P., *L'accettazione con beneficio di inventario*, a cura di Rescigno P., *Successioni e donazioni*, I, Padova, 1994;

## J

JANNUZZI A. E LOREFICE P., *Manuale di volontaria giurisdizione*, Milano, 2004;

## M

MAESTRONI I., *Possesso dei beni ereditari, acquisto ex lege e rinuncia all'eredità*, in *Riv. not.*, 1996, 757;

MARGIOTTA G., *Sulla necessità delle persone giuridiche di accettare l'eredità con beneficio di inventario e conseguenze in caso di omissione*, in *Riv. Not.*, 2005, 387;

MARICONDA G., *La trascrizione*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da Rescigno P., XIX, Milano, 1985;

MESSINEO F., *Manuale di diritto civile e commerciale*, III, 2, Milano, 1959;

MUSOLINO G., *L'accettazione tacita e l'accettazione ex lege dell'eredità*, in *Riv. Notar.*, 2004, 226;

## N

- NATOLI U., *L'amministrazione dei beni ereditari*, I, Milano, 1976;
- NATOLI U., *In tema di limitazione dei poteri di amministratori di società*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1955, II, 357;
- NAPOLITANO R., voce "Vulture catastali", in *Noviss. Digesto it.*, XX, Torino, 1977;
- NICOLÒ R., *La vocazione ereditaria diretta e indiretta*, Messina, 1934;
- NICOLÒ R., *La trascrizione*, II, Milano, 1973;

## P

- PALAZZO A., *Le successioni in trattato di diritto privato*, a cura di Iudica- Zatti, Milano, 1996;
- PACIFICI MAZZONI E., *Istituzioni di diritto civile italiano*, II, seconda edizione, Torino, 1927;
- PAVANINI G., *Il litisconsorzio nei giudizi divisorii*, Milano, 1948;
- PERLINGIERI G., *Atti dispositivi nulli e acquisto della eredità, contributo allo studio della gestione conservativa*, Napoli, 2002;
- PETRELLI G., *Novità normative - secondo semestre 2010 - in Notariato*, 2011, 238;
- PELOSI A. C., *La patria potestà*, Milano, 1965;
- PIRAS A., *Successione per causa di morte. Parte generale. Successione necessaria*, Milano, 1965;
- POLACCO V. , *Delle successioni*, II ed. a cura di Ascoli e Polacco, Milano - Roma, 1937;
- PORTALE G.B., *La scissione in diritto societario: casi e questioni*, in *Riv. soc.*, 2000, 481;
- PORZIO M., *L'impresa commerciale del minore*, in *Riv. dir. civ.*, 1962, I, 388;
- PRESTIPINO G., *Delle successioni in generale*, in *Comm.teorico-pratico al cod.civ.*, diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981;
- PUGLIATTI S., *La trascrizione. La pubblicità in generale*, in *Trattato diritto civile e commerciale*, diretto da Cicu e Messineo, XIV, I, Milano, 1957;

## R

- RANDO D., *Delazione simultanea e accettazione dei chiamati in subordine*, in *Giust.*

civ. 1994, I, 3241;

REGINE F., *Chiamati ulteriori e accettazione dell'eredità*, in *Nuova giur. Civ. Comm.*, 1994, I, 1, 1028;

ROMANO-PAVONI G., *Deliberazioni dell'assemblea delle società*, Milano, 1951;

RUBINO, *La compravendita*, Milano, 1962;

## S

SAPORITO G., *L'accettazione dell'eredità*, in *Successioni e donazioni* a cura di P. Rescigno, I, Padova, 1994;

SANTARCANGELO G., *La trascrizione dell'accettazione tacita di eredità*, in *Notariato*, 2009, 4, 401;

SANTORO PASSARELLI F., *Dottrine generali del diritto civile*, nona edizione, Napoli, 1976;

STRUPPA G., *Dei requisiti della accettazione tacita di eredità*, in *Giur. it.*, I, 1, 1949, 239;

SCODELLARI F., *Due problemi in tema di trascrizione e di accettazione tacita dell'eredità*, in *Giust. civ.*, 2010, I, 649;

SEGNI M., *Autonomia privata e valutazione legale tipica*, Padova, 1972;

SCHLESINGER P., voce, *Successioni (Diritto civile). Parte generale*, in *Novissimo. Digesto It.*, XVIII, Torino, 1976, 748;

SCHLESINGER P., *Dichiarazione (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, XXV, Milano, 477;

SPADA P., *Le parole del diritto commerciale*, in *Riv. dir. priv.*, I, 2009, 105;

## T

TRABUCCHI A.-RASI CALDOGNO A., *Le successioni (dir. civ.): Successione legittima*, in *Novissimo Digesto it.*, XVIII, Torino, 1971, 765;

TRABUCCHI A., *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 1988;

TRIOLA R., *La trascrizione*, in *Tratt. Bessone*, Torino, seconda edizione, 2000, 140;

## V

VISALLI G. E VITTORIA C., *La voltura catastale attua il passaggio della proprietà degli immobili? Riflessioni*, in *Giust. civ.*, 2003, I, 1094;

## INDICE CRONOLOGICO DELLE DECISIONI

### CORTE DI CASSAZIONE

- CASS., S. U., 30 gennaio 1930, n. 349, in *Foro it.* 1930, I, c. 567;
- CASS., 5 maggio 1930, in *Giur. it.*, 1930, I, I;
- CASS., 20 marzo 1936, n. 976, in *Foro it. Mass.*, 1936, c.197 e in *Nuova Riv. Appalti*, 1936, 43;
- CASS., 21 febbraio 1938, n. 570, in *Foro it. Mass.*, 1938, c. 114;
- CASS., 14 maggio 1941, n. 1445, in *Foro rep.it.*, 1941, voce *Successione legittima o testamentaria*, n.170 bis;
- CASS., 16 giugno 1941, n. 1792, in *Foro it., Mass.* 1941, c;
- CASS., 17 giugno 1941, in *Rep. Foro it.*, voce *Successione*, n. 21, 446;
- CASS., 23 luglio 1949, n. 1965, in *Foro it. rep.*, 1949, voce *Successione. legale. e testamentaria*, n. 62;
- CASS., 15 maggio 1954, n. 1557, in *Giust. Civ.*, 1954, 1117;
- CASS., 10 marzo 1955, n.919 in *Giust.civ., Mass.* 1955, 246;
- CASS., 23 gennaio 1959, n. 158, in *Giust. civ.* 1959, I, 219;
- CASS., 19 ottobre 1966, n. 2549, in *Mass. Foro it.* 1966;
- CASS., 7 giugno 1967, n.1590, in *Foro it.*, 1967, I, 2373;
- CASS., 20 marzo 1976, n. 1021, in *Mass. Foro it.*, 1976, c. 214;
- CASS., 24 febbraio 1984, n.1317, in *MGI*, 1984;
- CASS., 8 giugno 1984, n. 3457, in *Riv. Not.*, 1984, 1282;
- CASS., 6 dicembre 1984, n. 6400, in *Arch. Locazioni*, 1985, 271;
- CASS., 27 febbraio 1986, n. 1267 in *Giust. Civ.*, 1986, fasc.2;
- CASS., 28 agosto 1986, n. 5275, in *Rep. Foro it.*, 1986, voce *Successioni*, n.37;
- CASS., 30 gennaio 1987, n. 892, in *Vita not.*, 1987, 743;
- CASS., 10 marzo 1987, n. 2489, in *Rep. Foro it.*, 1987, voce *Successione ereditaria*, n. 49;
- CASS., 12 giugno 1987, n. 5135, in *Rep. Foro it.*, 1987, voce *Proprietà*;
- CASS., 5 agosto 1987, n. 6724, in *Giust. Civ., Mass.* 1987, fasc. 8-9ss.;
- CASS. 5 novembre 1987, n. 8123, in *Rep. Foro it.*, 1987, voce *Successione ereditaria*, n. 47;

CASS., 20 febbraio 1988, n. 1781 in *Vita not.*, 1988;

CASS., 30 ottobre 1991, n. 11634, in *MGI*, 991;

CASS., 30 ottobre 1992, n.11813, in *Rep. Foro it.*, 1992, voce *Successione ereditaria*, n. 47;

CASS., 3 febbraio 1993 n.1325, in *Giur. it.*, 1994, I, 1, 1875, con nota critica di Musumeci, *In tema di accettazione presunta di eredità*;

CASS., 16 agosto 1993, n. 8737, in *Mass.* 1993;

CASS., 22 giugno 1995, n. 7076, in *Mass. Foro it.*, 1995, c. 825;

CASS., 27 marzo 1996, n. 2711, in *Giust. civ.*, 1997, 521 ss., con nota di Di Mauro;

CASS., 29 marzo 1996, n. 2875, in *Ced Cass. r.v.* 205566;

CASS., 14 ottobre 1998, n. 10174, in *Riv. not.*, II, 1999, 1530;

CASS., 19 ottobre 1998, n. 10338 in in *Giur. it.* 1999, 1371;

CASS., 9 settembre 1998, n. 8912, in *Foro it.* 1998, I, 2755;

CASS., 19 ottobre 1998, n. 5688, in *Arch. Civ.*, 1989, 172;

CASS., 12 novembre 1998, in *Giust. Civ.*, 1997, I, 215, con nota di Balzano;

CASS., 22 marzo 1999, n. 2663, in *Riv. notar.*, 1999, 1538, con nota di Barbagallo;

CASS., 4 maggio 1999, n. 4414, in *Riv. notar.*, 2000, 175;

CASS., 7 luglio 1999, n. 7075, in *Rep. Foro it.*, 1999 nonchè in *Giust. Civ. Mass.* 1999;

CASS., 20 luglio 1999, n. 7750 in *Mass.* 1999;

CASS., 24 luglio 2000, n. 9648, in *Riv. Not.*, 2000, 1505;

CASS., 11 dicembre 2000, n. 15599, in *Foro it.* 2001;

CASS., 6 maggio 2002, n. 6479, in *Giust. Civ., Mass.* 2002, 769 e in in *Rep. Foro it.*, 2002, voce *Successione ereditaria*, n. 48;

CASS., 12 marzo 2003, n. 3696 in *Mass.* 2003;

CASS., 29 marzo 2003, n. 4846, in *Vita not.* 2003, 894;

CASS. 29 settembre 2004, n. 19598, in *Mass. Giur. it.*, 2004;

CASS., 27 maggio 2004, n. 2617 (non massimata);

CASS., 29 settembre 2004, n.19598, in *Mass. giur. It.*, 2004;

CASS., S.U., 29 novembre 2007, n.24657 in *Giust. civ. Mass.* 2007, 11;

CASS., 1 febbraio 2007, n. 2211, in *Giust. civ.*, 2007;

CASS., 28 febbraio 2007, n. 4783, in *Rep. Foro it.*, 2007, voce *Successione ereditaria*, n. 76;

CASS., 23 gennaio 2007, n.1403, in *MGI.* 2007, 488;

CASS., 11 maggio 2009, n.10796, in *Riv. notar.*, 2010;

CASS., 12 ottobre 2011, n. 21014 in *Giust. civ. Mass.*, 2011, 10, 1438  
CASS., 21 ottobre 2011, n. 21902, in *Giust. civ. Mass.*, 2011, 10, 1495;  
CASS., 2 agosto 2011, n. 16913, in *Banca dati Pluris online*;  
CASS., 18 aprile 2012, n. 6070 in *Giust. civ. Mass.* 2012, 4, 511;

#### TRIBUNALE

TRIB. TERNI, DECR. 5 aprile 1962, in *Casi e materiali di dir. commerciale. Società per azioni*, Milano, 1974, 1152;

COMM. TRIB. 1 GRADO, Trani, 28 giugno 1989, in *Fisco*, 1990, 2876;

TRIB. FIRENZE, 20 febbraio 1993, in *Arch. Civ.*, 1993, 1178;

TRIB. ROMA, 20 maggio 2000, in *Giur. merito*, 2002, 733, con nota di Sciascia, *In tema di accettazione tacita dell'eredità*;

TRIB. ROMA, 19 gennaio 2000, in *Arch. civ.*, 2001, 345, con nota di Santasierse, *Diritto di accettazione dell'eredità. Decreto di decadenza inaudita altera parte. Trascrizione con riserv*;

TRIB. CAGLIARI, 23 dicembre 2000, in *Riv. giur. sarda*, 2001, 805;

TRIB. BARI 8 febbraio 2011 n. 426 in *Riv. Not.* 2004, 1, 226.

TRIB. BENEVENTO, 14 settembre 1954, con nota di Auricchio A., *La rinuncia senza corrispettivo nell'art. 478 cod. civ.*, in *Tem*, 1956, 176;